



Roma, 31 dicembre 2024

## **Copertura assicurativa per la difesa delle Produzioni Zootecniche 2025**

### **LETTERA D'INTESA 2025**

**GENERALI ITALIA S.p.A.**  
**C.F. 00409920584**  
**P.IVA 01333550323**

**0606A CONDIFESA VERONA-**  
**CODIVE**  
**Cod**  
**Fisc./P.IVA03211070234**

#### **Premesso che**

- **Generali Italia S.p.A.** prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa per la difesa delle produzioni zootecniche contro i danni diretti e indiretti agli allevamenti dei propri associati alle condizioni contrattuali allegata alla presente scrittura privata;

- il Consorzio di Difesa (di seguito Contraente) si impegna a stipulare le polizze regolate dalle condizioni contrattuali allegata alla presente scrittura privata proposte dalle Agenzie di **Generali Italia S.p.A.** ivi comprese quelle della Divisione Cattolica;

#### **Le PARTI stipulano un**

#### **ACCORDO GESTIONALE E AMMINISTRATIVO**

*per l'operatività delle coperture assicurative delle Produzioni Zootecniche*

Le coperture agevolate sono prestate nel rispetto delle seguenti norme:

- **Reg. (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

- **Reg. (UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- **Reg. UE 2018/1046** del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento Finanziario)
- **Reg. UE 2021/1060**
- **Reg. UE 2021/695**
- **Articolo 39 TFUE** (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea)
- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)
- **Reg. (UE) 2020/2008** della Commissione. Modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti.
- **REGOLAMENTO (UE) 2022/2472** DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022;
- **D.Lgs. n° 102 del 29/03/2004**, modificato dal D.Lgs. n° 82 del 18/04/2008 e D.Lgs. 32 del 26/3/2018;
- **D.M. MASAF 22 maggio 2023 n. 263929**;
- Ricezione del Numero di aiuto comunicato in esenzione ai sensi del regolamento UE n. 702/2014, rubricata al n. SA.42104(2015/XA)
- **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022** che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- **Istruzioni operative vigenti di Agea**: forniscono le condizioni di accesso ai contributi comunicati per le assicurazioni agevolate e per la presentazione delle manifestazioni di interesse in riferimento alla campagna assuntiva 2023
- **Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura** vigente;
- **Decreto Standard Value** vigente o altro documento equivalente in vigore;
- **Avviso pubblico del 24 novembre 2015 protocollo n. 0024810** e successive modifiche
- **Delibere Regionali** che integrano il contributo sulle garanzie relative allo smaltimento dei capi morti e/o anche su altre garanzie;
- **Circolari AGEA o ISMEA** in vigore.

## 1) DECORRENZA

La presente Lettera d'Intesa ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2024 e scade alle ore 24 del 31/12/2025.

## 2) POLIZZE DI ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEI PREMI ED EMISSIONE APPENDICI

All'inizio della campagna assuntiva, l'Agenzia e il Contraente sottoscrivono una o più polizze, complete delle Condizioni di Assicurazione. Generali Italia S.p.A. mette a disposizione del Contraente il Tabulato Riepilogativo delle coperture in formato

elettronico, che terrà conto di tutti i certificati nuovi o rinnovati, e sarà comprensivo delle variazioni contrattuali.

Il premio indicato nei certificati viene calcolato sulla base del Decreto Standard Value in vigore al momento dell'emissione del contratto. Se vengono emanati ulteriori Decreti a modifica dei prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio è conseguentemente adeguato mediante la modifica del contratto.

Per ogni polizza il premio annuo è frazionato secondo una rateazione trimestrale. Sono previste inoltre eventuali appendici di regolazione del premio positive o negative per regolare il periodo precedente in funzione del numero di certificati notificati.

Nella tabella sottostante vengono riepilogate le date di scadenza dei titoli del premio annuo frazionato, delle regolazioni e le date di proroga dei relativi termini di pagamento.

Titoli	Emissione Titoli		Pagamento Titoli		
	Periodo di regolazione dei certificati notificati e delle variazioni	Data di Scadenza	Importo	Data di Proroga del termine di pagamento	
1° Quietanza del premio frazionato			31/12/2024	20% del Premio*	29/02/2025
2° Quietanza del premio frazionato			31/03/2025	20% del Premio*	30/04/2025
3° Quietanza del premio frazionato			30/06/2025	20% del Premio*	31/07/2025
1° Appendice di Regolazione	01/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	Premi di competenza delle coperture notificate al 30/06/2025	31/07/2025
4° Quietanza del premio frazionato			30/09/2025	20% del Premio*	20/11/2025
2° Appendice di Regolazione	01/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	Premi di competenza delle coperture notificate al 30/09/2025	20/11/2025
3° Appendice di regolazione	01/01/2025	31/12/2025	31/01/2026	Premi di competenza delle coperture notificate al 31/12/2025	28/02/2026

\***Premio** = Premio totale annualità precedente

**Disciplina della proroga del termine di pagamento del premio annuo frazionato:**

- **fermo quanto previsto dall'art. 1901 del cod. civ., Generali Italia S.p.A. non farà valere l'intervenuta sospensione della garanzia a condizione che il premio sia pagato entro e non oltre l'ulteriore termine indicato nella colonna "PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO";**
- **se il pagamento viene effettuato dal Contraente in una data successiva a quella indicata nella colonna "PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO":**
  - **con riferimento alla prima rata, la garanzia si considera sospesa dalla data di scadenza fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il pagamento è effettuato;**
  - **con riferimento alle rate successive la garanzia è sospesa dal sedicesimo giorno successivo alla data di scadenza del premio frazionato e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio dovuto.**

**Rimane fermo in ogni caso il diritto di Generali Italia S.p.A. ad agire per la riscossione della rata insoluta ai sensi dell'art. 1901, cod. civ., terzo comma.**

Eventuali inadempimenti, errori o discordanze di natura contrattuale o procedurale devono essere segnalati dal Contraente a Generali Italia S.p.A. prima dell'emissione delle appendici di regolazione, e comunque almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

IL Contraente si impegna a versare direttamente a Generali Italia S.p.A. i premi dovuti in base alla sopra riportata tabella per tutte le polizze sottoscritte con le Agenzie di riferimento.

I dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione degli incassi dei premi sono i seguenti:

**Istituto Bancario: UNICREDIT S.p.A.**

**Codice IBAN: IT0810200809292V00820001063**

**BIC/SWIFT: UNCRITMMXXX**

**Intestatario del conto: GENERALI ITALIA S.p.A.**

Il pagamento oltre i termini previsti nella Tabella comporta l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di scadenza.

Una volta registrato l'incasso dei premi, Generali Italia S.p.A. emette formale quietanza al Contraente per ciascun canale contributivo.

### **3) LIMITI ASSUNTIVI**

Per l'anno 2025, si prevede il blocco assuntivo per nuovi rischi epizootie riconducibili alle specie suinicola e avicola, nelle seguenti province:

<p><b>SUINI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genova</li> <li>• Imperia</li> <li>• La Spezia</li> <li>• Savona</li> <li>• Cuneo</li> <li>• Asti</li> <li>• Alessandria</li> <li>• Pavia</li> <li>• Piacenza</li> <li>• Parma</li> <li>• Massa Carrara</li> <li>• Lodi</li> <li>• Milano</li> <li>• Cremona</li> <li>• Vercelli</li> <li>• Novara</li> </ul> <p><b>AVICOLI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verona</li> <li>• Mantova</li> </ul>
--

L'eventuale assunzione in deroga di nuovi rischi legati ai danni conseguenti ai provvedimenti sanitari emessi in relazione a Epizootie delle specie suinicola e avicola previsti dalla garanzia "Mancato Reddito" è riservata all'accettazione e valutazione tecnico – veterinaria dell'ufficio Rischi Zootecnici di Generali Italia S.p.A.

#### **4) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI E DEI RIMBORSI**

Generali Italia S.p.A. verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio dovuto dal Contraente al momento del sinistro, provvede al pagamento degli indennizzi e dei rimborsi.

Limitatamente ai sinistri relativi alle garanzie "Costo di Rimozione dei capi morti" e "Costo di Distruzione dei capi morti" il rimborso è corrisposto direttamente alle imprese erogatrici del servizio di smaltimento.

#### **5) INSOLVENZA DEI SOCI**

- A. Se i **Soci** risultano insolventi nei confronti del Contraente relativamente al **premio assicurativo**, quest'ultimo ha facoltà di richiedere la cessazione della garanzia, a mezzo PEC. Generali Italia S.p.A. si impegna alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto.
- B. Se i **Soci** risultano insolventi nei confronti del Contraente relativamente al **contributo consortile**, quest'ultimo ha facoltà di richiedere quanto segue:
- Per le Garanzie smaltimento**, che sia l'Assicurato a provvedere al pagamento del costo dello smaltimento direttamente all'Impresa erogatrice del servizio di smaltimento, fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.
- Per le altre Garanzie**, che l'intero ammontare degli indennizzi spettanti al Socio moroso debba essere versato al Contraente.

## 6) CONSEGNA DEI SET INFORMATIVI

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Lettera d'Intesa, le Condizioni Contrattuali di seguito indicate:

CONDIZIONI SET INFORMATIVI		
NOME	MODELLO	GARANZIE
<b>Active Zootecnia (Divisione Cattolica) Attiva Zootecnia (Generali Italia)</b>	Garanzie Agevolate	Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito Basic e Plus, Costi di Rimozione e Distruzione delle carcasse animali
<b>Active Zootecnia (Divisione Cattolica) Attiva Zootecnia (Generali Italia)</b>	Garanzie Integrative Non Agevolate	Abbattimento Forzoso e Mancato Reddito Basic sottosoglia, Perdita di Valore Genetico, Mancato Reddito Reflui Zootecnici, Evento Predatorio da Canidi, Perdita di Animali non Deambulanti, Tossinfezione Botulinica
<b>Active Zootecnia (Divisione Cattolica) Attiva Zootecnia (Generali Italia)</b>	Plus Regionale	Costi di Smaltimento Speciale (abbattimenti e recupero con mezzi speciali, animali predati), Alpeggio ed Eventi predatori da Lupo

- di impegnarsi a consegnare dette condizioni contrattuali, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società (Generali e Cattolica quindi Agenzie), a tutti gli assicurati prima della loro adesione alla Polizza Collettiva, ai sensi del regolamento IVASS N° 41 del 2018.

### Generali Italia S.p.A.

Firmato da GIANLUCA RECCHI  
Data: 19/02/2025 10:11:50 CET

Firmato da DANIELE CACEFFO  
Data: 19/02/2025 10:59:26 CET

**Il Contraente**  
Confesna Verona  
**GODIVE**  
Il Presidente



Generali Italia S.p.A.



ATTIVA | zootecnia



Contratto di assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni

**Attiva ZOOTECCIA Garanzie Integrative Non Agevolate** è una polizza per la copertura della parte di rischio a totale carico dell'Aderente/Assicurato avente lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma relativamente a coperture, valori e quantità non agevolabili, ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura valido per l'annualità corrente.

**Un contratto semplice e chiaro:**

**Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.**

**Ultimo aggiornamento: 01.01.2024**



Scopri i vantaggi e i servizi di **Attiva Zootecnia** consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum.

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum.



## Che cosa è assicurato?

Generali Italia presta l'assicurazione nei limiti indicati in polizza.

✓ **Garanzie per le Epizootie:**

Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata, entro i limiti della soglia di danno. Le coperture prestate sono le seguenti:

✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;

✓ **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute

✓ **Perdita di animali di alto valore genetico**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;

✓ **Mancata Produzione di Biogas**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale dei capi.

✓ **Garanzia Evento Predatorio da Canide:**

in caso di attacco che determini la morte, l'abbattimento d'urgenza, lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina, il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza.

✓ **Garanzia Perdita di Animali non Deambulanti:**

in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.

✓ **Garanzia Perdita di Animali:**

in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina.

✓ **Garanzia Mancata produzione di miele:**

in conseguenza di andamento stagionale avverso che influenza la bottinatura o la secrezione nettarifera.



## Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

× **Rischi coperti dalle garanzie agevolate ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura.**

Danni causati:

× con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e del Contraente;  
× da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;

× guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;

× rischi atomici;

× terrorismo, sabotaggio organizzato;

× terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.



## Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia:

Epizootie

La Franchigia varia tra 10% e il 20% del valore assicurato

Lo Scoperto varia tra 0 e il 20% dell'importo liquidabile

Clostridium botulinum

il valore assicurato per ciascun allevamento non può superare il 70% del valore complessivo dell'allevamento, con il limite massimo di euro 500.000



## Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio italiano.



## Che obblighi ho?

• Quando il Contraente sottoscrive la polizza, e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il Certificato di adesione hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.

• L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.

• In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve comunicare l'evento immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri - numero verde 800 22 11 33, oppure all'Agenzia di riferimento.



## Quando e come devo pagare?

• Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente;

• Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, nei termini concordati tra le parti con apposito accordo;

• Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:

✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;

✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia;

✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

• L'Assicurazione decorre nei confronti degli Aderenti/Assicurati dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione.

• L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizootie, è variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, mentre per tutte le altre garanzie è di tre giorni.

• La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.

• Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, l'efficacia e la scadenza della copertura.



## Come posso disdire la polizza?

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione da parte dell'aderente, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchessa 14 - 31021 Mogliano Veneto - TV - PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per i danni da epizootie, da attacco di canidi, da infortunio che comporti l'impossibilità di trasportare il capo al macello e da tossinfezione da Clostridium botulinum

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Attiva Zootecnica -- Garanzie Integrative Non Agevolate

Edizione: 01.01.2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00

Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

### Epizootie

1. L'assicurazione è prestata, entro i limiti della soglia di danno, per le garanzie:

- Abbattimento Forzoso**, ovvero la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- Mancato Reddito "BASIC"**, ovvero la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizootie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizootia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropoimonia Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI

Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky		SI

2. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia
Bovini e Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzoootica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini

3. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata, tra quelle specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzoootica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Tubercolosi e Brucellosi
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky e Peste Suina Africana

4. Evento predatorio da Canide, nei casi di seguito descritti:

Specie	La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini:
Bovini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la morte</li> <li>- l'abbattimento d'urgenza</li> <li>- lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina</li> <li>- il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).</li> </ul>
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

5. Perdita di animali non deambulanti, in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina.
6. Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, per la sola specie bovina.
7. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato, **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

- 1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- 2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Api	Nomade Stanziale	Cunicoli	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Equidi	Da carne
		Ovicapriini	Da latte Da carne
Bovini	Da carne Da latte Da rimonta	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva/Epizoozia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e capriini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo se l'Aderente/Assicurato ha presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evince che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

<b>A</b> - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.			
Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.	
Avicoli	Incubatoi:	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.
	Per la produzione di carne - Polli		
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		
	Per la produzione di carne - Altre specie		
	Per la produzione di uova da cova		
Per la produzione di uova da consumo	numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.		

Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.
	Da carne		
	Da latte		
Bufalini	Da latte		
Cunicoli	A ciclo aperto	Numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice
	A ciclo chiuso		
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.A.
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
	Da latte		
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.
	Da carne		
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	Numero di fattrici (scrofe) da F.A.
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.

**B - Perdita di animali di alto valore genetico derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata**

Bovini	Il <u>numero dei Beni Assicurati</u> è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell'Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento
Bufalini	

**C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata**

Bovini	Il <u>numero dei Beni Assicurati</u> è pari ai q.li di reflui zootecnici dichiarati dall'Aderente/Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni.
Bufalini	
Suini	

**D - Evento predatorio da canide**

Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla Consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

**E - Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005**

Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
--------	---

**F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**

Bovini e Bufalini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
-------------------	---

**G - Mancata produzione di miele**

Apiari Stanziali e Nomadi	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da Fascicolo Aziendale.
---------------------------	---

Le quantità assicurate, in termini unitari, devono essere commisurate alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente o a quella triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

<b>A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (20%)	X	Prezzo Unitario
<b>B - Perdita di animali di alto valore genetico</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>D - Evento predatorio da canide</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Valore medio del capo
<b>E - Perdita di animali non deambulanti</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Prezzo Unitario
<b>G - Mancata produzione di miele</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg)	X	Prezzo Unitario



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p><b>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio:</b></p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;</li> <li>- da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;</li> <li>- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;</li> <li>- da eventi non certi.</li> <li>- in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia.</li> <li>- in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.</li> </ul> <p>Resta altresì specificatamente convenuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;</li> </ul> <p>la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza</p>
-----------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?

<p><b>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.</b></p> <p><b>Franchigia/Scoperto</b></p> <p>È prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del <b>10% (dieci per cento)</b> del valore assicurato.</p> <p>Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del Certificato assicurativo, <b>la franchigia applicata è del 20%.</b></p> <p>Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, <b>è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.</b></p> <p>Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un <b>ulteriore scoperto del 20%.</b> <u>Tale scoperto è applicato anche nei casi di continuità assicurativa.</u></p>
--

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella di seguito riportata:

Livello acquisto		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V	Greggi aderenti al piano	20%

**Scoperto sull'indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum:**

Bovini	10% minimo € 3.000
--------	--------------------

**Franchigia Contrattuale e Scoperto della garanzia mancata produzione di miele**

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele sono indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	30%
B	inferiore al 20%	0%	25%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	5%	10%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	10%	10%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	20%	10%
F	uguale o superiore a 80%	25%	15%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione) ed è riportata in apposite tabelle.

**Massimale di indennizzo per la garanzia mancata produzione di miele**

Generali Italia è impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risulta essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati di Generali Italia sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di copertura in base al rapporto percentuale tra:

S: Importo totale degli indennizzi liquidabili e riservati, alla data del 30 settembre di ciascuna annualità;

P: l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità viene arrotondato secondo la regola aritmetica (da 0,1 fino a 0,5 = 0; da 0,6 fino a 0,9 = 1).

A tal fine, Generali Italia invia entro il 10 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Aderente/Assicurato.



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro
	<p>L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;</li> <li>- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi;</li> <li>- consegnare GENERALI ITALIA S.P.A. – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa;</li> <li>- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;</li> <li>- consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.</li> </ul>

	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non presente
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non presente
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Gli indennizzi vengono erogati direttamente all'Aderente/Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, solo se tutta la documentazione del sinistro è stata consegnata a Generali Italia entro il 90° giorno.

## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p><b>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue:</b></p> <p>Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Contraente. Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.</p>
<b>Rimborso</b>	Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la cessazione delle coperture relative a uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p><b>Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue.</b></p> <p>L'assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo e accettati dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale</p> <p>Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla carenza contrattuale che, per le garanzie relative alle Epizootie, varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato.</p> <p>Il periodo di carenza è misurato in numero di giorni successivi alle ore 24:00 della data di notifica / trasmissione telematica indicata nel Certificato di assicurazione.</p> <p>Il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si sono verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica.</p> <p>Per tutti gli Allevamenti ubicati in provincie comprese nell'Area a maggior rischio epidemiologico il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si sono verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 120° giorno successivo alla data di notifica.</p> <p><b>La scadenza</b> delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.</p> <p>Per la garanzia Mancata produzione di miele la garanzia cessa al termine di durata della fioritura, indicata in una specifica tabella, e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre</p> <p>Per le garanzie Evento predatorio da canide, e Perdita di animali non deambulanti e per la Mancata produzione di miele, per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla <b>carezza contrattuale di tre giorni</b>.</p> <p>Per la garanzia Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da <i>Clostridium botulinum</i>, per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla <b>carezza contrattuale di trenta giorni</b></p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non prevista.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che hanno già sottoscritto almeno le coperture obbligatorie previste dalla polizza Garanzie Agevolate e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso sottosoglia per epizootie, dall'evento predatorio da canide, dalla perdita di animali non deambulanti, dalla tossinfezione botulinica e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito sotto soglia da epizootie e la mancata produzione reflui zootecnici per biogas.

## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Garanzie relative alle Epizootie	19,0%
Altre garanzie	15,0%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'Impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li> <li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a>, nella sezione Reclami;</li> <li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato a ... o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ol> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a></p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitro irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.</p> <p><b>Liti transfrontaliere</b></p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## **PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO**

### **LA POLIZZA “ATTIVA ZOOTECNIA - GARANZIE INTEGRATIVE NON AGEVOLATE”**

Questa polizza integra le prestazioni della polizza ATTIVA ZOOTECNIA – RISCHI AGEVOLATI o della polizza ATTIVA ZOOTECNIA – API CARE e **pertanto può essere acquistata solo da chi ha già sottoscritto un certificato agevolato.**

Indennizza i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, limite di indennizzo delle polizze agevolate, e copre le seguenti garanzie:

- Epizootie: danni conseguenti all'abbattimento degli animali allevati ordinato dall'Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell'allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell'Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizootie assicurate.
- Mancata produzione di miele: indennizza le perdite economiche derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata da fenomeni climatici avversi

Inoltre, copre rischi che non sono soggetti ad agevolazione pubblica come, ad esempio, la tossinfezione botulinica o i danni da predazione da canide.

### **FUNZIONAMENTO**

L'allevatore sottoscrive un certificato di assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le specie assicurabili, a seconda della garanzia, sono Avicoli, Bovini, Bufalini, Cunicoli, Equidi, Ovi-caprini e Suini, oltre alle api per la mancata produzione di miele.

### **AVVERTENZE**

La polizza è acquistabile solo dopo aver sottoscritto un certificato agevolato.

## LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione "Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate" comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto "Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate" è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

## DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione "Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate" ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

<b>Abbattimento Forzoso</b>	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure;</li> <li>- abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.</li> </ul>
<b>Abbattimento d'urgenza o di necessità</b>	L'abbattimento del capo assicurato, consigliato dal Veterinario quando organi o funzioni vitali risultano compromessi o quando la morte è ormai certa ed imminente, al fine di evitare inutili sofferenze e di consentire il maggior recupero economico delle spoglie.
<b>Adeguamento Contrattuale</b>	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
<b>Aderente/Assicurato</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
<b>Agenzia</b>	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
<b>Allevamento</b>	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Zootecnica.
<b>Allevamento Standard</b>	Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
<b>Animale o Capo</b>	L'individuo animale - della specie e razza assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
<b>Annualità</b>	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.

<b>Area a maggior rischio epidemiologico</b>	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".
<b>Assicurazione</b>	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
<b>Anagrafe Zootecnica</b>	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
<b>Beni Assicurati</b>	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
<b>Certificato di Assicurazione</b>	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
<b>Certificato di Variazione Contrattuale</b>	Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il Certificato di Assicurazione, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUAU o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza.
<b>Ciclo e numero di cicli (di allevamento)</b>	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Per le sole garanzie Epizootie e ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
<b>Codice di Identificazione Aziendale</b>	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
<b>Contraente</b>	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
<b>Consistenza Zootecnica</b>	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica.
<b>Danno/Danni</b>	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
<b>Data di trasmissione telematica/Data di Notifica</b>	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico. In caso di rinnovo, <b>la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.</b>
<b>Decreto Prezzi</b>	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.)
<b>Divieto di Movimentazione</b>	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizootia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni, miele e latte.
<b>Fascicolo Aziendale (F.A.)</b>	È il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).

<b>Fermo dell'allevamento</b>	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e/o con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria.
<b>Franchigia</b>	Percentuale del valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Focolaio</b>	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchese 14.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
<b>Indennizzi Riservati</b>	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
<b>ISMEA</b>	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
<b>Malattia Infettiva</b>	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
<b>Malattie Pandemiche</b>	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico.
<b>Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute</b>	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette.
<b>Mancato Reddito</b>	Perdita totale o parziale del reddito, derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermo dell'Allevamento;</li> <li>- Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute.</li> </ul>
<b>Migliore qualifica sanitaria</b>	Status sanitario dell'allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
<b>Ordinanze Sanitarie</b>	Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive.
<b>Periodo di carenza</b>	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.
<b>Periodo di Osservazione della Sinistrosità</b>	Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale è disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa.

<b>Piano Assicurativo Individuale (PAI)</b>	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.
<b>Polizza</b>	La Polizza è il documento relativo al contratto assicurativo, tra Generali Italia e il Contraente, al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione dei Certificati di Assicurazione; il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato</li> <li>2) Società cooperative agricole e loro consorzi</li> <li>3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del C.C</li> <li>4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter del medesimo codice</li> </ol> Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che non godono di agevolazioni pubbliche. La Polizza è il contratto assicurativo al quale aderisce <b>una pluralità di Allevatori</b> con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.
<b>Premio di Polizza</b>	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
<b>Prezzo Assicurativo Massimo</b>	Valore massimo assicurabile delle produzioni zootecniche determinato per garanzia, provincia e specie, dall'apposito <b>Decreto Prezzi</b> emesso annualmente dal MIPAAFT.
<b>Prezzo Unitario</b>	Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.
<b>Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria per le garanzie relative alle Epizootie</b>	Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento. Per la garanzia <b>MANCATA PRODUZIONE DI MIELE PER ANDAMENTO STAGIONALE AVVERSO</b> è la produzione media di un alveare, in Kg di miele, in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
<b>Qualifica Sanitaria</b>	Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
<b>Registro Anagrafico</b>	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.
<b>Registro di Carico e Scarico</b>	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Sequestro</b>	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Soglia di Danno</b>	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.
<b>Ufficialmente Indenne</b>	Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.

<b>Tasso di Premio</b>	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
<b>Valore Assicurato</b>	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun Certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva di allevamento.
<b>Valore Assicurato Unitario – V.A.U.</b>	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva di allevamento, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
<b>Valore ISMEA</b>	Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587) - <a href="http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484">http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484</a> , (sezione: rimborsi animali)

## DEFINIZIONI PER SPECIE

### Allevamenti Apistici

<b>Abbattimento Forzoso</b>	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'Apiario dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbattimento parziale o totale degli alveari dell'Apiario, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria; oppure</li> <li>- abbattimento o soppressione delle colonie comunque finalizzato al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.</li> </ul>										
<b>Andamento Stagionale Avverso</b>	Indica un andamento stagionale sfavorevole alle specie botaniche dalle quali le api raccolgono il nettare per la produzione di miele, identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita delle piante nettariifere. Esso è identificato sulla base dell'alterazione di parametri - ricompresi nell'indice meteorologico o in parte di esso - che si discostano significativamente dalla curva ottimale per una determinata specie vegetale o coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla secrezione nettariifera.										
<b>Allevamento apistico</b>	L'insieme di uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario, individuato da un <b>codice univoco identificativo</b> ai sensi delle vigenti "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale normativa di cui al D.M. 4/12/2009". Gli apiari assicurati e la relativa consistenza devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Apistica Nazionale.										
<b>Alveare</b>	L'insieme dell'arnia con la colonia delle api.										
<b>Apiario</b>	L'insieme degli alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice univoco identificativo del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'apiario, ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale approvato con decreto del 11/8/2014.										
<b>Area ad andamento stagionale omogeneo</b>	Area geografica caratterizzata da andamento stagionale simile: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nord-Ovest</td> <td>Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia</td> </tr> <tr> <td>Nord-Est</td> <td>Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna</td> </tr> <tr> <td>Centro</td> <td>Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio</td> </tr> <tr> <td>Sud</td> <td>Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>Sardegna</td> </tr> </table>	Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna	Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio	Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia	Sardegna	Sardegna
Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia										
Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna										
Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio										
Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia										
Sardegna	Sardegna										
<b>Arnica</b>	L'arnia è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.										

<b>Associazioni di Produttori Apistici</b>	Organismi associativi rappresentativi di aziende apistiche registrate in Anagrafe Apistica Nazionale nella rispettiva regione di competenza e che erogano ai soci annualmente servizi di formazione e aggiornamento tecnico, professionale e di sanità degli alveari.
<b>Anagrafe Apistica Nazionale</b>	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell'anagrafe zootecnica nazionale.
<b>Attestazione Sanitaria</b>	Stato sanitario dell'Apiario certificato da Medico Veterinario nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'annualità assicurativa,
<b>B.D.A.</b>	Banca Dati Apistica
<b>Bollettino di perizia</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia per i danni da mancata produzione di miele. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
<b>Bottinatura delle api</b>	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali come polline, nettare e propoli.
<b>Codice Identificativo dell'apicoltore</b>	Codice Aziendale alfanumerico dell'attività di Apicoltura che individua e qualifica ciascuna azienda apistica.
<b>Codice Identificativo dell'apiario</b>	Ogni apiario è identificato univocamente <b>dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e dal numero progressivo di registrazione in B.D.A. oppure dal proprio codice B.D.A. assegnato a livello regionale.</b>  Tale codice individua e qualifica ciascun apiario come unità epidemiologica.  L'ubicazione dell'apiario deve essere indicata nei documenti assicurativi con le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine della postazione.
<b>Colonia di api</b>	Una <b>colonia di api</b> è costituita da un'unica regina, da molte operaie (femmine sterili), da un piccolo numero di fuchi (maschi) e dalla covata (larve). Un alveare è composto da un'unica <b>colonia</b> o famiglia.
<b>Conduzione Apistica</b>	Stanziale    gli Alveari non subiscono spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse.  Nomade      gli Alveari subiscono uno o più spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse.
<b>Consistenza Zootecnica</b>	Numero degli Alveari Assicurati presenti in ciascun apiario, rispondente alle consistenze indicate nella B.D.A. secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale.
<b>Divieto di Movimentazione</b>	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di apiari, alveari, sciami, api regine e miele.
<b>Indice meteorologico</b>	L'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito a:  - fase fenologica della specie vegetale nettariifera; - area di bottinatura delle api.
<b>Malattia Infettiva</b>	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un alveare/apiario ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
<b>Mancata produzione di Miele</b>	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della riduzione di produzione di miele dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni in misura avversa per l'attività di bottinatura delle api e/o di secrezioni nettariifere per le specie vegetali mellifere:  - <b>Precipitazioni piovose;</b> - <b>Temperature critiche;</b> - <b>Gelo e Brina;</b> - <b>Siccità.</b>  All'art.1.1 Oggetto dell'assicurazione sono riportati i valori di riferimento.

<b>Mancato Reddito</b>	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente Polizza, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermo dell'Apiario;</li> <li>- Mancata produzione di Alveari distrutti.</li> </ul>
<b>Massimale di indennizzo aggregato</b>	Il massimale (o massimale di indennizzo aggregato) è il limite di indennizzo che rappresenta la cifra o la percentuale massima indennizzabile da Generali Italia nell'Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati.
<b>Postazione</b>	Ubicazione di un apiario, identificata con le coordinate geografiche e riferimenti toponomastici.
<b>Produzione Assicurata</b>	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in kg di miele.
<b>Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U.</b>	Per la garanzia <b>EPIZOOZIE</b> è la percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. Per la garanzia <b>MANCATA PRODUZIONE DI MIELE PER ANDAMENTO STAGIONALE AVVERSO</b> è la produzione media di un alveare, in Kg di miele, in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Sequestro</b>	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di alveari/apiari da e per l'Apiario assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli apiari focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
<b>Siccità</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno e/o dell'aria al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da arrecare effetti determinanti sulla vitalità e fioritura delle piante.
<b>Smelatura</b>	Estrazione del miele dai favi. Ai fini del presente contratto si intende comprensiva della raccolta dei melari dagli apiari e il loro trasporto ai locali di estrazione del miele.
<b>Tipologia floreale del miele</b>	Caratterizzata, a seconda della fioritura da cui viene raccolto il nettare, da colore, consistenza, sapore e proprietà organolettiche proprie. In base alla composizione floreale, il miele può essere millefiori o monoflora (esempio: Castagno, Acacia, etc.) Nei mieli uniflorali è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse, perché è impossibile che le api prendano nettare da un unico tipo di pianta.

## Allevamenti di Avicoli

<b>Accasamento</b>	Presenza in carico dei pulcini, per Partita.
<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova</b> (riproduttori grand parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:
Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina).

<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova</b> (riproduttori parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina).			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. - Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Femmine	8 kg.	Misti	12 kg.
	Maschi	19 kg.		
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Da rostitteria	1,6 kg.	Da sezionare	4,0 kg.
	Da arrosto	2,2 kg.	Misto	2,7 kg.
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce capponi un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg.			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici.			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
	Uova da cova in fase deposizione	Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività massima:		
	In gabbia	290 uovo/gallina	All'aperto	240 uovo/gallina
	A terra	270 uovo/gallina	Biologica	230 uovo/gallina
<b>Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi</b>	Allevamento la cui attività consiste nell'incubazione dell'uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debbeccaggio, vaccinazione, inscatolamento.			
<b>Cassone Scarrabile</b>	Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica.			
<b>Ciclo Produttivo</b>	Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione.			

<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.
----------------	--

## Allevamenti di Bovini

<b>Allevamenti Bovini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Allevamenti Bovini da Carne</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita e/o da ingrasso e/o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione e/o al ristallo e/o alla macellazione.
<b>Allevamenti Bovini da Ingrassio</b>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p> <p>Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostituti del latte (latte ricostruito).</li> <li>• Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg. In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante:</li> <li>• Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Allevamento da Rimonta</b>	Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non abbiano partorito, comunque destinati all'inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne.
<b>Fattrice</b>	Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara.
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

## Allevamenti di Bufalini

<b>Allevamenti Bufalini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Allevamenti Bufalini da Ingrassio</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati e/o provenienti da Allevamenti da latte che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
<b>Fattrice</b>	Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.
----------------	--

## Allevamenti di Cunicoli

<b>Foro Fattrice</b>	Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto.
<b>Fattrice</b>	Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi.
<b>Valore da Macello</b>	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.
<b>Allevamenti cunicoli a ciclo aperto</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento.
<b>Allevamenti cunicoli a ciclo chiuso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione.
<b>Allevamento Cunicoli da ingrasso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione del capo macellato.

## Allevamenti di Equidi

<b>Equidi</b>	Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto).
---------------	---

## Allevamenti di Ovini e di Caprini

<b>Allevamenti Ovini e Caprini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Allevamenti Ovini da Carne</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento e/o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione.
<b>Capi Riproduttori</b>	Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: A. Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi; B. Arieti da 12 a 24 mesi; C. Arieti oltre 24 mesi.
<b>Pecore/Capre</b>	Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

## Allevamenti di Suini

<b>Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le <b>scrofe</b> da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
<b>Lattoni</b>	Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg.
<b>Magroni</b>	Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.

<p><b>Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso</b></p> <p><b>Suino leggero</b> <b>Suino pesante</b></p>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le <b>scrofe</b> da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.</p> <p>Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg.        Capi grassi di peso superiore a 110 kg.</p>
<p><b>Allevamento Suinicoli da ingrasso.</b></p>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente <b>soggetti svezzati</b> di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p>
<p><b>Allevamenti Suinicoli Multisede</b></p> <p>Sottociclo di allevamento multisede</p> <p><b>Scrofaia</b> <b>Svezzamento</b> <b>Magronaggio</b> <b>Finissaggio</b></p>	<p>Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli:</p> <p>comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 15 kg.        comprendente i suinetti dal peso di 15 fino a 30 kg.        comprendente i suinetti dal peso di 30,01 fino a 90 kg.        comprendente i suini dal peso di 90,01 fino a 150 kg e oltre.</p>

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato?

### Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Solo se è stata sottoscritta almeno una garanzia relativa alle Epizoozie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici, vengono prestate le seguenti garanzie a scelta dell'Aderente/Assicurato, come indicate nel Certificato di Assicurazione:

- A. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. **Abbattimento Forzoso**, la perdita parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Api	Peste Americana, Peste Europea	SI	SI
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky		SI
	Peste Suina Africana (ad esclusione della Regione Sardegna)		SI

B. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la **Perdita di animali di alto valore genetico**, con punteggio Rank superiore a 75, derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizoozie assicurate specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia
Bovini e Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzootica
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini

C. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la **Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattie infettive o epizoozie assicurate specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica,
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky e Peste Suina Africana

D. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la perdita di animali in conseguenza di **Evento predatorio da canide**, nei casi di seguito descritti:

Specie	La garanzia opera unicamente nel caso in cui l'azione dell'animale predatore determini:
Bovini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la morte</li> <li>- l'abbattimento d'urgenza</li> <li>- lo smarrimento dei capi limitatamente alla specie ovina e caprina</li> <li>- il diroccamento del capo che comporti il decesso o l'abbattimento di urgenza (reso necessario dal rispetto della normativa sul benessere animale).</li> </ul>
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

E. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per la **Perdita di animali non deambulanti** in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del Reg. CE 1/2005 **per la sola specie bovina**.

F. La polizza indennizza all'Aderente/Assicurato, **per le sole specie bovina e bufalina**, la Perdita dei capi conseguente a **Morte e Abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**.

G. La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato, **entro i limiti della Soglia di Danno**, per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

- **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.



Che cosa NON è assicurato?

#### **Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia**

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;
- f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- g) ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- h) da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detiene la migliore qualifica sanitaria;
- i) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- j) da eventi non certi.
- k) in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia;
- l) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Oltre ai casi sopra previsti, per l'apicoltura, sono altresì esclusi i Danni causati:

- a) ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
- b) da eventi oggetto di garanzia verificatesi prima della data di decorrenza della garanzia del singolo alveare e/o apiario;
- c) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);



Ci sono limiti di copertura?

#### **Art. 3.1 - Franchigia assoluta e scoperti**

##### **Franchigia Contrattuale per Focolaio**

I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, sono indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci

per cento) del valore assicurato. Tale franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, se il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello riportato nel Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

**Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate**

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

**Come intervengono franchigia e scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?**

**Esempio:**

Nella provincia in cui si trova l'allevamento assicurato contro la Brucellosi 8 mesi prima della sottoscrizione del Certificato si è verificato un Focolaio di Brucellosi

Valore stimato del danno: euro 40.000

Lo scoperto applicabile è pari al 10%;

Indennizzo: euro 40.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 36.000.

Se la provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo scoperto applicabile è il 20%, quindi:

Importo del Valore del Danno valutato in euro 40.000.

Scoperto applicabile è pari al 20%;

Indennizzo: euro 40.000 – 8.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 32.000.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%; tale scoperto viene applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Al fine delle presenti condizioni contrattuali, le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie Infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Specie	Epizoozia	Area a maggior rischio epidemiologico
Api	Peste Americana, Peste Europea	Tutte le regioni e tutte le Province
Avicoli	Influenza Aviaria	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna
	Malattia di Newcastle	
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)	
Bovini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica	
Bufalini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica	
Cunicoli	Mixomatosi	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania
	Malattia Emorragica Virale	
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina e Arterite Virale	Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia

Ovini e Caprini	Brucellosi,	Tutta Italia
	Scrapie, Blue Tongue	
	Afta Epizootica	
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky	Tutta Italia

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella seguente:

Livello acquisito		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V	Greggi aderenti al piano	20%

**Scoperto sull'indennizzo per Morte e Abbattimento di necessità** a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum:

Bovini	10% minimo € 3.000
--------	-----------------------

#### Franchigia Contrattuale e Scoperto della garanzia mancata produzione di miele

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele sono indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
<b>A</b>	pari a zero	0%	30%
<b>B</b>	inferiore al 20%	0%	25%
<b>C</b>	compreso tra 20% e inferiore a 40%	5%	10%
<b>D</b>	compreso tra 40% e inferiore a 60%	10%	10%
<b>E</b>	compreso tra 60% e inferiore a 80%	20%	10%
<b>F</b>	uguale o superiore a 80%	25%	15%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione).

#### Esempio:

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele per il periodo 2016 – 2021 del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con franchigia e scoperti relativi alla classe C.

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele per il periodo 2016 – 2021 del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con franchigia e scoperti relativi alla classe C.

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Ovest**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	ALTRI MIELI
LIGURIA	E	C	F	E		C
LOMBARDIA	E	C	F	D	D	C
PIEMONTE	F	B	E	F	E	C
VALLE DAOSTA		A		C	D	C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Est**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	ALTRI MIELI
EMILIA ROMAGNA	D	A	D	A	A	A	A	C
FRIULI VENEZIA GIULIA	E	A		C	B			C
VENETO	E	B	A	D		B		C
TRENTINO A.A.		D	E	E	C			C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Centro**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	ALTRI MIELI
LAZIO	E	C	A	A	D				A	C
MARCHE	E	B	F	B		D	C			C
TOSCANA	E	B	F	E	D		C	E		C
UMBRIA	F	E	D	D						C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Isole**

Regione	MILLEFIORI	EUCALIPTO	CORBEZZOLO	AGRUMI	ASFODELO	CARDO	ALTRI MIELI
SARDEGNA	D	E	E	B	D	B	C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Sud**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	AGRUMI	ALTRI MIELI
ABRUZZO	C	C	A	E		A	D			C
BASILICATA	B	D	C	D	D		E	C	D	C
CALABRIA	B	D	C	C			D	D	D	C
CAMPANIA	D	B	B	D	A		B			C
MOLISE				C	C	C	C			C
PUGLIA				B	C	D			C	C
SICILIA		E	D	D			C	E	E	C

La franchigia sul valore assicurato deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

### **Massimale di indennizzo per la garanzia mancata produzione di miele**

Generali Italia è impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risulta essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

#### **Come interviene il Massimale di rimborso?**

##### **Esempio:**

Per la garanzia "**Mancata produzione di miele**" Generali Italia ha incassato complessivamente 100.000 euro di premi.

Quindi l'ammontare complessivo degli indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può superare 150.000 euro (100.000 euro di premi x 150%). Raggiunto tale limite gli indennizzi vengono ricalcolati in base al rapporto tra massimale di rimborso e valore complessivo degli indennizzi.

Ad esempio:

massimale di rimborso = 150.000 euro

sinistri indennizzabili = 200.000 euro

percentuale di indennizzabilità di ogni sinistro = 75% (150.000/200.000)

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati di Generali Italia sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di copertura in base al rapporto percentuale tra:

S: Importo totale degli indennizzi liquidabili e riservati, alla data del 30 settembre di ciascuna annualità;

P: l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità viene arrotondato secondo la regola aritmetica (da 0,1 fino a 0,5 = 0; da 0,6 fino a 0,9 = 1).

A tal fine, Generali Italia invia entro il 10 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Aderente/Assicurato.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

#### **Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati**

**Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:**

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente, nel caso in cui l'Aderente/Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
- aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) e, per gli apicoltori, alla B.D.A.;
- essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico; il possesso della miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate deve essere esteso a tutte le specie allevate all'interno della stessa unità di rischio (codice ASL);
- aver sottoscritto, per lo stesso allevamento, almeno una garanzia relativa alle Epizootie della Polizza Agevolata Rischi Zootecnici MOD. CA RIS ZOO 2.

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
<b>Api</b>	Nomade Stanziale	<b>Cunicoli</b>	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
<b>Avicoli</b>	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	<b>Equidi</b>	Da carne
		<b>Ovicapriini</b>	Da latte Da carne
<b>Bovini</b>	Da carne Da latte Da rimonta	<b>Suini</b>	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)
<b>Bufalini</b>	Da latte		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva/Epizoozia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata **solo nel caso in cui l'Aderente/Assicurato abbia presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate**, dal quale si evince che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

Per gli allevamenti di api è necessario allegare al Certificato di assicurazione:

- attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata per l'intera annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Aderente/Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
- attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'annualità assicurativa;
- eventuale auto dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
- attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, riportante per ciascun apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine;
- Piano Produttivo Annuale, completo della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di copertura della garanzia.

Per gli Allevamenti di Api a conduzione nomade è necessario produrre anche la Dichiarazione di Nomadismo, completa della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di decorrenza della Polizza.

In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive è superiore al valore di 500.000,00 euro può essere effettuata, dal personale tecnico incaricato dalla Direzione di Generali Italia, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità, una visita ispettiva da remoto o in presenza presso gli allevamenti oggetto della copertura.

#### **Art. 4.2 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi**

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura**.

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;

B) i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- Il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica, efficacia e scadenza della copertura;
- La Franchigia;
- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

**L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 31 ottobre, anticipato al 30 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.

**Per gli allevamenti di api** Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 15 marzo.

**Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.**

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. - Zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

**In quali casi si emettono appendici di variazione?**

**Esempio:**

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

**Da quando decorre l'efficacia della copertura?**

**Esempio:**

Allevamento di bovini sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tab. all'Art. 3.1) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tab. all'Art. 7.2):

- 1 aprile – l'Aderente sottoscrive il Certificato di Assicurazione e automaticamente alla stessa data parte la notifica della messa in copertura al Contraente
- In assenza di rifiuto della copertura da parte del Contraente nei 5 giorni successivi, la copertura si intende tacitamente accettata a far data dal 1 aprile
- 1 maggio – termina il periodo di carenza e inizia quello di efficacia della copertura



**Dove vale la copertura?**

**Art. 5.1 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



**Che obblighi ho? Quali obblighi in l'ingress?**

**Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza**

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

- a) dichiarare le **Malattie, tare congenite o vizi** da cui gli **Animali assicurati** sono affetti, nonché tutte le **Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive** assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
- b) comunicare a **Generali Italia** per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli **Animali** e a inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.  
Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di **Generali Italia** relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) attenersi alla vigente normativa in materia di **Sanità Animale** relativa alle **Malattie** oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli **Animali**;
- d) consentire al personale autorizzato da **Generali Italia** di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli **Allevamenti** assicurati e di esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di **Generali Italia**;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da **Generali Italia** e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a **Generali Italia** l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;

- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato;
- j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato.

Per quanto riguarda gli allevamenti di api l'Aderente/Assicurato è tenuto a:

1. Sottoscrivere il certificato di assicurazione e allegare:
  - a) Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
  - b) Visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente
  - c) il Piano Produttivo Annuale;
2. assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciame, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
3. attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
4. consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Generali Italia;
5. fornire agli apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
6. Comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia:
  - a) le produzioni pregresse disponibili di un apiario / ubicazione per ciascuna tipologia fioreale assicurata;
  - b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari Assicurati, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non riceva comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
  - c) l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli alveari/apiari e agli eventi assicurati;
  - d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato stesso.

**L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.**

#### **Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>1</sup>.**

#### **Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>2</sup>.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato<sup>3</sup> e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6.4 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Se omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri<sup>4</sup>.

#### **Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Aderente/Assicurato sono tenuti, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente**

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

#### **Art. 6.7 - Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

#### **Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie**

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).



Quando e come inizia la copertura assicurativa?

**Art. 7.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione**

La Polizza decorre dalle ore 00:00 del 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno senza tacito rinnovo.

**Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione**

La copertura decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Aderente/Assicurato alla polizza Collettiva, che per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno. Detti certificati, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Per le nuove adesioni, l'efficacia delle garanzie relative alle Epizoozie è successiva al Periodo di carezza contrattuale che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato:

<b>RISCHIO EPIDEMIOLOGICO</b>	<b>DECORRENZA GARANZIA</b> dalle ore 24:00 del	<b>AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (Vedi Art. 3.1) EFFICACIA DELLA GARANZIA</b> dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

Per le garanzie **Evento predatorio da canide**, **Perdita di animali non deambulanti** e per la **Mancata produzione di miele**, per le nuove adesioni, l'efficacia della garanzia è successiva alla carezza contrattuale di tre giorni. Per la garanzia **Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**, per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla carezza contrattuale di trenta giorni.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carezza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

**La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità**, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

Per la garanzia Mancata produzione di miele la scadenza della garanzia è indicata nella tabella che segue:

Area ad andamento stagionale omogeneo	Specie	Periodo fioritura	Scadenza della garanzia
Centro	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Centro	Sulla	aprile – giugno	10/7
Centro	Castagno	giugno – luglio	10/8
Centro	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Centro	Eucalipto	giugno – agosto	10/9
Centro	Girasole	giugno – agosto	10/9
Centro	Edera	settembre – ottobre	30/09
Centro	Trifoglio	maggio- agosto	10/9
<b>Nord-Ovest e Nord-Est</b>			
Nord-Ovest e Nord-Est	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Tarassaco	febbraio – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Rododendro	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Castagno	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Girasole	giugno – agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Erba Medica	maggio – settembre	30/09
Nord-Ovest e Nord-Est	Edera	settembre – ottobre	30/09
<b>Sud e Sardegna</b>			
Sud e Sardegna	Agrumi	Marzo - aprile	10/5
Sud e Sardegna	Cardo	maggio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Asfodelo	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Trifoglio	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Sulla	aprile – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Timo	maggio – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Coriandolo	maggio - giugno	10/7
Sud e Sardegna	Eucalipto	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Girasole	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Rosmarino	marzo – ottobre	30/09

La garanzia cessa al termine di durata della fioritura e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

**Le garanzie sono efficaci solo se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.**

**Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la chiusura di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.**



Come posso disdire la polizza?

#### **Art. 8.1 - Recesso - Diritto di Ripensamento**

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione da parte dell'aderente, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Aderente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

### Art. 9.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo del Certificato** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel Certificato di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

#### Esempio di calcolo del premio

Valore assicurato: 100.000 euro

Tasso di tariffa: 0,24%

Premio: euro  $100.000 \times 0,24\% =$  euro 240

In caso di cessazione anticipata della copertura e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente:

- nei casi di subentri per morte/eredità;
- nei casi di cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- nei casi di cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell'allevamento ma non dell'allevamento fisico;
- nei casi nei quali si può configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'allevamento;

il premio dovuto è calcolato come segue:

- per l'Aderente/Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione;
- per l'Aderente/Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

#### Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro

Durata del rischio dell'Aderente/Assicurato cessante: dal 1\* gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità

Durata del rischio dell'Aderente/Assicurato subentrante dal 1\* aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità

Premio annuo euro 240

Premio a carico dell'Aderente/Assicurato cessante:  $3/12 \times$  euro 240 = euro 60

Premio a carico dell'Aderente/Assicurato subentrante:  $9/12 \times$  euro 240 = euro 180

### Art. 9.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione

Generali Italia provvede:

- entro il 30 novembre di ciascuna annualità, all'aggiornamento dei tassi di premio di ciascuna garanzia con effetto e validità per le coperture dell'annualità seguente;**
- entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie.**

Le variazioni dei prezzi unitari e dei tassi di premio possono essere accettati o rifiutati dal Contraente; in caso di accettazione viene emessa una nuova polizza.

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>5</sup>.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato<sup>6</sup>, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente**

Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente.

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, **nei termini concordati tra le parti** con apposito accordo.

Se il Consorzio di difesa Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze<sup>7</sup>.

Il premio o le rate di premio possono essere pagati dal Contraente all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

### **Art. 9.4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Per informazioni sui servizi assicurativi Generali Italia

### Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato, in relazione alle coperture oggetto di assicurazione di seguito specificate:

- A. **Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno** derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
- B. **Perdita di animali di alto valore genetico** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.
- C. **Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

ha l'obbligo di:

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, **e all'Agenzia di riferimento, l'evento**, da confermare **con l'invio, a mezzo fax oppure posta elettronica, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi**:
  - dell'esito delle prove sierologiche riferite alle epizoozie assicurate relative agli ultimi 5 anni;
  - di tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
  - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Fascicolo Aziendale e dall'estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti, aggiornati alla data del Sinistro (ove non presente l'estratto della B.D.N., copia cartacea del registro di carico e scarico degli animali);
- b) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti**, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, **con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi**;
- c) per le specie sotto riportate, consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i seguenti documenti:

Avicoli	Cunicoli
1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni;	1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni;
2. Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium;	2. Dichiarazione inerente alla data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di copertura delle garanzie;
3. Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall' ASL competente;	3. Documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppi MEV e MEV2, vidimata dalla ASL competente;
4. Autocertificazione rilasciata dall'Aderente/Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione;	4. referto dell'I.Z.S. di riferimento che attesti la presenza della malattia assicurata;
5. Modelli 4 e/o bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.	5. relazione medico veterinaria che certifichi la necessità di procedere con l'abbattimento di tutti i capi;
	6. Documentazione relativa alla macellazione e/o allo smaltimento dei capi abbattuti.

- d) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- e) consegnare a Generali Italia – per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al

Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;

- f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- g) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, Generali Italia a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.

#### **D. Evento predatorio da canide**

- a) **Disporre l'immediato intervento dei servizi veterinari dell'A.S.L. competente per territorio; nel solo caso di mancato e motivato intervento da parte del Veterinario A.S.L., l'allevatore deve attivare un Veterinario aziendale per accertare la causa di morte del capo deceduto, dando in entrambi i casi contestuale avviso dell'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico de Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, e all'Agenzia di riferimento;**
- b) **Comunicare preventivamente al Call Center Denuncia Sinistri la data e il luogo dell'eventuale abbattimento di urgenza dei capi infortunati** al fine di consentire al personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti;
- c) **Confermare**, anche a mezzo fax o posta elettronica, entro i sette giorni lavorativi successivi all'evento **con l'invio di:**
  - **copia del certificato Veterinario comprovante l'avvenuto accertamento e riportante: la causa del decesso, l'elenco dettagliato dei capi deceduti, l'elenco dei capi eventualmente dispersi, la dinamica dell'evento, il tipo di animale predatore che ha causato il danno (lince, lupo o canide);**
  - **copia della denuncia presentata presso la Pubblica Autorità, riepilogativa degli animali dispersi, che devono risultare chiaramente e singolarmente identificati;**
  - **ordinanza sanitaria di interrimento se il capo non viene smaltito;**
  - **documentazione idonea a comprovare l'eventuale iscrizione del singolo capo ad un Libro Genealogico/Registro Anagrafico relativo alla razza detenuta.**

**E. Perdita di animali non deambulanti** in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005 per la sola specie bovina

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l'evento;**
- b) **confermare la denuncia a mezzo fax o posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato di non trasportabilità e di idoneità alla macellazione redatto da Veterinario professionista.**

**F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum**

- a) **comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), l'evento;**
- b) **confermare la denuncia a mezzo fax o posta elettronica entro 48 ore lavorative successive a Generali Italia, con l'invio del certificato o relazione del Medico Veterinario Ufficiale ASL nella quale, sulla base della sintomatologia clinica riscontrata negli animali, si certifica la tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.**

#### **G. Mancata produzione di miele**

- a) comunicare immediatamente a mezzo e-mail all'agenzia di riferimento l'evento, completando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:
  - 1. la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare per consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento<sup>9</sup>;
  - 2. la richiesta di perizia di constatazione oppure di liquidazione;da confermare con l'invio, a mezzo e-mail, entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi di quanto segue, per ciascun apiario colpito:
  - modulo di denuncia sinistro, compilato e sottoscritto;
  - copia aggiornata della visura della B.D.A., aggiornata alla data del Sinistro;
- b) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali.
- c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno<sup>9</sup>;

- d) Non prelevare i melari dagli alveari dell'apiario sinistrato prima della rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 1.7 "Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari".  
L'agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Aderente/Assicurato la ricezione e il numero identificativo del sinistro comunicato a Generali Italia.

**L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia. Ogni diritto all'indennizzo viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.**

**Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento**

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Per la sola garanzia F – Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum, il valore assicurato per ciascun allevamento non può superare il 70% del valore complessivo dell'allevamento, con il limite massimo di euro 500.000.

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

**A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno**, per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic
Api	Stanziale e Nomade	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da F.A.	
Avicoli	Incubatoi	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.
	Per la produzione di carne - Polli		
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		
	Per la produzione di carne - Altre specie		
	Per la produzione di uova da cova		
	Per la produzione di uova da consumo		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.
Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	numero di fattrici da F.A.
	Da carne		
	Da latte		
Bufalini	Da latte		
Cunicoli	A ciclo aperto	numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato 1,5	numero dei fori fattrice
	A ciclo chiuso		
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.A.

Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
	Da latte		
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	numero di fattrici da F.A.
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	numero di fattrici (scrofe) da F.A.
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.

La quantità di latte assicurata è commisurata al numero delle fattrici, come riportato nel PGRA o, in alternativa, alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

<b>B - Perdita di animali di alto valore genetico</b> derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.	
Bovini	Il <u>numero dei Beni Assicurati</u> è pari alla sommatoria dei punti rank di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento superiore a 75, rilevato dalla documentazione dell'Associazione nazionale di Razza oppure al prodotto del numero di punti rank medi di stalla, eccedenti il valore di 75, per il numero di vacche, manze, manzette e vitelle presenti in allevamento
Bufalini	

<b>C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas</b> derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata	
Bovini	Il <u>numero dei Beni Assicurati</u> è pari ai q.li di reflui zootecnici dichiarati dall'Aderente/Assicurato nei limiti della media produttiva del triennio precedente, redatta in base ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) degli ultimi 3 anni.
Bufalini	
Suini	

<b>D - Evento predatorio da canide</b>	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.
Bufalini	
Equidi	
Ovini e Caprini	

<b>E - Perdita di animali non deambulanti</b> in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005	
Bovini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

<b>F - Perdita di animali, in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità</b> a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum	
Bovini e Bufalini	Numero di Capi presenti in allevamento riportati nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

<b>G - Mancata produzione di miele</b>	
Apiari Stanziali e Nomadi	numero di ALVEARI presenti in APIARIO da Fascicolo Aziendale.

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

<b>A - Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>B - Perdita di animali di alto valore genetico</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>C - Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>D - Evento predatorio da canide</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Prezzo Unitario (TABELLA "Valore Medio del capo")
<b>E - Perdita di animali non deambulanti</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
<b>F - Perdita di animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	X	Prezzo Unitario
<b>G - Mancata produzione di miele</b>	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (Kg)	X	Prezzo Unitario

**Art. 1.3 - L'Indennizzo dei danni**

- A. Abbattimento forzoso e Mancato reddito, entro i limiti della soglia di danno** derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria, a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata. L'indennizzo per le perdite parziali del valore del capitale zootecnico a seguito di **Abbattimento Forzoso** è pari al Valore ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo abbattuto, **disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria** di Abbattimento Forzoso, liquidato:
- mediante la **moltiplicazione per un valore massimo della Produzione Assicurata Unitaria**, espressa fino ad un massimo del 60%;
  - **tenendo conto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore ISMEA di ciascun capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria ( <b>max. = 60%</b> )
---------------------------------------	---	--	---	--

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

L'indennizzo per il **Mancato Reddito Basic** è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg. (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	---

L'indennizzo per il MANCATO REDDITO "BASIC" è calcolato come segue:

Fermo dell'allevamento a seguito di Abbattimento forzoso totale	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni annui)
---	---	--------------------	---	---

Mancata Produzione a seguito di Abbattimento forzoso parziale di fattrici	=	Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate	X	fattrici abbattute	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)
---	---	--	---	--------------------	---	--

Per la sola specie Cunicola, il numero massimo dei giorni indennizzabili è pari a 90.

**B - Perdita di animali di alto valore genetico** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

L'indennizzo per la perdita di animali di alto valore genetico a seguito di Abbattimento Forzoso è pari al prezzo unitario (Valore ISMEA del punto rank per la specie e razza di ogni capo abbattuto), disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria, liquidato mediante la seguente **moltiplicazione**:

Prezzo Unitario ( <u>Valore ISMEA di ogni punto rank</u> )	X	Sommatoria dei punti rank al netto dei primi 75	X	Produzione Assicurata Unitaria (fino ad un massimo del 60%)
---	---	---	---	--

**C. Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas** derivante dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

L'indennizzo per la Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa, fino ad un massimo di 180 giorni.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 giorni (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	--

L'indennizzo per il Mancato Reddito per Mancata produzione di reflui zootecnici per la produzione di biogas è calcolato come segue:

Indennizzo	=	Diaria giornaliera	X	n.° dei giorni di fermo dell'allevamento (con il limite di 180 giorni annui)
------------	---	--------------------	---	---

**D. Evento predatorio da canide.**

L'indennizzo per la morte o l'abbattimento d'urgenza causata da evento predatorio da canide, per le diverse specie assicurate, è pari al valore corrispondente alla categoria del capo sinistrato, moltiplicato per la Produzione Assicurata Unitaria:

Indennizzo	=	Valore tabellare del capo sinistrato	X	Produzione Assicurata Unitaria
------------	---	--------------------------------------	---	--------------------------------

Il valore del capo sinistrato è riportato nelle seguenti tabelle valori:

<b>BOVINI (categorie di età)</b>	<b>Bovini di razza Piemontese Non iscritti L.G.</b>	<b>Bovini di razza Piemontese Iscritti L.G.</b>	<b>Bovini meticci e di altre razze Non iscritti L.G.</b>	<b>Bovini di altre razze Iscritti LL.GG/ Registri Anagrafici e Bovini di Razze in via di estinzione</b>
Vitelli e vitelle Fino a 15 giorni	€ 400,00	€ 600,00	€ 200,00	€ 450,00
Vitelli e vitelle > 15 gg e fino a 6 mesi	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 600,00
Manzette > a 6 e fino a 12 mesi	€ 1.100,00	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 900,00
Manze e giovenche > 1 anno e fino a 18 mesi	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 900,00	€ 1.200,00
Vacche > 18 mesi fino a 10 anni	€ 1.400,00	€ 2.200,00	€ 1.200,00	€ 1.100,00
Vacche > 10 anni fino a 15 anni	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 600,00	€ 800,00

<b>OVINI (categorie di età)</b>	<b>Ovini di razza e ovini di razze in via di estinzione</b>	<b>Ovini meticci e di altre razze</b>
Agnelli e agnelle fino a 2 mesi	€ 80,00	€ 40,00
Agnelli e agnelle > a 2 e fino a 6 mesi	€ 100,00	€ 60,00
Adulti > a 6 mesi	€ 120,00	€ 90,00

<b>CAPRINI (categorie di età)</b>	<b>Caprini di razza e caprini di razze in via di estinzione</b>	<b>Caprini meticci e di altre razze</b>
Capretti fino a 2 mesi	€ 90,00	€ 50,00
Capretti > a 2 e fino a 8 mesi	€ 170,00	€ 100,00
Capre e becchi > a 8 mesi	€ 200,00	€ 80,00
Becchi > a 12 mesi	€ 240,00	€ 130,00

<b>EQUIDI (tutte le specie e età)</b>	<b>€ 675,00</b>

I valori sopra riportati sono stabiliti in misura forfettaria e comunque ricompresi entro i valori di mercato ISMEA, (sezione: prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587).

Si precisa che Generali Italia è impegnata:

In caso di smarrimento:

- **ad indennizzare il valore dei capi dispersi della specie ovina e caprina, in conseguenza di evento predatorio, regolarmente accertato dal Veterinario Ufficiale, per i quali è stata presentata regolare denuncia di smarrimento presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel limite massimo del 10% del numero dei capi riportati nel Certificato di assicurazione.**

In caso di diroccamento:

- **ad indennizzare solo se l'evento predatorio ha comportato il contestuale decesso e/o ferimento di animali presenti nel medesimo gregge/mandria, chiaramente riconducibili all'azione dell'Animale Predatore.**

In caso di danni derivanti dalle spese per la pratica dell'eutanasia e prestazioni medico veterinarie:

- **a rimborsare le prestazioni sostenute per i capi che hanno subito lesioni entro il 3° giorno dalla data di scoperta dell'evento predatorio, documentate da diagnosi veterinaria e comprovate da regolare fattura o ricevuta fiscale; le spese sostenute sono risarcite nella misura fissa di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun bovino ed equino ed euro 35,00 (trentacinque/00) per ciascun ovino e caprino.**

**E. Perdita di animali non deambulanti in conseguenza di abbattimento d'urgenza ai sensi del reg. CE 1/2005.**

L'indennizzo per l'Abbattimento di Animali non deambulanti è calcolato come segue:

Indennizzo per l'Abbattimento di Animali non deambulanti	=	Valore di mercato ISMEA di ciascun capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%)
--	---	---	---	---

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

**F. Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum.**

L'indennizzo a capo per la perdita di Animali in conseguenza di Morte e abbattimento di necessità a seguito di tossinfezione da neurotossina prodotta da Clostridium botulinum è pari al **Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo morto o abbattuto**, disponibile alla data del sinistro, **entro il limite assicurato di cui al precedente Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento - e con l'applicazione dello scoperto di cui al precedente Art. 3.1. – Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno.**

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto è considerato pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/razza/categoria di riferimento.

**G. Mancata produzione di miele.**

La determinazione del danno è stabilita direttamente da Generali Italia o dal perito da essa incaricato con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Il calcolo per la determinazione dell'Indennizzo dovuto a termini di polizza risulta dalla moltiplicazione seguente:

Indennizzo	=	% danno	X	Valore Assicurato Apiaro
------------	---	---------	---	--------------------------

#### **Art. 1.4 - Pagamento dell'Indennizzo**

Gli indennizzi, dovuti in base al presente Contratto, sono erogati direttamente all'Aderente/Assicurato a mezzo bonifico bancario, entro 120 giorni dalla data di accadimento dell'evento, solo se che tutta la documentazione del sinistro è stata consegnata a Generali Italia entro il 90° giorno.

Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l'indennizzo calcolato come indicato all'Art. 1.3 – L'Indennizzo dei danni - viene liquidato applicando i coefficienti riportati nelle tabelle di liquidazione sottostanti:

Allevamento di API. nomade o stanziale

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti delle api								
Ubicazione dell'Apiario		Tra il 01/10 e il 31/01	Tra il 01/02 e il 15/03	Tra il 16/03 e il 15/04	Tra il 16/04 e il 15/05	Tra il 16/05 e il 15/06	Tra il 16/06 e il 31/08	Tra il 01/09 e il 30/09
<b>NORD</b>	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	5%	30%	70%	150%	125%	30%
<b>CENTRO</b>	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	10%	40%	90%	150%	110%	30%
<b>SUD</b>	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	5%	20%	55%	140%	140%	70%	40%
<b>ISOLE</b>	(Sicilia e Sardegna)	10%	30%	55%	150%	145%	50%	40%

Allevamento Bufalini

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte	
Tra il 01/04 al 30/9	<b>1,1</b>
Tra il 1/10 e il 31/3	<b>0,9</b>

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra, di 120 giorni, viene ridotto a 30 giorni e decorre dalla data di accordo tra Generali Italia e l'Aderente/Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'Art. 1.5 - **Valutazione dei danni e arbitrato** - o all'esito dell'arbitrato irrituale.

Se è in corso un procedimento penale sulle cause del Sinistro, tale termine decorre dalla data di accertamento.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C

**Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato**

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione e/o trasformazione e/o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano **superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati** indicati nel Certificato di Assicurazione, **l'Indennizzo è ridotto in proporzione** al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra deve comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non ha provveduto può essere effettuata dal presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

---

<sup>1</sup> ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile


<sup>6</sup> ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile

<sup>7</sup> ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

<sup>8</sup> ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile

<sup>9</sup> ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 del Codice Civile

# Indice



## Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate - STRUTTURA E DEFINIZIONI PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2
DEFINIZIONI PER SPECIE	6

## Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO PAG.

 Che cosa è assicurato?	13
Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione	13
 Che cosa NON è assicurato?	15
Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia	15
 Ci sono limiti di copertura?	15
Art. 3.1 - Franchigia assoluta e scoperti	15
Con quali condizioni operative è prestata la garanzia	19
Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati	19

Art. 4.2- Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi	21
 Dove vale la copertura?	22
Art. 5.1 Validità territoriale	22
 Dove vale la copertura? - Quali obblighi ho?	22
Art. 6.1 - Obblighi derivanti dalla polizza	22
Art. 6.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	23
Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio	23
Art. 6.4 - Altre assicurazioni	23
Art. 6.5 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	24
Art. 6.6 - Legge applicabile e Foro competente	24
Art. 6.7 - Misure restrittive - Sanzioni internazionali	24
Art. 6.8 - Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie	24
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	25
Art. 7.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione	25
Art. 7.2 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	25
 Come posso disdire la polizza?	26
Art. 8.1 - Recesso - Diritto di Ripensamento	26
 Come posso disdire la polizza? - Quali obblighi ho?	26
Art. 9.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	27
Art. 9.2 - Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione	27
Art. 9.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente	27
Art. 9.4 - Oneri fiscali	28
<b>Attiva Zootecnia – Garanzie Integrative Non Agevolate - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>	<b>PAG.</b>
 Quali obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	29
Art. 1.1 - Obblighi in caso di sinistro	29
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento	31
Art. 1.3 - L'Indennizzo dei danni	33
Art. 1.4 - Pagamento dell'Indennizzo	36
Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato	37
<b>INDICE</b>	<b>39</b>



[generali.it](http://generali.it)

ATTIVA <sup>®</sup> i zootecnia



## Contratto di assicurazione per i danni da Epizootie e il rimborso dei Costi di Smaltimento

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

**Attiva ZOOTECHNIA Garanzie Agevolate** è una polizza che copre la perdita del valore degli animali assicurati a seguito di abbattimento forzoso per l'insorgenza di un focolaio epizootico, la perdita di reddito conseguente all'abbattimento forzoso e il rimborso dei costi di smaltimento degli animali deceduti in allevamento.

Le polizze del settore agricolo consentono di ottenere un contributo fino al 70% del premio pagato nel rispetto di alcuni vincoli amministrativi (Numero minimo garanzie, Soglia di danno, Assicurazione dell'intera produzione aziendale per la combinazione Comune/Prodotto, etc.).

**Un contratto semplice e chiaro:**

**Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.**

**Ultimo aggiornamento: 07.02.2025**



Scopri i vantaggi e i servizi di **Attiva ZOOTECHNIA** consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per i danni da epizootie e per i costi di smaltimento delle carcasse animali

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Zootecnia - Rischi Agevolati Collettivi"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori per i danni da epizootie e per i costi di smaltimento delle carcasse animali



## Che cosa è assicurato?

### Epizootie:

Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

Le coperture prestate sono le seguenti:

- ✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- ✓ **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.
- ✓ **Mancato Reddito "PLUS"**, la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico.

### Costi di Smaltimento:

Il rimborso del costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009 e s.m.i., con le seguenti garanzie:

- ✓ **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- ✓ **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**



## Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- × guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- × rischi atomici;
- × terrorismo, sabotaggio organizzato;
- × terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- × con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Contraente;
- × da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- × abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione sono sostenuti in forza di altra normativa vigente (solo per la garanzia Costi di Smaltimento);
- × dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali (solo per la Garanzia Costi Smaltimento);
- × in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia (solo per Garanzia Epizootie);
- × da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria (solo per Garanzia Epizootie);
- × ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- × direttamente o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- × da eventi non certi;
- × in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- × sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- × la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, gli Scoperti e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

! Le coperture agevolate dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito negli allevamenti zootecnici a seguito di Epizootie sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Aderente/Assicurato, cioè il limite di danno - stabilito in misura percentuale pari al 20% del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo.

! Per Franchigia si intende la quota di valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

! Per Limite di Indennizzo si intende il massimo importo indennizzabile da Generali Italia al netto di Franchigie e Scoperti. Nella garanzia Costi di Smaltimento equivale al massimale di rimborso.

! Per Scoperto si intende la percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.

! Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio italiano.



## Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la polizza, e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il certificato di adesione, hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.

### In caso di sinistro

#### Epizootie

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'Agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;
- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi.

#### Smaltimento

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33 il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'Agenzia di riferimento la necessità di inviare le carcasse animali all'impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando – quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/Regionale – il numero del Certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa Regionale.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



## Quando e come devo pagare?

- Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente;
- Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, nei termini concordati tra le parti con apposito accordo;
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
  - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
  - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia;
  - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione decorre nei confronti degli Aderenti/Assicurati dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con un periodo iniziale di inefficacia per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizootie, è variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato.
- La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, l'efficacia e la scadenza della copertura.



## Come posso disdire la polizza?

- La polizza Collettiva scade il 31 dicembre dell'annualità senza tacito rinnovo.
- Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione dell'intervento finanziario al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di rescindere dal contratto entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia.

# Assicurazione per i danni da epizoozie e per i costi di smaltimento delle carcasse animali

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Zootecnia - Garanzie Agevolate Collettive

data di aggiornamento: 07.02.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com) ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto

#### Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nel Certificato di Assicurazione.

Le Garanzie Abbattimento Forzoso e Mancato reddito "BASIC" sono prestate per le specie e le epizoozie specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Avicoli	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Cunicoli	Mixomatosi, Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e Caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky, Peste Suina Africana (esclusa Sardegna)		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI

La Garanzia mancato reddito "PLUS" è prestata per le specie, le tipologie produttive e le epizoozie specificate nella seguente tabella:

Specie	Tipologia produttiva	Epizoozia
Avicoli	Da carne (capponi, polli, tacchini, oche, altre specie) Da uova (da cova e da consumo)	Influenza aviaria, Malattia di Newcastle
Bovini	Da carne e da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini

Ovini e Caprini	Da carne e da latte	Scrapie, Afta Epizootica, Blue Tongue
Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky, Peste Suina Africana

Le garanzie Costi di Smaltimento sono prestate per le seguenti specie animali da reddito e relativi indirizzi produttivi:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo Per la produzione da vita - Incubatoi	Cunicoli	A ciclo aperto, a ciclo chiuso, da ingrasso
		Equidi	Da carne e da latte Da latte
		Ovini e Caprini	Da latte Da carne
Bovini	Da carne, ingrasso, da latte e da rimonta	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni), da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante), da ingrasso, Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da latte		

### Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per Aderenti/Assicurati non in possesso di tutti i seguenti requisiti comuni tutte le garanzie:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015,
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente;
- aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);  
**e per le sole epizootie**
- essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico; il possesso della miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate deve essere esteso a tutte le specie allevate all'interno della stessa unità di rischio (codice ASL)  
**e per i soli costi di smaltimento**
- aver sottoscritto per lo stesso allevamento almeno la copertura base per i danni diretti e/o indiretti di ordinanze Sanitarie.

### Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti

#### Epizootie Franchigia

È prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato, elevata al 20% per gli Allevamenti situati nelle aree a maggior rischio epidemiologico.

Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

#### Scoperto

Per i Sinistri relativi alle garanzie Abbattimento Forzoso e Mancato Reddito Basic e Plus, sull'importo del danno vengono applicati degli scoperti in base alla tabella riportata di seguito:

SCOPERTO	Presenza di Focolai nella provincia nei 12 mesi antecedenti	Assenza di Focolai nella provincia nei 12 mesi antecedenti
Aree a maggior rischio epidemiologico	30%	20%
Aree non a maggior rischio epidemiologico	10%	0

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area ai maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%; tale scoperto viene applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato uno scoperto fino al 20% in relazione al livello di qualifica genetica dell'allevamento.

#### Limite di indennizzo per allevamenti avicoli e suini

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più Sinistri subiti complessivamente da tutti gli allevamenti avicoli e suini assicurati nella polizza collettiva, un importo superiore a euro 1.000.000 per annualità assicurativa.

#### Smaltimento

##### Limite di indennizzo

Generali Italia è impegnata al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:

- massimale per Certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;
- massimale aggregato per i certificati con premio minimo pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti

Generali Italia è comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di categoria 2, con un massimo di 500 Kg, o di un solo capo per materiale di categoria 1, senza l'obbligo del reintegro del massimale.

#### Scoperto

Per la sola tipologia produttiva "incubatoi", alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, è applicato uno scoperto del 15%.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso per epizootie e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito da epizootie e dal costo di smaltimento carcasce.

### Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 19% del Premio imponibile pagato dal Contraente per la garanzia Epizootie e del 11% per la garanzia Smaltimento.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li><li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a>, nella sezione Reclami;</li><li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li></ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li><li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>


### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

<b>Mediazione</b>	<p>Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a></p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.</p> <p><b>Liti transfrontaliere</b></p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</p>

## REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

# Indice



## Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - STRUTTURA E DEFINIZIONI

PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

2

DEFINIZIONI

2

DEFINIZIONI PER SPECIE

7

## Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

PAG.

1 SEZIONE EPIZOOZIE

11



Che cosa è assicurato?

11

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

11



Che cosa NON è assicurato?

12

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

12



Ci sono limiti di copertura?

13

Art. 3.1 - Franchigia assoluta, scoperti, soglia di danno e limiti di indennizzo

13

Con quali condizioni operative assicuriamo?

15

Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati

15

Art. 4.2- Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi

16

	<b>Dove vale la copertura?</b>	17
	Art. 5.1 Validità territoriale	17
	<b>Che obblighi ho?</b>	17
	Che obblighi ha l'Assicuratore	
	Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza	17
	<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	18
	Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	18
	<b>2 - SEZIONE SMALTIMENTO</b>	18
	<b>Che cosa è assicurato?</b>	19
	Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	19
	<b>Che cosa NON è assicurato?</b>	19
	Art. 2.1 - Esclusioni	19
	<b>Ci sono limiti di copertura?</b>	19
	Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno	19
	<b>Con quali condizioni operative assicuriamo?</b>	20
	Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati	20
	Art. 4.2 - Allevamenti che possono essere assicurati	20
	Art. 4.3 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi	20
	<b>Dove vale la copertura?</b>	22
	Art. 5.1 Validità territoriale	22
	<b>Che obblighi ho?</b>	22
	Che obblighi ha l'Assicuratore	
	Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza	22
	<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	22
	Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	22
<b>Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI</b>		<b>PAG.</b>
	<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	24
	Art. 1.1- Durata della Polizza collettiva ad adesione	24
	<b>Come posso disdire la polizza?</b>	24
	Art. 2.1 - Recesso del Contraente	24
	<b>Quali sono i premi?</b>	24
	Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	24
	Art. 3.2 – Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione	26
	Art. 3.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente	26

Art. 3.4 Recesso – Diritto di ripensamento	27
Art. 3.5 - Oneri fiscali	27
 Che obblighi ho?	27
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 4,1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	27
Art. 4.2 - Altre assicurazioni	27
Art. 4.3 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	28
Art. 4.4 Legge applicabile e Foro competente	28
Art. 4.5 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	28
Art. 4.6 Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie	28

## **Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO** **PAG.**

### **1 - SEZIONE EPIZOOZIE** **29**

 Che obblighi ho?	29
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro	29
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento	30
Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni	31
Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo	32

### **2 - SEZIONE SMALTIMENTO** **33**

 Che obblighi ho?	33
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro	33
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento	34
Art. 1.3 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni	34
Art. 1.4 - Pagamento del rimborso	35

## **Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - NORME COMUNI PER I SINISTRI DI ENTRAMBE LE SEZIONI** **PAG.**

Art. 1.1 - Valutazione dei danni e arbitrato	35
--	----

## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### LA POLIZZA "ATTIVA ZOOTECNIA - RISCHI AGEVOLATI"

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso per epizoozie e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito da epizoozie e dal costo di smaltimento carcase.

È composta da due sezioni:

- Epizoozie: indennizza i danni conseguenti all'abbattimento degli animali allevati ordinato dall'Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell'allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell'Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizoozie assicurate.
- Smaltimento: indennizza i costi sostenuti dall'allevatore assicurato per rimuovere e distruggere, nei termini previsti dalla normativa, le carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali (mortalità ordinaria)

### FUNZIONAMENTO

L'allevatore sottoscrive un certificato di assicurazione che contiene, il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le specie assicurabili, per entrambe le sezioni, sono Avicoli, Bovini, Bufalini, Cunicoli, Equidi, Ovi-caprini e Suini. I camelidi possono essere assicurati per la sola sezione smaltimento.

La **sezione Epizoozie** può essere **acquistata anche indipendentemente dalla sezione Smaltimento** mentre la **sezione Smaltimento** può essere **acquistata solo in abbinamento alla sezione Epizoozie**.

Quando l'allevatore acquista la sezione Smaltimento viene attivato il servizio di call center, al quale si può rivolgere per denunciare un sinistro. Generali Italia provvede ad attivare la ditta che eroga il servizio di smaltimento per il ritiro della carcassa. Il costo del ritiro e della distruzione viene regolato direttamente tra la ditta e Generali Italia.

### AVVERTENZE

Per le Epizoozie il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando la sua entità supera il 20%. È la cosiddetta Soglia di danno.

È possibile integrare le prestazioni della sezione Epizoozie, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, acquistando una polizza Integrativa Non Agevolata.

## LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione "Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate" comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto "Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate" è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

Le Condizioni di assicurazione contengono:

le Definizioni comuni a tutte le Garanzie;

le Condizioni Specifiche delle Sezioni Epizootie e Smaltimento;

le Norme Comuni che operano per entrambe le sezioni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

le Norme che operano in caso di Sinistro.

## DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione "Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate" ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

<b>Abbattimento Forzoso</b>	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure;</li> <li>- abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.</li> </ul>
<b>Adeguamento Contrattuale</b>	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
<b>Aderente/Assicurato</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
<b>Agenzia</b>	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
<b>Allevamento</b>	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale e nell'Anagrafe Zootecnica.
<b>Allevamento Standard</b>	Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
<b>Animale o Capo</b>	L'individuo animale - della specie, razza e tipologia produttiva assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
<b>Annualità</b>	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.

<b>Area a maggior rischio epidemiologico</b>	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie. Le regioni o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".
<b>Assicurazione</b>	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
<b>Anagrafe Zootecnica</b>	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
<b>Beni Assicurati</b>	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
<b>Carcasse animali</b>	Animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto ma che non sono stati macellati per il consumo umano.
<b>Certificato di Assicurazione</b>	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
<b>Certificato di Variazione Contrattuale</b>	Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il Certificato di Assicurazione, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUA o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza.
<b>Ciclo e numero di cicli (di allevamento)</b>	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootecnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Per le garanzie relative alle Epizootie, ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
<b>Codice di Identificazione Aziendale</b>	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootecnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
<b>Contraente</b>	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
<b>Consistenza Zootecnica</b>	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootecnica.
<b>Costo di rimozione delle carcasse animali</b>	Costo sostenuto per il ritiro e il trasporto delle carcasse animali dall'allevamento all'impianto di trasformazione, a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
<b>Costo di distruzione delle carcasse animali</b>	Costo sostenuto per la distruzione delle carcasse animali presso l'impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa, a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
<b>Danno/Danni</b>	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
<b>Data di trasmissione telematica/Data di Notifica</b>	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica o tracciato informatico. In caso di rinnovo, <b>la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.</b>
<b>Decreto Prezzi</b>	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n. 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.)

<b>Divieto di Movimentazione</b>	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizoozia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni e latte.
<b>Fascicolo Aziendale (F.A.)</b>	E' il modello cartaceo ed elettronico ( D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
<b>Fermo dell'allevamento</b>	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria.
<b>Franchigia</b>	Quota del valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Focolaio</b>	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
<b>Impresa Erogatrice dei Servizi di Smaltimento (Rimozione e Distruzione)</b>	Impresa titolare di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
<b>Indennizzi Riservati</b>	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
<b>ISMEA</b>	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
<b>Maggiorazione Montana</b>	Maggiorazione di costo per ogni rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini <b>superiori ai 700 metri s.l.m.</b> per la Regione Piemonte, e <b>superiori ai 600 metri s.l.m.</b> per tutte le altre Regioni.
<b>Malattia Infettiva</b>	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
<b>Malattie Pandemiche</b>	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico,
<b>Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute</b>	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette.
<b>Mancato Reddito</b>	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermo dell'Allevamento;</li> <li>- Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute</li> </ul>
<b>Massimale</b>	Il massimale è la somma indicata nel Certificato di assicurazione che rappresenta la cifra massima rimborsabile da Generali Italia.
<b>Materiale di categoria 1</b>	Carcasse animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e degli equidi, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009.

<b>Materiale di categoria 2</b>	Carcasse animali delle specie avicola, cunicola e suina, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009																											
<b>Migliore qualifica sanitaria</b>	Status sanitario dell'allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.																											
<b>Ordinanze Sanitarie</b>	Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive																											
<b>Periodo di carenza</b>	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di notifica dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.																											
<b>Periodo di Osservazione della Sinistrosità</b>	Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale è disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa.																											
<b>Peso Convenzionale</b>	<p>Peso del capo morto al quale si attribuisce convenzionalmente un peso in base all'età alla morte.</p> <p>Ai fini della presente polizza e per le specie indicate i pesi convenzionali sono i seguenti:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Bovini e Bufalini</b></td> <td>Inferiore a 4 mesi</td> <td>100 kg</td> </tr> <tr> <td><b>Bovini e Bufalini</b></td> <td>Da 4 a 12 mesi</td> <td>180 kg</td> </tr> <tr> <td><b>Bovini e Bufalini</b></td> <td>Oltre 12 mesi</td> <td>400 kg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Equidi</b></td> <td>Inferiore/uguale a 4 mesi</td> <td>150 kg</td> </tr> <tr> <td><b>Equidi</b></td> <td>Superiore a 4 mesi</td> <td>500 kg</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Età</th> <th>Peso convenzionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ovi-caprini Camelidi</b></td> <td>Qualsiasi età</td> <td>30 kg</td> </tr> </tbody> </table>	Specie	Età	Peso convenzionale	<b>Bovini e Bufalini</b>	Inferiore a 4 mesi	100 kg	<b>Bovini e Bufalini</b>	Da 4 a 12 mesi	180 kg	<b>Bovini e Bufalini</b>	Oltre 12 mesi	400 kg	Specie	Età	Peso convenzionale	<b>Equidi</b>	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg	<b>Equidi</b>	Superiore a 4 mesi	500 kg	Specie	Età	Peso convenzionale	<b>Ovi-caprini Camelidi</b>	Qualsiasi età	30 kg
Specie	Età	Peso convenzionale																										
<b>Bovini e Bufalini</b>	Inferiore a 4 mesi	100 kg																										
<b>Bovini e Bufalini</b>	Da 4 a 12 mesi	180 kg																										
<b>Bovini e Bufalini</b>	Oltre 12 mesi	400 kg																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
<b>Equidi</b>	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg																										
<b>Equidi</b>	Superiore a 4 mesi	500 kg																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
<b>Ovi-caprini Camelidi</b>	Qualsiasi età	30 kg																										
<b>Piano Assicurativo Individuale (PAI)</b>	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.																											
<b>Premio di Polizza</b>	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.																											
<b>Prezzo Assicurativo Massimo</b>	Valore massimo determinato per garanzia, provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall'apposito <b>Decreto Prezzi</b> emesso annualmente dal MIPAAFT.																											
<b>Prezzo Unitario</b>	Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.																											
<b>Procedura Semplificata</b>	Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie, morti in allevamento, al fine di garantire una migliore operatività e tracciabilità del corretto smaltimento, ove previste (come da deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte, a titolo esemplificativo ma non limitativo)																											
<b>Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria per le garanzie relative alle Epizootie</b>	<p>Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione.</p> <p>È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.</p>																											

<b>Produzione Assicurata Unitaria per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento</b>	Peso medio in Kg di carcasse animali oggetto di rimozione e distruzione per ciascuna unità di bene assicurato, in relazione a ciascuna tipologia produttiva.
<b>Produzione Unitaria per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento</b>	È il prodotto aritmetico della Produzione Assicurata Unitaria moltiplicata per il numero di cicli di allevamento.
<b>Qualifica Sanitaria</b>	Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate.  Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
<b>Registro Anagrafico</b>	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.
<b>Registro di Carico e Scarico</b>	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
<b>Rimborsi Riservati</b>	Rimborsi non liquidati ma quantificati in base alla quantità di carcasse animali denunciate e al prezzo unitario indicato nel certificato di assicurazione, in ogni caso uguale o inferiore al Prezzo Assicurativo Massimo.
<b>Rimborso</b>	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro relativo alle garanzie Costo di rimozione e Costo di distruzione delle carcasse animali.
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Sequestro</b>	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Soglia di Danno</b>	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20% del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.
<b>Tasso di Premio</b>	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
<b>Ufficialmente Indenne</b>	Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.
<b>Valore Assicurato</b>	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva.
<b>Valore Assicurato Unitario – V.A.U.</b>	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
<b>Valore ISMEA</b>	Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587 <a href="http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484">http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484</a> (sezione: rimborsi animali)

## DEFINIZIONI PER SPECIE

### Allevamenti di Avicoli

<b>Accasamento</b>	Presenza in carico dei pulcini, per Partita.			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova</b> (riproduttori grand parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina).			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova</b> (riproduttori parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina).			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. - Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Femmine	8 kg	Misti	12 kg
	Maschi	19 kg		
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:			
	Tipol. Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria	Peso Macellazione
	Da rostitoria	1,6 kg	Da sezionare	4,0 kg
	Da arrosto	2,2 kg	Misto	2,7 kg
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg.			
<b>Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici.			

<b>Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
	Fase pollastra	Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività massima:			
	In gabbia	290 uovo/gallina	All'aperto	240 uovo/gallina
	A terra	270 uovo/gallina	Biologica	230 uovo/gallina
<b>Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi</b>	Allevamento la cui attività consiste nell'incubazione dell'uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debeccaggio, vaccinazione, inscatolamento.			
<b>Cassone Scarrabile</b>	Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica.			
<b>Ciclo Produttivo</b>	Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione.			
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.			

## Allevamenti di Bovini

<b>Allevamenti Bovini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Allevamenti Bovini da Carne</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita o da ingrasso o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione o al ristallo o alla macellazione.
<b>Allevamenti Bovini da Ingrassio</b>	<p>Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.</p> <p>Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostitutivi del latte (latte ricostruito).</li> <li>• Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante:</li> <li>• Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Allevamento da Rimonta</b>	Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non hanno partorito, comunque destinati all'inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne.
<b>Fattrice</b>	Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara.
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

## Allevamenti di Bufalini

<b>Allevamenti Bufalini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
<b>Fattrice</b>	Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.
<b>Partita</b>	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

## Allevamenti di Cunicoli

<b>Foro Fattrice</b>	Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto.
<b>Fattrice</b>	Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi.
<b>Valore da Macello</b>	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.
<b>Allevamenti cunicoli a ciclo aperto</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento.
<b>Allevamenti cunicoli a ciclo chiuso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione.
<b>Allevamento Cunicoli da ingrasso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione del capo macellato.

## Allevamenti di Equidi

<b>Equidi</b>	Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto).
---------------	---

## Allevamenti di Ovini e di Caprini

<b>Allevamenti Ovini e Caprini da Latte</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
---	--

<b>Allevamenti Ovini da Carne</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione.
<b>Capi Riproduttori</b>	Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi;</li> <li>- Arieti da 12 a 24 mesi;</li> <li>- Arieti oltre 24 mesi.</li> </ul>
<b>Pecore/Capre</b>	Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

## Allevamenti di Suini

<b>Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le <b>scrofe</b> da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
<b>Lattoni</b>	Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg.
<b>Magroni</b>	Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.
<b>Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le <b>scrofe</b> da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
<b>Suino leggero</b>	Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg.
<b>Suino pesante</b>	Capi grassi di peso superiore a 110 kg.
<b>Allevamenti Suinicoli da ingrasso.</b>	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente <b>soggetti svezzati</b> di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
<b>Allevamenti Suinicoli Multisede</b>	Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli:
Sottociclo di allevamento multisede	
<b>Scrofaia</b>	comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 7 kg.
<b>Svezzamento</b>	comprendente i suinetti dal peso di 7 fino a 35 kg.
<b>Magronaggio</b>	comprendente i suinetti dal peso di 35 fino a 90 kg.
<b>Finissaggio</b>	comprendente i suini dal peso di 90 fino a 150 kg e oltre.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

### 1 SEZIONE EPIZOOZIE



Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito "BASIC", la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky		SI
	Peste Suina Africana (ad esclusione della Regione Sardegna)		SI

3. Mancato Reddito "PLUS", la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico, per il quale è indennizzabile esclusivamente il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali.

**Cosa comporta il divieto di movimentazione?**

**Esempio:**

Per effetto dell'ordinanza sanitaria non si possono introdurre nuovi capi nell'allevamento con conseguente interruzione del ciclo produttivo e relativa perdita di reddito.

Le specie con indirizzo produttivo e le relative epizootie assicurabili, per il mancato reddito PLUS, sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Indirizzo Produttivo	Epizootia
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle
Bovini	Da carne Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Ovini e caprini	Da carne Da latte	Scrapie, Afta Epizootica, Blue Tongue
Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky Peste Suina Africana



Che cosa NON è assicurato?

**Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia**

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Contraente;
- f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- g) ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- h) da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- i) direttamente o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- j) da eventi non certi;

- k) in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia;
- l) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

**Art. 3.1 - Franchigia assoluta, scoperti, soglia di danno e limiti di indennizzo**

**- Franchigia Contrattuale per Focolaio**

I Sinistri relativi alle garanzie Mancato Reddito Basic e Plus sono indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato, elevata al 20% (venti per cento) per gli Allevamenti situati nelle aree a maggior rischio epidemiologico. Tale franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, se il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato al momento della sottoscrizione del Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

**- Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate**

Per i Sinistri relativi alle garanzie Abbattimento Forzoso e Mancato Reddito Basic e Plus, sull'importo del danno vengono applicati degli scoperti in base alla tabella riportata di seguito:

SCOPERTO	Presenza di Focolai nella provincia nei 12 mesi antecedenti	Assenza di Focolai nella provincia nei 12 mesi antecedenti
Aree a maggior rischio epidemiologico	30%	20%
Aree non a maggior rischio epidemiologico	10%	0

**Come intervengono franchigia e scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?**

**Esempio:**

Nella provincia in cui si trova l'allevamento assicurato contro la Brucellosi 8 mesi prima della sottoscrizione del Certificato si è verificato un Focolaio di Brucellosi

Valore stimato del danno: euro 40.000

Lo scoperto applicabile è pari al 10%;

Indennizzo: euro 40.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 36.000.

Se la provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo scoperto applicabile è il 30%, quindi:

Importo del Valore del Danno valutato in euro 40.000.

Scoperto applicabile è pari al 30%;

Indennizzo: euro 40.000 – 12.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 28.000.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area a maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%; tale scoperto viene applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Al fine delle presenti condizioni contrattuali, le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Specie	Epizoozia	Area a maggior rischio epidemiologico
Avicoli	Influenza Aviaria	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche
	Malattia di Newcastle	
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)	
Bovini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica	
Bufalini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica	
Cunicoli	Mixomatosi	Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche
	Malattia Emorragica Virale	
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	Piemonte, Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
Ovini e Caprini	Brucellosi e Afta Epizootica	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
	Scrapie, Blue Tongue	Tutta Italia
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky	Tutta Italia

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella seguente:

Livello acquisito		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V	Greggi aderenti al piano	20%

#### Soglia di Danno

Le coperture agevolate dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito negli allevamenti zootecnici a seguito di epizoozie, sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Aderente/Assicurato, calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

#### Limite di indennizzo per allevamenti avicoli e suini

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più Sinistri subiti complessivamente da tutti gli allevamenti avicoli e suini assicurati nella polizza collettiva, un importo superiore a euro 1.000.000 per annualità assicurativa. Nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili a termini di polizza, risulta essere superiore a detto limite, l'indennizzo dei sinistri viene liquidato proporzionalmente secondo le disposizioni di

cui all'art. 1.4 Pagamento del Rimborso /Indennizzo, della sezione "Norme operanti in caso di sinistro".

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

**Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati**

Per essere Aderente/Assicurato è necessario avere tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015,
- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale;
- c) essere Socio del Contraente;
- d) aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- e) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico; il possesso della miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate deve essere esteso a tutte le specie allevate all'interno della stessa unità di rischio (codice ASL).

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
<b>Avicoli</b>	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche	<b>Cunicoli</b>	A ciclo aperto A ciclo chiuso Da ingrasso
	Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo		<b>Equidi</b> Da carne
<b>Bovini</b>	Da carne Da latte Da rimonta	<b>Ovi caprini</b>	Da latte Da carne
	<b>Bufalini</b> Da latte		Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezzamento, Magronaggio e Finissaggio)

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva/Epizootia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata **solo nel caso in cui l'Aderente/Assicurato ha presentato copia**

del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale risulta che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

**In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive è superiore al valore di 500.000,00 euro può essere effettuata, dal personale tecnico incaricato dalla Direzione di Generali Italia, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità, una visita ispettiva da remoto o in presenza presso gli allevamenti oggetto della copertura.**

#### **Art. 4.2 - Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi**

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica, l'efficacia e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

- A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
- B) i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
  - L'indicazione delle garanzie prestate;
  - Il codice di identificazione aziendale;
  - Le date di notifica, efficacia e scadenza della copertura;
  - La Soglia di Danno;
  - La Franchigia e il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
  - Il Tasso di premio;
  - L'importo del Premo Dovuto (rateo di premio);
  - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
  - La presenza di polizze integrative non agevolate;
  - La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

**L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla Notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – [Zootecnia@generali.com](mailto:Zootecnia@generali.com) e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali appendici di variazione a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

### In quali casi si emettono appendici di variazione?

#### Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUA A o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Il termine inderogabile di emissione dei certificati di assicurazione scade il **31 ottobre, anticipato al 31 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.**

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

### Da quando decorre l'efficacia della copertura?

#### Esempio:

Allevamento di bovini sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tab. all'Art. 4.1) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tab. all'Art. 8.1):

- 1 aprile – l'Aderente sottoscrive il Certificato di Assicurazione e automaticamente alla stessa data viene inviata la Notifica della messa in copertura al Contraente
- In assenza di rifiuto della copertura da parte del Contraente nei 5 giorni successivi, la copertura si intende tacitamente accettata a far data dal 1 aprile
- 1 maggio – termina il periodo di carenza e inizia quello di efficacia della copertura



### Dove vale la copertura?

#### Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



### Che obblighi ho?

Come obblighi ho l'Assicurato

#### Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

- a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
- b) comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.  
Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. precedente art. 4.2) entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- d) consentire a personale autorizzato di Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;

- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato;
- j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

**Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione**

La copertura decorre dalla Data di notifica del Certificato di Assicurazione. Per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, la decorrenza viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno e cessa alla fine dell'anno. Se il medesimo aderente rinnova senza soluzione di continuità la copertura, con la stipula di un nuovo certificato l'anno successivo, non opera la carenza. Detti certificati di rinnovo, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla Carenza contrattuale, che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato:

<b>RISCHIO EPIDEMIOLOGICO</b>	<b>EFFICACIA GARANZIA</b> dalle ore 24:00 del	<b>AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (Vedi Art. 4.1)</b> <b>EFFICACIA GARANZIA</b> dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento.

La **scadenza** delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

**La garanzie sono efficaci esclusivamente se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.**

**Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la chiusura anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.**

## 2 - SEZIONE SMALTIMENTO



Che cosa è assicurato?

### Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza rimborsa il costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

- **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**

Le garanzie della polizza sono prestate per le seguenti specie animali da reddito:

- ✓ Avicoli
- ✓ Bovini
- ✓ Bufalini
- ✓ Cunicoli
- ✓ Equidi
- ✓ Ovini e Caprini
- ✓ Suini



Che cosa NON è assicurato?

### Art. 2.1 - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- rischi atomici;
- terrorismo, sabotaggio organizzato;
- terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;
- abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione sono sostenuti in forza di altra normativa vigente.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;
- da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi;
- dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali.
- in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

### Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno

Generali Italia è impegnata al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:

- **massimale per Certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;**

- **massimale aggregato per i certificati con premio minimo, indicato al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione, pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti.**

**Generali Italia è comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di categoria 2, con un massimo di 500 Kg, o di un solo capo per materiale di categoria 1, senza l'obbligo del reintegro del massimale di cui al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione.**

**Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.**

**Per la sola tipologia produttiva "incubatoi", alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, è applicato uno scoperto del 15%.**

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

**Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire**

**Per essere Aderente/Assicurato è necessario avere tutti i seguenti requisiti:**

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente;
- aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale;
- aver sottoscritto per lo stesso allevamento almeno la copertura base per i danni diretti e/o indiretti di ordinanze Sanitarie.

**Art. 4.2 - Allevamenti che possono essere assicurati**

**L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:**

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
<b>Avicoli</b>	Per la produzione di carne - Capponi	<b>Cunicoli</b>	A ciclo aperto
	Per la produzione di carne - Polli		A ciclo chiuso
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche	<b>Equidi</b>	Da ingrasso
	Per la produzione di carne - Altre specie		Da carne
Per la produzione di uova da cova	<b>Ovini e Caprini</b>	Da latte	
Per la produzione di uova da consumo		Da latte	
Per la produzione da vita - Incubatoi		Da carne	
<b>Bovini</b>	Da carne	<b>Suini</b>	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni)
	Da ingrasso		Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante)
	Da latte		Ingrasso
Da rimonta	Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)		
<b>Bufalini</b>	Da latte		

**Art. 4.3 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi**

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

- i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;

- B) i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
  - L'indicazione delle garanzie prestate;
  - Il codice di identificazione aziendale;
  - Le date di notifica e scadenza della copertura;
  - il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
  - Il Tasso di premio;
  - L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
  - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
  - La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

**L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

**Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.**

Il certificato, di nuova emissione o di rinnovo in continuità, si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – Zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali appendici di variazione a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

**In quali casi si emettono appendici di variazione?**

**Esempio:**

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 31 ottobre.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.



Dove vale la copertura?

#### **Art. 5.1 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



Obblighi derivanti dalla polizza

#### **Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza**

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

- a) comunicare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. successivo Art. 4,2 - Aggravamento e diminuzione del rischio) entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
- b) sottoscrivere la/le appendice/i di variazione contrattuale necessaria/e per l'adeguamento obbligatorio del massimale di cui al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione, solo se non vi ha già provveduto il Contraente;
- c) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, alla vigente normativa in materia di sanità animale e anagrafe zootecnica;
- d) consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e ad esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie, anagrafiche e zootecniche richieste da Generali Italia e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico – sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha presentato il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere una appendice di variazione contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritta dall'Aderente/Assicurato.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Il Contraente è tenuto a validare le appendici di variazione contrattuale necessarie per l'adeguamento obbligatorio del massimale di cui al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione**

La copertura decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. Per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, la decorrenza viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno e cessa alla fine dell'anno. Detti certificati di rinnovo, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità
3. cessione a un componente del nucleo familiare;

4. cambio anagrafico del codice CUA;A;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

**Le garanzie sono efficaci esclusivamente se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente**

**Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso; tale facoltà non è operativa nel caso in cui l'importo dei Sinistri già liquidati da Generali Italia relativamente al/ai contratto/i in oggetto risulti superiore massimale di rimborso.**

## NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI



Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 1.1- Durata della Polizza collettiva ad adesione

La Polizza decorre dalle ore 00:00 del 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

### Art. 2.1 - Recesso del Contraente

Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione del contributo agevolato sul premio erogato ai sensi della vigente normativa al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di recedere dal contratto **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia.**

In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Il premio dovuto per tale periodo di copertura è:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

**Resta inteso che, a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti dall'altra, non è più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti in caso di polizza collettiva ad adesione.**



### Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

#### EPIZOOZIE

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo del Certificato di assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel Certificato di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Esempio di calcolo del premio

Valore assicurato: 100.000 euro

Tasso di tariffa: 0,24%

Premio: euro 100.000 x 0,24% = euro 240

In caso di cessazione anticipata della copertura e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente:

- nei casi di subentri per morte/eredità;
- nei casi di cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- nei casi di cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell'allevamento ma non

- dell'allevamento fisico;
- d. nei casi nei quali si può configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'allevamento;
- il premio dovuto è calcolato come segue:
- per l'Aderente/Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione;
  - per l'Aderente/Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

**Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro**

Durata del rischio dell'assicurato cessante: dal 1° gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità  
Durata del rischio dell'assicurato subentrante dal 1° aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità  
Premio annuo euro 240  
Premio a carico dell'assicurato cessante:  $3/12 \times \text{euro } 240 = \text{euro } 60$   
Premio a carico dell'assicurato subentrante:  $9/12 \times \text{euro } 240 = \text{euro } 180$

**Il Premio annuo minimo**

E' stabilito un premio minimo di € 20,00 per ciascun Certificato.

**SMALTIMENTO**

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Nel caso di ubicazione dell'allevamento in comuni situati ad altitudini superiori ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, e superiori ai 600 metri s.l.m. per tutte le altre Regioni, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana.

Per gli Allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini inferiori ai ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, tale maggiorazione viene applicata in misura proporzionale al periodo di eventuale alpeggio.

Il **Premio Annuo del Certificato di Assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo** di copertura è calcolato in pro rata (Premio rateo), espresso in 360 giorni per anno, dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

**Esempio di calcolo del premio**

Valore assicurato: 2.000 euro  
Tasso di tariffa: 4%  
Premio annuo:  $\text{euro } 2.000 \times 4\% = \text{euro } 80$  (premio giornaliero 0,22 euro)  
Data di notifica 1° maggio. Durata del periodo di rischio 1/5 – 31/12 pari a 244 giorni  
Rateo di premio:  $\text{euro } 0,22 \times 244 = \text{euro } 53,68$

Per gli Allevamenti in cui viene interrotto lo Smaltimento delle carcasse animali per alcuni periodi dell'anno, a causa del conferimento delle carcasse stesse ad impianti per la produzione di esche da pesca, è possibile apportare una riduzione di premio proporzionale al periodo di cessazione del rischio, che l'Agenzia può richiedere alla Direzione fornendo copia di autodichiarazione di conferimento di carcasse animali per la produzione di esche da pesca. Per le coperture con un periodo di osservazione uguale o superiore a sei mesi, il premio dovuto è determinato sulla base della sinistrosità pregressa, come regolato dal successivo paragrafo – Adeguamento delle condizioni di rinnovo.

**Il Premio annuo minimo**

E' stabilito un premio minimo non inferiore a € 50 per Certificato.

**Il reintegro del massimale**

In caso di esaurimento del massimale, l'Aderente/Assicurato o il Contraente è tenuto al tempestivo adeguamento contrattuale per il reintegro del massimale che:

- avviene tramite una appendice di variazione contrattuale emessa da Generali Italia e sottoscritta dall'Aderente/Assicurato o accettato dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale;

- comporta la riattivazione della garanzia se è stata sospesa a causa del raggiungimento del massimale di rimborso;
- implica il pagamento di un premio pari a quello di prima emissione.

**I certificati emessi con i premi minimi annui di cui sopra non sono sottoposti all'obbligo di reintegro del massimale.**

All'Aderente/Assicurato è altresì concessa la facoltà di procedere all'adeguamento dell'importo massimo rimborsabile di cui all'**Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno**, anche in assenza di superamento della soglia di sinistrosità del 170%.

#### **Adeguamento delle condizioni di rinnovo**

Generali Italia, elabora i preventivi di eventuale rinnovo per la successiva annualità - per ciascun Allevatore, Allevamento, specie e tipologia produttiva - sulla base dei rimborsi e dei premi registrati nel Periodo di osservazione della sinistrosità in base al rapporto percentuale tra:

- S: Importo totale dei rimborsi liquidati e riservati;
- P: l'importo totale dei premi dovuti.

#### **Art. 3.2 – Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione**

**Se il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emette un Decreto che modifica i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio deve essere conseguentemente adeguato. A tal fine, Generali Italia emette un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo aggiornato, che l'Aderente/Assicurato deve sottoscrivere entro 15 giorni dalla data della variazione contrattuale.**

**In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice al Certificato di adesione da parte dell'Aderente/Assicurato, in caso di sinistro, Generali Italia indennizza il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.**

Esempio di riduzione proporzionale dell'indennizzo a seguito mancata accettazione variazione prezzo

Premio originario alla stipula del contratto; euro 1.000.

Adeguamento di premio richiesto a seguito di nuovo decreto ministeriale in corso di anno: euro 2.000

Rapporto fra premio originario e premio adeguato: 0,5

Valore indennizzo: 5.000 euro

Valore indennizzo ridotto proporzionalmente: euro  $5.000 \times 0,5 = 2.500$  euro

#### **Art. 3.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente**

Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente.

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, **nei termini concordati tra le parti** con apposito accordo

Se il Consorzio di difesa Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze<sup>1</sup>,

Il premio o le rate di premio possono essere pagati dal Contraente all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento

dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;

- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

#### **Art. 3.4 Recesso – Diritto di ripensamento**

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com)) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Aderente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

#### **Art. 3.5 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa?

#### **Art. 4,1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>2</sup>.**

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.<sup>3</sup>

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato<sup>4</sup> e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 4.2 - Altre assicurazioni**

Il Contraente o Aderente/Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Se omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.<sup>5</sup>

#### **Art. 4.3 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Aderente/Assicurato sono tenuti, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto**.

#### **Art. 4.4 Legge applicabile e Foro competente**

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale **deve essere preceduta dal procedimento di mediazione** avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

#### **Art. 4.5 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali**

**Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.**

#### **Art. 4.6 Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie**

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei Sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

### 1 - SEZIONE EPIZOOZIE



Generali Italia  
Via Sallustiana 100 - 00100 Roma

#### Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

##### L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente e telefonicamente l'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Aderenti/Assicurati, e all'Agenzia di riferimento, da confermare con l'invio, tramite posta elettronica, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi:
  - dell'esito delle prove sierologiche riferite alle epizoozie assicurate relative agli ultimi 5 anni;
  - di tutte le comunicazioni, le disposizioni e le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
  - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Fascicolo Aziendale e dall'estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti, aggiornati alla data del Sinistro (ove non presente l'estratto della B.D.N., copia cartacea del registro di carico e scarico degli animali);
- comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
- per le specie sotto riportate, consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i seguenti documenti:

Avicoli	Cunicoli
<ol style="list-style-type: none"> <li>Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni;</li> <li>Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium;</li> <li>Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall' ASL competente;</li> <li>Autocertificazione rilasciata dall'Aderente/Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione;</li> <li>Modelli 4 e bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni;</li> <li>Dichiarazione inerente alla data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di copertura delle garanzie;</li> <li>Documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppi MEV e MEV2, vidimata dalla ASL competente;</li> <li>referto dell'I.Z.S. di riferimento che attesti la presenza della malattia assicurata;</li> <li>relazione medico veterinaria che certifichi la necessità di procedere con l'abbattimento di tutti i capi;</li> <li>Documentazione relativa alla macellazione e allo smaltimento dei capi abbattuti.</li> </ol>

- seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- consegnare a GENERALI ITALIA S.P.A. per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione, trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.

**L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.**

Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

**Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento**

Il **Valore Assicurato dell'allevamento**, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il **numero dei Beni Assicurati** è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente, le consistenze zootecniche devono essere espresse per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic	Mancato Reddito Plus
Avicoli	Incubatoi	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.	
	Per la produzione di carne - Polli			
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche			
	Per la produzione di carne - Altre specie			
	Per la produzione di uova da cova			
	Per la produzione di uova da consumo		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.	
Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.		
	Da carne			
	Da latte			
Bufalini	Da latte			numero di fattrici da F.A.
Cunicoli	A ciclo aperto	numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato per 1,5	numero dei fori fattrice	garanzia non prestata
	A ciclo chiuso			
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
	Da latte			
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	numero di fattrici da F.A.	
	Da carne			
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	numero di fattrici (scrofe) da F.A.	
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.	

La quantità di latte assicurata è commisurata al numero delle fattrici, come riportato nel PGRA o, in alternativa, alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, mancato reddito Basic e mancato reddito Plus è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------

**Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni**

Generali Italia non è impegnata per indennizzi superiori al valore assicurato per ciascuna garanzia.

**Abbattimento Forzoso**

L'indennizzo per le perdite totali o parziali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore di mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo abbattuto, **disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria** di Abbattimento Forzoso, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione per il valore della Produzione Assicurata Unitaria** presente sul Certificato di assicurazione, espressa fino ad un massimo del 60%,
- **tenendo conto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore di mercato ISMEA del capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%)
---------------------------------------	---	--	---	---

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto viene considerato come pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/categoria di riferimento.

**Mancato Reddito "BASIC"**

L'indennizzo per il Mancato Reddito Basic è proporzionale al numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria, emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni <u>indennizzabili</u> )
--------------------	---	------------------------------------	---	---

L'indennizzo per il **MANCATO REDDITO "BASIC"** è calcolato come segue:

Fermo dell'allevamento a seguito di Abbattimento forzoso totale	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni annui)
Mancata Produzione a seguito di Abbattimento forzoso parziale di fattrici	=	Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate	X	fattrici abbattute X n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)

**Mancato Reddito "PLUS"**

L'indennizzo della garanzia facoltativa per il Mancato Reddito Plus è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, in seguito al Sequestro dell'allevamento, per il quale è indennizzabile esclusivamente il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	--

L'indennizzo per il **MANCATO REDDITO "PLUS"** è calcolato come segue:

Divieto di Movimentazione	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)
---------------------------	---	--------------------	---	--

Il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali è prestato nei limiti dei danni realmente subiti e comprovabili da documentazione ufficiale.

**Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche di queste Garanzie, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro trenta (30) giorni direttamente all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento:**

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

**Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.**

Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l'indennizzo calcolato come indicato all'art. 1.3 **Il Rimborso / Indennizzo dei danni** viene liquidato applicando i coefficienti riportati nelle tabelle di liquidazione sottostanti:

Allevamento Bufalini da Latte

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte	
Tra il 01/04 al 30/9	1,1
Tra il 1/10 e il 31/3	0,9

Per i soli **allevamenti avicoli e suini**, nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili a termini di polizza, risulta essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dal precedente art. 3.1 "**Limite di Indennizzo per allevamenti avicoli e suini**" pari a euro **1.000.000**, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono **ridotti proporzionalmente**. **Pertanto, la liquidazione per tali sinistri avviene per tutti gli assicurati al termine dell'annualità assicurativa, ovvero quando viene determinato l'importo complessivo indennizzabile a termini di polizza.**

### Come opera il Limite di indennizzo per allevamenti avicoli e suini?

#### Esempio:

Per le garanzie “**Epizoozie**” Generali Italia ha ricevuto complessivamente 20 denunce di sinistro relative ad allevamenti avicoli e suini indennizzabili ciascuna per euro 125.000 e per un totale, quindi, di euro 2.500.000.

Raggiunto il limite pari a euro 1.000.000, gli indennizzi vengono ricalcolati in base al rapporto tra limite 1.000.000 e valore complessivo degli indennizzi pari a 2.500.000.

Ad esempio:

Limite di indennizzo = 1.000.000 di euro

sinistri indennizzabili = 2.500.000 di euro

percentuale di indennizzabilità di ogni sinistro = 40% (1.000.000/2.500.000)

Ciascun sinistro di euro 125.000 viene liquidato per un importo pari a euro 50.000 (125.000x40%)

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra decorre dalla data del raggiungimento dell'eventuale accordo tra Generali Italia e l'Aderente/Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'art. 1.5 **Valutazione dei danni e arbitrato** o all'esito dell'arbitrato irrituale.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

## 2 - SEZIONE SMALTIMENTO



Che obblighi ho?

Che obblighi ho l'Impresa?

### Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati **la necessità di inviare le carcasse animali** all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, precisando:

a. **il Codice ASL dell'allevamento e il nominativo di chi effettua la denuncia;**

b. **per il materiale categoria 1**

Il numero riportato sul **marchio auricolare e la data di nascita** del/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di marchio auricolare deve essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito.

Se il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato è superiore a quello denunciato, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

c. **Per il materiale di categoria 2**

Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi) per i quali è adottata la procedura prevista nel precedente punto a, stima accurata del **quantitativo di materiale da smaltire**, nonché il relativo numero di capi.

Se il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, è superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Ove sussista un giustificato motivo, l'Aderente/Assicurato può richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario di Generali Italia.

Solo se espressamente richiesto da Generali Italia, l'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento deve provvedere entro le 72 ore lavorative successive all'invio degli scontrini delle pesate dell'automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall'azienda.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia. Ogni diritto al Rimborso viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

**Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento**

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

<b>Valore Assicurato dell'allevamento</b>	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
---	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi (presenti in allevamento e riportati nel Fascicolo Aziendale)
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrassio, Multisede (Svezzamento/Magronaggio/Finissaggio)	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multisede Scrofaia)	Numero delle scrofe

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

<b>Valore Assicurato Unitario (VAU)</b>	=	Produzione Assicurata Unitaria (PAU)	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario
---	---	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

Nel solo caso di ubicazione dell'allevamento in comune situato ad altitudine superiore ai 700 m, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana, nei limiti indicati nel decreto prezzi vigente.

**Art. 1.3 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni**

Il rimborso dei costi di Rimozione e di Distruzione è effettuato sulla base di fatture fiscalmente valide. Il calcolo per la determinazione del rimborso dovuto a termini di polizza risulta dalla moltiplicazione seguente:

<b>Rimborso</b>	=	Kg di carcasse animali	X	Prezzo al kg
-----------------	---	------------------------	---	--------------

La quantità di carcasse animali oggetto del rimborso, espressa in Kg, è dedotta dal Documento di Trasporto e dalla fattura, ferma la procedura regolata dal precedente **Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro**.

Il prezzo al kg adottato nel calcolo è il minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel Certificato di Assicurazione e il

Prezzo assicurativo massimo.

Nei casi di rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini **superiori ai 700 metri s.l.m.** per la Regione Piemonte, e **superiori ai 600 metri s.l.m.** per tutte le altre Regioni, è riconosciuta la Maggiorazione Montana.

Il costo dell'IVA riportato in fattura è rimborsato nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile.

Il regime IVA indicato dall'Aderente/Assicurato nel Certificato di Assicurazione ha validità contrattuale per l'intera annualità.

Sono rimborsabili anche le fatture i cui costi unitari sono espressi a capo, solo se il quoziente della divisione tra il costo per il capo e il corrispondente Peso Convenzionale, è inferiore o uguale al minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel Certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.

In tutti i casi sono rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da imprese regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.l.m.

#### **Art. 1.4 - Pagamento del rimborso**

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche di queste Garanzie, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

**Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.**

Resta salvo il diritto di rivalsa di Generali Italia nel caso in cui non è verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse animali dall'Allevamento Assicurato all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento, ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

## **NORME COMUNI PER I SINISTRI DI ENTRAMBE LE SEZIONI**

#### **Art. 1.1 - Valutazione dei danni e arbitrato**

L'ammontare del Danno è valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione, trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

**In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.**

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte ha 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi ha provveduto può essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà,

indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. **Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.**

**La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.**

---

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

<sup>2</sup> ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 1897 del Codice

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.



[generali.it](http://generali.it)

# ACTIVE ZOOTECNIA

## API - CARE



Contratto di assicurazione che assicura gli allevatori di Api per i danni da EPIZOOZIE e da MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle definizioni

Active ZOOTECNIA API - CARE è una polizza agevolata per la copertura dei danni derivanti da Epizoozie e Riduzione della Produzione di Miele.

Le polizze del settore agricolo consentono di ottenere un contributo fino al 70% del premio pagato nel rispetto di alcuni vincoli amministrativi (Numero minimo garanzie, Soglia di danno, Assicurazione dell'intera produzione aziendale per la combinazione Comune/Prodotto, etc.).

*Un contratto semplice e chiaro:*

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.*

Ultimo aggiornamento: 19.10.2024



Scopri i vantaggi e i servizi di Active ZOOTECNIA API - CARE consultando questo set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI

DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. [cattolica.it](http://cattolica.it)

scarica l'app     

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione per danni derivanti da Epizootie e Riduzione della Produzione di Miele

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Active Zootecnia API - CARE"

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori di Api per i danni da EPIZOOZIE e da MANCATA PRODUZIONE DI MIELE.



## Che cosa è assicurato?

Generali Italia S.p.A. presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati in polizza.

### ✓ Garanzia per le Epizootie:

Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento o apiario in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootica assicurata.

Le coperture prestate sono le seguenti:

✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;

### ✓ **Mancato Reddito**, la perdita di reddito conseguente:

- o al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari oppure
- o al divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico

### ✓ **Garanzia per la Mancata produzione di Miele:**

La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano;

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

- ✓ Precipitazioni piovose;
- ✓ Temperature critiche;

2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

- ✓ Gelo;
- ✓ Brina;
- ✓ Siccità.
- ✓ Eccesso di pioggia

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.



## Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio Italiano.



## Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la Polizza e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il certificato hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- L'Aderente/Assicurato deve essere in regola con le leggi che regolano la vigilanza veterinaria e quelle relative all'anagrafe apistica.
- Al personale autorizzato dalla Società deve essere consentito l'accesso alla documentazione inerente i beni assicurati e la visita presso gli apiari in copertura.
- assicurare tutti gli alveari e tutti i cicli produttivi annuali, con la sola esclusione degli sciami, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
- In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve comunicare l'evento immediatamente e telefonicamente all'agenzia di riferimento.



## Quando e come devo pagare?

- Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente
- Il Contraente può effettuare il pagamento del premio tramite un unico versamento oppure tramite rate di premio alle scadenze pattuite.
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
  - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
  - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia;



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

- L'Assicurazione decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'adesione dell'Aderente/Assicurato alla polizza.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizootie, varia tra 30 e 120 giorni, in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, mentre per le garanzie relative alla Mancata Produzione di Miele è di tre giorni.
- La scadenza delle garanzie per le epizootie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione, mentre per la mancata produzione di miele è funzione della zona geografica e del periodo di fioritura delle tipologie floreali assicurate e comunque entro le ore 12 del 30 settembre.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, la decorrenza e la scadenza della copertura.

# Assicurazione per i danni da EPIZOOZIE e da MANCATA PRODUZIONE DI MIELE.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Produttore: Active Zootecnia API - CARE

Edizione: 19.10.2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) - PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 9.429.811.395 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.995.660.253 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.162.766.397

Requisito patrimoniale minimo: € 3.251.273.187

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 17.790.889.284

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

Generali Italia indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

### Epizoozie

L'assicurazione è prestata per le garanzie:

1. **Abbattimento Forzoso**, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente:
  - a. al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o
  - b. alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari.

Le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono le seguenti:

- Peste Americana
- Peste Europea
- Aethinia Tumida
- Tropilaelaps

Il **Valore Assicurato dell'apiario**, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il numero degli alveari assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale oppure in anagrafe apistica nazionale, corrispondenti ad un ciclo produttivo.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito Basic e Mancato Reddito Plus è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Abbattimento Forzoso	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
Mancato Reddito	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di autodichiarazione da parte dell'Aderente/Assicurato di produzione di miele, di cui al precedente art. 8, punto c).
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

#### Mancata produzione di Miele

La garanzia è prestata per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1. L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:
  - **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
  - **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
2. La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:
  - **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
  - **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
  - **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
  - **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Il Valore Assicurato dell'Apiario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti.

Il Valore Assicurato Unitario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario (€)
----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio.

#### Epizootie e Mancata Produzione di Miele

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
- da malattie preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'Allevamento o Apiario non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi.

#### Epizootie

L'assicurazione non comprende i danni:

- in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.  
Resta altresì specificatamente convenuto che:
  - sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
  - la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

### Epizootie

#### Franchigia/scoperto

E' prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10%.

Per gli Apiari ubicati in province nelle quali si è verificato un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente viene applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

#### Soglia di Danno

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche). Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla produzione aziendale ordinaria

### Mancata Produzione di Miele

#### Franchigia/scoperto

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele vengono indennizzati al netto di franchigie sul valore assicurato e scoperti sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
A	pari a zero	0%	5%
B	inferiore al 20%	1%	10%
C	compreso tra 20% e inferiore a 40%	2%	15%
D	compreso tra 40% e inferiore a 60%	3%	20%
E	compreso tra 60% e inferiore a 80%	4%	25%
F	uguale o superiore a 80 %	5%	30%

#### Limiti di indennizzo

Generali Italia è impegnata per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio dovuto per il periodo di copertura.

#### Soglia di Danno

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche). Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla produzione aziendale ordinaria.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di sinistro</b>  <b>Epizootie</b>  L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicare immediatamente e telefonicamente all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi;</li> <li>- comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso degli alveari infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;</li> </ul> <p><b>Mancata produzione di Miele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 2 (due) giorni da quando ne ha avuto conoscenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare al fine di consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e</li> <li>b) se intende richiedere la perizia di constatazione oppure di liquidazione;</li> </ul> </li> <li>b) consentire al personale incaricato dalla Società ogni verifica inerente all'Allevamento o Apiario colpito da Sinistro,</li> </ul> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non presente</p> <p><b>Prescrizione</b></p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia liquida l'Indennizzo direttamente all'Aderente/Assicurato a termini di Lettera d'Intesa sottoscritta con il Contraente della polizza, a partire dal 16 dicembre 2021 ed entro e non oltre i 15 giorni da detta data.

## Quando e come devo pagare?

Premio	<p><b>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue.</b></p> <p>Generali Italia e il Contraente provvedono in accordo tra loro, all'adeguamento dei prezzi unitari di tutte le garanzie, entro 15 giorni dall'emissione del Decreto dei Prezzi Assicurativi massimi validi per il Piano di Gestione del Rischio dell'annualità successiva.</p>
Rimborso	Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>
Sospensione	Non prevista



## Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il Certificato di Assicurazione è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del Certificato di Assicurazione con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Non prevista



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, apicoltori, che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo a protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso per epizootie e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito da epizootie e dalla mancata produzione di miele.

## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Epizootie	19,0%
Mancata Produzione di Miele	11,0%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"><li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li><li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.cattolica.it">www.cattolica.it</a>, nella sezione Reclami;</li><li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a>.</li></ul> La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.  Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.  I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: <ol style="list-style-type: none"><li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) copia del reclamo presentato a ... o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li><li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol> Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a> ).

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a> Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia
<b>Negoziazione assistita</b>	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato. <b>Liti transfrontaliere</b> Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### **LA POLIZZA “ACTIVE ZOOTECCNIA API - CARE”**

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del premio

È composta da due sezioni:

- Epizootie: indennizza i danni conseguenti all'abbattimento degli animali allevati ordinato dall'Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell'allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell'Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizootie assicurate.
- Mancata produzione di miele: indennizza le perdite economiche derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata da fenomeni stagionali avversi

### **FUNZIONAMENTO**

L'apicoltore sottoscrive un certificato di assicurazione che contiene, il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

La Mancata produzione di miele viene indennizzata se è conseguente a fenomeni stagionali avversi, identificati in polizza, quali ad esempio il gelo o le precipitazioni persistenti, che limitano l'attività di bottinatura delle api o intervengono negativamente sulla produzione di nettare delle piante. L'entità del danno viene accertata mediante perizia tecnica.

La garanzia varia in considerazione della regione in cui sono ubicati gli alveari, della tipologia di conduzione degli apiari (nomadi o stanziali), e del tipo di pianta che produce il nettare da cui ha origine il miele (Castagno, Acacia, Agrumi, etc).

### **AVVERTENZE**

Sia per le Epizootie che per le Mancata produzione di miele il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando la sua entità supera il 20%. È la cosiddetta Soglia di danno.

**Le due sezioni devono essere acquistate congiuntamente ed è possibile integrarne le prestazioni, per i danni che non raggiungono la Soglia di danno, acquistando una polizza “Attiva Zootecnia – Non Agevolata”.**

## LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione "Active Zooteccnia API - CARE" comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto "Active Zooteccnia API - CARE" è composta da DIP e DIP Aggiuntivo. La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

### DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione "Active Zooteccnia API - CARE" ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

<b>Abbattimento Forzoso</b>	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'Apiario dovuta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbattimento parziale o totale degli alveari dell'Apiario, in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria; oppure</li> <li>- abbattimento o soppressione delle colonie comunque finalizzato al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.</li> </ul>
<b>Adeguamento Contrattuale</b>	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
<b>Aderente/Assicurato</b>	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
<b>Agenzia</b>	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che si occupa della distribuzione delle Polizze con mandato di Generali Italia S.p.A.
<b>Andamento Stagionale Avverso</b>	Indica un andamento stagionale sfavorevole alle specie botaniche dalle quali le api raccolgono il nettare per la produzione di miele, identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita delle piante nettariifere. Esso è identificato sulla base dell'alterazione di parametri - ricompresi nell'indice meteorologico o in parte di esso - che si discostano significativamente dalla curva ottimale per una determinata specie vegetale o coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla secrezione nettariifera.
<b>Allevamento apistico</b>	L'insieme di uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario, individuato da un <b>codice univoco identificativo</b> ai sensi delle vigenti "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale normativa di cui al D.M. 4/12/2009". Gli apiari assicurati e la relativa consistenza devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Apistica Nazionale.
<b>Alveare</b>	L'insieme dell'arnia con la colonia delle api.
<b>Apiario</b>	L'insieme degli alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice univoco identificativo del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'apiario, ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale approvato con decreto del 11/8/2014.
<b>Annualità</b>	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e la scadenza della garanzia.

<b>Anterischio</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura.										
<b>Area a maggior rischio epidemiologico</b>	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizoozie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive e franchigie. Le regioni e/o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".										
<b>Area ad andamento stagionale omogeneo</b>	Area geografica caratterizzata da andamento stagionale similare: <table border="1" data-bbox="459 539 1481 741"> <tr> <td>Nord-Ovest</td> <td>Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia</td> </tr> <tr> <td>Nord-Est</td> <td>Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna</td> </tr> <tr> <td>Centro</td> <td>Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio</td> </tr> <tr> <td>Sud</td> <td>Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>Sardegna</td> </tr> </table>	Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna	Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio	Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia	Sardegna	Sardegna
Nord-Ovest	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia										
Nord-Est	Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna										
Centro	Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio										
Sud	Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia										
Sardegna	Sardegna										
<b>Arnica</b>	L'arnica è il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, principalmente Apis mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.										
<b>Assicurazione</b>	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.										
<b>Associazioni di Produttori Apistici</b>	Organismi associativi rappresentativi di aziende apistiche registrate in Anagrafe Apistica Nazionale nella rispettiva regione di competenza e che erogano ai soci annualmente servizi di formazione e aggiornamento tecnico, professionale e di sanità degli alveari.										
<b>Anagrafe Apistica Nazionale</b>	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell'anagrafe zootecnica nazionale.										
<b>Anagrafe Zootecnica Nazionale</b>	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.										
<b>Attestazione Sanitaria</b>	Stato sanitario dell'Apiario certificato da Medico Veterinario nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'annualità assicurativa,										
<b>Beni Assicurati</b>	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in assenza di questo, riscontrati nella B.D.A. e/o in altri documenti ufficiali previsti.										
<b>B.D.A</b>	Banca Dati Apistica										
<b>Bollettino di perizia</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia per i danni da mancata produzione di miele. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.										
<b>Bottinatura delle api</b>	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali come polline, nettare e propoli.										
<b>Certificato di Assicurazione</b>	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.										
<b>Ciclo e numero di cicli (di allevamento)</b>	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato prodotto zootecnico, quale il miele, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Nell'ambito dell'attività apistica il ciclo è assimilato alla produzione di una tipologia floreale di miele prodotta e raccolta in una determinata postazione identificata da specifiche coordinate geografiche. Per le garanzie relative alle Epizoozie, ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.										

<b>Codice Identificativo dell'apicoltore</b>	Codice Aziendale alfanumerico dell'attività di Apicoltura che individua e qualifica ciascuna azienda apistica.
<b>Codice Identificativo dell'apiario</b>	Ogni apiario è identificato univocamente <b>dal codice aziendale dell'attività di apicoltura e dal numero progressivo di registrazione in B.D.A. oppure dal proprio codice B.D.A. assegnato a livello regionale.</b> Tale codice individua e qualifica ciascun apiario come unità epidemiologica. L'ubicazione dell'apiario deve essere indicata nei documenti assicurativi con le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine della postazione.
<b>Colonia di api</b>	Una <b>colonia di api</b> è costituita da un'unica regina, da molte operaie (femmine sterili), da un piccolo numero di fuchi (maschi) e dalla covata (larve). Un alveare è composto da un'unica <b>colonia</b> o famiglia.
<b>Conduzione Apistica</b>	Stanziale gli Alveari non subiscono spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse. Nomade gli Alveari subiscono uno o più spostamenti annuali finalizzati alla raccolta di nettare da fioriture diverse.
<b>Consistenza Zootecnica</b>	Numero degli Alveari Assicurati presenti in ciascun apiario, rispondente alle consistenze indicate nella B.D.A. secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale.
<b>Contraente</b>	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
<b>Danno/Danni</b>	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
<b>Data di trasmissione telematica / Data di Notifica</b>	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica e/o tracciato informatico.
<b>Decreto STANDARD VALUE</b>	Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che individua gli Standard Value per le produzioni Zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato.
<b>Divieto di Movimentazione</b>	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di apiari, alveari, sciame, api regine e miele.
<b>Fascicolo Aziendale (F.A.)</b>	E' il modello cartaceo ed elettronico ( D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
<b>Franchigia</b>	Quota del valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Focolaio</b>	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Generali Italia in caso di Sinistro.
<b>Indennizzi Riservati</b>	Gli Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
<b>Indice meteorologico</b>	L'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, riferito a: - fase fenologica della specie vegetale nettariifera; - area di bottinatura delle api.
<b>ISMEA</b>	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

<b>Lettera d'Intesa</b>	Accordo gestionale e amministrativo sottoscritto dal Contraente e da Generali Italia avente per oggetto la definizione delle procedure operative relative alla compilazione dei certificati di assicurazione, al pagamento del premio e degli indennizzi, agli eventuali limiti assuntivi, all'insolvenza dei soci e del contraente, nonché l'elenco dei professionisti designati all'esecuzione delle eventuali perizie di appello richieste dagli assicurati, di cui all'Art. 1.8 "Perizia d'appello".
<b>Malattia Infettiva</b>	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un alveare/apiario ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
<b>Malattie Pandemiche</b>	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico,
<b>Mancata produzione di Miele</b>	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della riduzione di produzione di miele dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni in misura avversa per l'attività di bottinatura delle api e/o di secrezioni nettariifere per le specie vegetali mellifere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Precipitazioni piovose;</b></li> <li>- <b>Temperature critiche;</b></li> <li>- <b>Gelo e Brina;</b></li> <li>- <b>Siccità.</b></li> </ul> All'articolo 1.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono riportati i valori di riferimento.
<b>Mancato Reddito</b>	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente Polizza, in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fermo dell'Apiario;</li> <li>- Mancata produzione di Alveari distrutti.</li> </ul>
<b>Massimale di indennizzo aggregato</b>	Il massimale (o massimale di indennizzo aggregato) è il limite di indennizzo che rappresenta la cifra o la percentuale massima indennizzabile da Generali Italia nell'Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati
<b>Periodo di carenza</b>	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di notifica del Certificato di Assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.
<b>Piano Assicurativo Individuale (PAI)</b>	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da SIAN e AGEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.
<b>Piano Produttivo Annuale</b>	Indicazione per ciascun apiario assicurato dell'ubicazione prevista (individuata con le coordinate geografiche della stessa), del periodo di fioritura (data stimata dell'inizio e della fine della copertura) e della produzione attesa che si vuole assicurare, espressa in kg di miele assicurabile.

<b>Polizza</b>	<p>La Polizza collettiva è il contratto assicurativo al quale aderisce <b>una pluralità di Allevatori</b> con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.</p> <p>La Polizza collettiva è sottoscritta dalla Generali Italia e dal Contraente, nel quale il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Associazioni riconosciute come persone giuridiche di diritto privato</li> <li>2) Società cooperative agricole e loro consorzi</li> <li>3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del c.c</li> <li>4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c</li> </ol> <p>Tale documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni di Assicurazione</p>
<b>Postazione</b>	Ubicazione di un apiario, identificata con le coordinate geografiche e riferimenti toponomastici.
<b>Premio di Polizza</b>	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.
<b>Prezzo Assicurativo Massimo</b>	Valore massimo determinato per garanzia, provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall'apposito <b>Decreto Standard Value</b> emesso annualmente dal MIPAAFT.
<b>Prezzo Unitario</b>	Valore di ciascuna unità di bene assicurato.
<b>Produzione Assicurata</b>	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in kg di miele.
<b>Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U.</b>	Per la garanzia Epizoozie è la percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. Per la garanzia Mancata produzione di Miele per Andamento Stagionale Avverso è la percentuale di valore assicurato applicata allo Standard Value in relazione a ciascun ciclo di allevamento.
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
<b>Sequestro</b>	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di alveari/apiari da e per l'Apiario assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli apiari focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
<b>Siccità</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno e/o dell'aria al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da arrecare effetti determinanti sulla vitalità e fioritura delle piante.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Smelatura</b>	Estrazione del miele dai favi. Ai fini del presente contratto si intende comprensiva della raccolta dei melari dagli apiari e il loro trasporto ai locali di estrazione del miele.
<b>Soglia di Danno</b>	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20 % del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali. Anche i danni avvenuti tra la data di notifica e la data di decorrenza della garanzia sono considerati nel calcolo della soglia.
<b>Standard Value</b>	<p>Valori unitari standard, in euro, per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale).</p> <p>Il calcolo dello Standard Value è basato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la componente produttiva (resa) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale;</li> <li>- per la componente prezzo, su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto.</li> </ul>

<b>Tasso di Premio</b>	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
<b>Tipologia floreale del miele</b>	Caratterizzata, a seconda della fioritura da cui viene raccolto il nettare, da colore, consistenza, sapore e proprietà organolettiche proprie. In base alla composizione floreale, il miele può essere millefiori o monoflora (esempio: Castagno, Acacia, etc.) Nei mieli uniflorali è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse, perché è impossibile che le api prendano nettare da un unico tipo di pianta.
<b>Valore Assicurato</b>	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva.
<b>Valore Assicurato Unitario</b>	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
<b>Valore ISMEA</b>	Valore di Mercato ISMEA della specie e/o razza e della categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587 <a href="http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484">http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484</a> (sezione: rimborsi animali)

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

### 1. ASSICURAZIONE EPIZOOZIE



Che cosa è assicurato?

#### Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'Apiario in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore degli alveari assicurati;
2. Mancato Reddito, la perdita di reddito conseguente:
  - a. al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari oppure
  - b. al divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico

Le malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono la Peste Americana, la Peste Europea, l'infestazione da Aethinia Tumida e quella da Tropilaelaps.



Che cosa NON è assicurato?

#### Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;
- f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- g) ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
- h) da malattie preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive non assicurate;
- i) direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
- j) relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- k) da eventi non certi.
- l) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Di sono limiti di copertura?

**Art. 3.1 - Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno - (Massimali di Indennizzo, scoperto e soglia di danno)**

#### **Franchigia Contrattuale per Focolaio**

I sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito conseguente ai focolai epizootici vengono indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato. Tale franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

#### **Scoperti sugli indennizzi per Malattie infettive assicurate**

Per gli Apiari ubicati in province nelle quali si è verificato un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente viene applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo del danno, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

#### **Come intervengono franchigia e scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?**

##### **Esempio:**

Nella provincia in cui si trova l'Apiario assicurato 8 mesi prima della sottoscrizione del certificato si è verificato un Focolaio di *Aethinia Tumida*.

Valore stimato del danno: euro 40.000

Lo scoperto applicabile è pari al 10%;

Indennizzo: euro 40.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 36.000.

Se la provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo scoperto applicabile è il 20%, quindi:

Importo del Valore del Danno valutato in euro 40.000.

Scoperto applicabile è pari al 20%;

Indennizzo: euro 40.000 – 8.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 32.000

#### **Soglia di Danno**

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% della produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

#### **Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati**

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- c) essere Socio del Contraente e di un Associazione Apistica riconosciuta dalla Regione;
- d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale;
- f) aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale, alla B.D.A. e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- g) essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un Apiario, identificato con un proprio Codice Identificativo dell'apicoltore.

**Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.**

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:

1. Conduzione Stanziale
2. Conduzione Nomade

**Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.**

Inoltre, è necessario allegare al certificato di assicurazione:

- a) attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata per l'intera annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Aderente/Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
- b) attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'annualità assicurativa;
- c) eventuale auto dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
- d) attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, riportante per ciascun apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine;
- e) Piano Produttivo Annuale, completo della data di inizio/chiusura di ciascun ciclo, dell'ubicazione degli Apiari e del tipo di miele da produrre previsto, relativamente al periodo di copertura della garanzia.

**Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.**

#### **Art. 4.2 - Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi**

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

- A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
- B) i seguenti dati specifici della copertura:
  - Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
  - L'indicazione delle garanzie prestate;
  - Il codice di identificazione aziendale;
  - Le date di notifica e scadenza della copertura;
  - La Soglia di Danno;
  - La Franchigia e il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
  - Il Tasso di premio;
  - L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
  - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
  - La presenza di polizze integrative non agevolate;
  - La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

**L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal

Contraente.

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla Notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – Zootecnia@generali.com e per conoscenza all’Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

#### In quali casi si emettono appendici di variazione?

##### Esempio:

Se nel corso dell’anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un’appendice di variazione.

Il termine inderogabile di emissione dei certificati di assicurazione scade il **31 ottobre, anticipato al 31 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico.**

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all’annualità assicurativa riportano l’elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

#### Da quando decorre l’efficacia della copertura?

##### Esempio:

Allevamento di api sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tab. all’Art. 6.3) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tab. all’Art. 7.1):

- 1 aprile – l’Aderente/Assicurato sottoscrive il Certificato di Assicurazione e automaticamente alla stessa data viene inviata la Notifica della messa in copertura al Contraente
- In assenza di rifiuto della copertura da parte del Contraente nei 5 giorni successivi, la copertura si intende tacitamente accettata a far data dal 1 aprile
- 1 maggio – termina il periodo di carenza e inizia quello di efficacia della copertura



#### Dove vale la copertura?

##### Art. 5.1 - Validità territoriale

L’assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

##### Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza

L’Aderente/Assicurato è tenuto a:

1. Sottoscrivere il certificato di assicurazione e allegare:
  - a. Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
  - b. Visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell’annualità precedente;
2. assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciame, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell’Azienda assicurata;
3. assicurare tutti i cicli produttivi relativi alle diverse fioriture oggetto di bottinatura che si susseguono nel corso dell’annualità;
4. attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell’Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);

5. consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
6. fornire agli apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
7. Comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia:
  - a) le Malattie da cui gli Apiari assicurati sono o sono stati affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Apiario è stato colpito negli ultimi 5 anni;
  - b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari Assicurati entro le 36 ore successive, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
  - c) l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli alveari/apiari e agli eventi assicurati;
  - d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste di Generali Italia e seguime le norme e le eventuali prescrizioni indicate; l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, per emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato stesso.

**L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.**

#### **Art. 6.2 – Adeguamento del premio in corso d'anno**

##### **Adeguamento normativo del Premio**

Se il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali emette un Decreto che modificali i valori massimi assicurabili al mercato agevolato per l'anno in corso, il premio deve essere conseguentemente adeguato.

A tal fine, la Generali Italia emette un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo modificato che l'Aderente/Assicurato deve pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Aderente/Assicurato, in caso di sinistro, la Generali Italia indennizza il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

##### **Riduzione di prodotto assicurato per eventi non assicurati**

Se il raccolto relativo a una postazione assicurata subisce una perdita di almeno un quinto del prodotto **per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia**, l'Aderente/Assicurato, sempreché la domanda è stata fatta almeno 15 giorni prima della data di levata dei melari e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza il premio è ridotto proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Generali Italia dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia.

Se la domanda di riduzione non risulta fondata, Generali Italia ne dà comunicazione all'Aderente/Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

#### **Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Al fine delle presenti condizioni contrattuali le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Epizootia	Area a maggior rischio epidemiologico
Peste Americana, Peste Europea	Tutte le regioni e tutte le Province
Aethina Umida	Calabria, Basilicata e Campania

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>1</sup>.

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato<sup>2</sup> e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione**

L'efficacia della garanzia decorre dal termine del periodo di carenza, calcolato dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione e che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'Apiario assicurato, come di seguito specificato:

<b>RISCHIO EPIDEMIOLOGICO</b>	<b>EFFICACIA GARANZIA</b> dalle ore 24:00 del	<b>AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO</b> dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

La **scadenza** delle garanzie relative alle epizootie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.

## 2.1.2. POLIZZA A RENDITA FISSA PER AZIENDE AGRICOLE



Che cosa è assicurato?

### Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti derivanti dalla riduzione della produzione di miele determinata, nel corso dell'intera annata, da andamento stagionale avverso dovuto ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

- 1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:
  - **Precipitazioni piovose:** Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
  - **Temperature critiche:** Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce delle giornate del periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- 2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:
  - **Siccità:** straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo, e comunque di entità tale da determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
  - **Eccesso di pioggia:** eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle specie vegetali oggetto di bottinatura.
  - **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
  - **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o apiari limitrofi.



Che cosa NON è assicurato?

### Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- a) guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- b) rischi atomici;
- c) terrorismo, sabotaggio organizzato;
- d) terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- e) con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;
- f) da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di furto di alveari, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- g) ad alveari e/o apiari, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Nazionale Apistica;
- h) da eventi oggetto di garanzia verificatesi prima della data di decorrenza della garanzia del singolo alveare e/o apiario;

- i) **direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);**
- j) **da eventi non certi;**
- k) **fioriture di essenze in serra o in ambiente chiuso e controllato.**



Ci sono limiti di copertura?

### **Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno**

Generali Italia è impegnata, per tutti gli Assicurati con la presente Polizza e per l'intera Annualità assicurativa, fino ad un massimale pari al 150% del premio di prima emissione riportato sui Certificati di Assicurazione.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, è superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti in proporzione al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

Se il totale dei Sinistri indennizzabili, relativi a tali garanzie, risulta essere superiore al limite di Indennizzo di cui sopra, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono ridotti proporzionalmente al rapporto esistente tra tale limite di Indennizzo e detti Sinistri indennizzabili.

#### **Come interviene il Massimale di rimborso?**

##### **Esempio:**

Per la garanzia "**Mancata produzione di miele**" Generali Italia ha incassato complessivamente 100.000 euro di premi.

Quindi l'ammontare complessivo degli indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può superare 150.000 euro (100.000 euro di premi x 150%).

Raggiunto tale limite gli indennizzi vengono ricalcolati in base al rapporto tra massimale di rimborso e valore complessivo degli indennizzi.

Ad esempio:

massimale di rimborso = 150.000 euro

sinistri indennizzabili = 200.000 euro

percentuale di indennizzabilità di ogni sinistro = 75% (150.000/200.000)

Gli Indici di Sinistrosità sono elaborati di Generali Italia sulla base degli indennizzi e dei premi registrati nel periodo di copertura in base al rapporto percentuale tra:

S : Importo totale degli indennizzi liquidabili e riservati, alla data del 30 settembre di ciascuna annualità;

P : l'importo totale dei premi dovuti.

L'Indice di Sinistrosità viene arrotondato secondo la regola aritmetica (da 0,1 fino a 0,5 = 0; da 0,6 fino a 0,9 = 1).

A tal fine, Generali Italia invia entro il 10 ottobre al Contraente un riepilogo complessivo degli Indici di Sinistrosità elaborati per ciascun Aderente/Assicurato.

#### **Soglia di Danno**

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% della produzione media annua (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021).

La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.

Oltre tale limite l'indennizzo è pari all'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.

#### **Franchigia Contrattuale e Scoperti**

I sinistri relativi alla garanzia per la mancata produzione di miele sono indennizzati al netto di franchigie calcolata sul valore assicurato e scoperti calcolati sull'importo del danno commisurati al rischio come riportato nella seguente tabella:

Classe di rischio	Danno Medio 2016 - 2021	Franchigia	Scoperto
<b>A</b>	pari a zero	0%	5%
<b>B</b>	inferiore al 20%	1%	10%
<b>C</b>	compreso tra 20% e inferiore a 40%	2%	15%
<b>D</b>	compreso tra 40% e inferiore a 60%	3%	20%
<b>E</b>	compreso tra 60% e inferiore a 80%	4%	25%
<b>F</b>	uguale o superiore a 80%	5%	30%

La classe di rischio è calcolata sulla base del danno medio degli ultimi cinque anni di ciascuna tipologia floreale nelle diverse possibili regioni di ubicazione dell'apiario (postazione).

**Esempio:**

Il danno medio rilevato dall'Osservatorio Nazionale del Miele per il periodo 2016 – 2021 del Castagno in Lombardia è stato del 21%: pertanto il raccolto del Castagno in Lombardia è assicurabile con franchigia e scoperti relativi alla classe C.

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Ovest**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	ALTRI MIELI
LIGURIA	E	C	F	E		C
LOMBARDIA	E	C	F	D	D	C
PIEMONTE	F	B	E	F	E	C
VALLE DAOSTA		A		C	D	C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Nord - Est**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	ALTRI MIELI
EMILIA ROMAGNA	D	A	D	A	A	A	A	C
FRIULI VENEZIA GIULIA	E	A		C	B			C
VENETO	E	B	A	D		B		C
TRENTINO A.A.		D	E	E	C			C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Centro**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	TIGLIO	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	ALTRI MIELI
LAZIO	E	C	A	A	D				A	C
MARCHE	E	B	F	B		D	C			C
TOSCANA	E	B	F	E	D		C	E		C
UMBRIA	F	E	D	D						C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Isole**

Regione	MILLEFIORI	EUCALIPTO	CORBEZZOLO	AGRUMI	ASFODELO	CARDO	ALTRI MIELI
SARDEGNA	D	E	E	B	D	B	C

**Classe di rischio per area ad andamento stagionale omogeneo: Sud**

Regione	ACACIA	CASTAGNO	MELATA	MILLEFIORI	CORIANDOLO	GIRASOLE	SULLA	EUCALIPTO	AGRUMI	ALTRI MIELI
ABRUZZO	C	C	A	E		A	D			C
BASILICATA	B	D	C	D	D		E	C	D	C
CALABRIA	B	D	C	C			D	D	D	C
CAMPANIA	D	B	B	D	A		B			C
MOLISE				C	C	C	C			C
PUGLIA				B	C	D			C	C
SICILIA		E	D	D			C	E	E	C

La franchigia sul valore assicurato deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

**Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati**

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente e di un Associazione Apistica riconosciuta dalla Regione;
- essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe apistica nazionale;
- aver consegnato alla Società il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale, alla B.D.A. e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un Apiario, identificato con un proprio Codice Identificativo dell'apicoltore.

**Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, non può sottoscrivere la copertura**

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:

- Conduzione Stanziale
- Conduzione Nomade

**Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, non può sottoscrivere la copertura**

Inoltre, è necessario allegare al certificato di assicurazione:

- attestazione dell'assistenza specialistica Tecnico-Sanitaria prestata per l'intera annualità assicurativa e di quella precedente, rilasciata all'Aderente/Assicurato, dall'Associazione Produttori Apistici di appartenenza;
- attestazione sanitaria relativa all'assenza di manifestazioni cliniche delle Malattie Infettive assicurate delle api, negli apiari assicurati, nei 12 mesi antecedenti l'annualità assicurativa;
- eventuale auto dichiarazione di produzione di miele, per il superamento della resa dello Standard Value del prodotto assicurato;
- attestazione di attribuzione del codice identificativo aziendale o fotocopia dello stesso, riportante per ciascun apiario l'ubicazione e le coordinate geografiche di Latitudine e Longitudine;
- Piano Produttivo Annuale nel quale si elencano i quantitativi di miele assicurati per ciascuna essenza. Per le produzioni millefiori è necessario indicare le principali essenze bottinate.

**Se l'Aderente/Assicurato è privo di taluno dei suddetti requisiti, la copertura è inefficace dall'origine.**

#### **Art. 4.2 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi**

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

- C) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
- D) i seguenti dati specifici della copertura:
  - Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
  - L'indicazione delle garanzie prestate;
  - Il codice di identificazione aziendale;
  - Le date di notifica, efficacia e scadenza della copertura;
  - La Franchigia e il Massimale di indennizzo;
  - Il Tasso di premio;
  - L'importo del Premio Dovuto;
  - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
  - La presenza di polizze integrative non agevolate;
  - La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

**L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero degli apiari assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.**

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale e il piano produttivo annuale

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 15 marzo.

**Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente**

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – Zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali variazioni a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.



**Dove vale la copertura?**

#### **Art. 5.1 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



**Quali obblighi ha? Quali obblighi ha l'impresa?**

#### **Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza**

**L'Aderente/Assicurato è tenuto a:**

1. Sottoscrivere il certificato di assicurazione e allegare:
  - a) Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.);
  - b) Visura del censimento della Banca Dati Apistica, aggiornata al 31 dicembre dell'annualità precedente
  - c) il Piano Produttivo Annuale;
2. assicurare tutti gli alveari, con la sola esclusione degli sciame, censiti in Anagrafe Apistica Nazionale, per tutti gli apiari relativi al codice del B.D.A. dell'Azienda assicurata;
3. assicurare tutti i cicli produttivi relativi alle diverse fioriture oggetto di bottinatura che si susseguono nel corso dell'annualità, entro i limiti della produzione massima assicurabile per ciascuna tipologia di miele (rif. Allegato parametri), come da Piano Produttivo Annuale;
4. attenersi alle norme della vigente normativa sia in materia di sanità animale relativa alle malattie animali trasmissibili e a quelle oggetto dell'Assicurazione che di anagrafe apistica nazionale (B.D.A.);
5. consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico della Generali Italia;
6. fornire agli apiari assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
7. Comunicare e dichiarare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia:
  - a) le produzioni pregresse disponibili di un apiario / ubicazione per ciascuna tipologia floreale assicurata;
  - b) qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Apiari Assicurati, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento **entro 2 giorni**, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica. Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato non riceva comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio entro i successivi 3 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
  - c) l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo, relativamente agli alveari/apiari e agli eventi assicurati;
  - d) eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
  - e) l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero degli alveari assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale/Anagrafe Apistica Nazionale, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato stesso

**L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza può causare a Generali Italia.**

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;

- è inoltre conforme alla tipologia fioreale assicurata.

A tal proposito l'Aderente/Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Generali Italia, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

#### **Art. 6.2 – Adeguamento del premio in corso d'anno**

##### **Integrazione del Premio**

**In caso di superamento del Massimale aggregato di cui al precedente Art. 3.1 - Massimale di rimborso, Franchigia assoluta, Scoperti e Soglia di Danno, il Contraente deve pagare un Premio integrativo pari al 100% del Premio iniziale per tutti gli Assicurati con la presente Polizza tramite una appendice di variazione contrattuale emessa da Generali Italia e sottoscritta dall'Assicurato.**

##### **Come avvienel'integrazione del Premio?**

###### **Esempio:**

Per la garanzia mancata produzione di Miele Generali Italia ha incassato complessivamente 100.000 euro di premi.

**Quindi l'ammontare complessivo degli indennizzi che Generali Italia è tenuta a pagare non può essere euro 150.000 (100.000 euro di premi x 150%)**

**Superato tale limite il Contraente deve pagare un Premio integrativo pari al 100% del Premio iniziale.**

###### **Ad esempio:**

**Premio iniziale = euro 100.000**

**Sinistri complessivi = euro 250.000**

**Integrazione premio = 100% di euro 100.000 cioè euro 100.000**

##### **Adeguamento normativo del Premio**

Se il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emette un Decreto che modifica i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio deve essere conseguentemente adeguato.

A tal fine, la Generali Italia emette un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo modificato che l'Aderente/Assicurato deve pagare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice da parte dell'Aderente/Assicurato, in caso di sinistro, la Società indennizza il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

##### **Riduzione di prodotto assicurato per eventi non assicurati**

Se il raccolto relativo a una postazione assicurata subisce una perdita di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'Aderente/Assicurato, solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza il premio è ridotto proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Se la domanda di riduzione non risulta fondata, la Società ne dà comunicazione all'Aderente/Assicurato con lettera raccomandata o PEC.

#### **Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa entro tre giorni dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di Assicurazione**

**L'efficacia della garanzia decorre dal termine del periodo di carenza di tre giorni, calcolato dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione**

**La scadenza delle garanzie relative alla Mancata Produzione di Miele è indicata nella tabella che segue:**

Area ad andamento stagionale omogeneo	Specie	Periodo fioritura	Scadenza della garanzia
Centro	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Centro	Sulla	aprile – giugno	10/7
Centro	Castagno	giugno – luglio	10/8
Centro	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Centro	Eucalipto	giugno – agosto	10/9
Centro	Girasole	giugno – agosto	10/9
Centro	Edera	settembre – ottobre	30/09
Centro	Trifoglio	maggio- agosto	10/9
<b>Nord-Ovest e Nord-Est</b>			
Nord-Ovest e Nord-Est	Robinia PseudoAcacia	aprile – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Tarassaco	febbraio – maggio	10/6
Nord-Ovest e Nord-Est	Rododendro	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Castagno	giugno – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Tiglio	maggio – luglio	10/8
Nord-Ovest e Nord-Est	Girasole	giugno – agosto	10/9
Nord-Ovest e Nord-Est	Erba Medica	maggio – settembre	30/09
Nord-Ovest e Nord-Est	Edera	settembre – ottobre	30/09
<b>Sud e Sardegna</b>			
Sud e Sardegna	Agrumi	Marzo - aprile	10/5
Sud e Sardegna	Cardo	maggio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Asfodelo	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Trifoglio	marzo - maggio	10/6
Sud e Sardegna	Sulla	aprile – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Timo	maggio – giugno	10/7
Sud e Sardegna	Coriandolo	maggio - giugno	10/7
Sud e Sardegna	Eucalipto	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Girasole	luglio – agosto	10/9
Sud e Sardegna	Edera	settembre – ottobre	30/09
Sud e Sardegna	Rosmarino	marzo – ottobre	30/09

La garanzia cessa al termine di durata della fioritura e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Per gli apicoltori nomadi la copertura assicurativa in occasione dello spostamento degli alveari alla successiva postazione e fioritura (indicata nel Piano Produttivo Annuale) deve essere confermata come descritto al punto 6 lettera b) dei precedenti Artt. 10 e 19, inviando alla Società per il tramite dell'Agente a mezzo e-mail copia della documentazione relativa al trasferimento quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allegato C della scheda anagrafica della Banca Dati Apistica .

L'efficacia delle garanzie è subordinata alla condizione essenziale che il certificato di Assicurazione è stato debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso.

## IL VALORE ASSICURATO E IL RENDIMENTO DEL CONTRAENTE ASSICURATO



Quando comincia la copertura e quanto finisce?

### Art. 1.1 - Durata della Polizza collettiva ad adesione

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascun anno oppure, successivamente, dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno.



Come posso disdire la polizza?

### Art. 2.1 - Recesso del Contraente

Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione del contributo agevolato sul premio erogato ai sensi della vigente normativa al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di recedere dal contratto **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia**. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Il premio dovuto per tale periodo di copertura è:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

**Resta inteso che, a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti dall'altra, non è più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Apicoltori.**



Il premio viene pagato dal Contraente alle scadenze convenute nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente della Polizza.

### Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

Il premio viene pagato dal Contraente alle scadenze convenute nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente della Polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze<sup>3</sup>.

**Il Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

**Il Premio Annuo del Certificato di Assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel certificato di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

### Il Premio annuo minimo

In caso di cessazione anticipata della copertura, e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente nei casi di:

- a) subentri per morte/eredità;
- b) cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- c) cambio anagrafico del codice CUAA e di quello identificativo dell'Apiario ma non dell'Apiario fisico;

- d) nei casi nei quali si possa configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'Apiario;  
In tali casi, il premio dovuto viene calcolato come segue:
- per l'Aderente/Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione.
  - per l'Aderente/Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

**Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro:**

Durata del rischio dell'assicurato cessante: dal 1° gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità  
Durata del rischio dell'assicurato subentrante dal 1° aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità  
Premio annuo euro 240  
Premio a carico dell'assicurato cessante:  $3/12 \times \text{euro } 240 = \text{euro } 60$   
Premio a carico dell'assicurato subentrante:  $9/12 \times \text{euro } 240 = \text{euro } 180$

**Art. 3.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>4</sup>.

**Art. 3.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente**

Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente.

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, **nei termini concordati tra le parti** con apposito accordo

Se il Consorzio di difesa Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze<sup>5</sup>,

Il premio o le rate di premio possono essere pagati dal Contraente all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

#### **Art. 3.4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.



Generali Italia - Gruppo Generali - Assicurazioni

#### **Art. 4.1 - Altre assicurazioni**

L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. **Se lo stesso omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo.** Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri<sup>6</sup>

#### **Art. 4.2 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Ogni comunicazione, per la quale non è espressamente previsto diversamente, per essere valida deve essere fatta per iscritto e notificata alle Parti con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

#### **Art. 4.3 - Misure restrittive – Sanzioni Internazionali**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

#### **Art. 4.4 Recesso – Diritto di ripensamento**

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchessa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Aderente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

### INDICAZIONI



1094 - Regolamento Anni 2019/2020 - 2021/2022

#### Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) **comunicare immediatamente l'evento a mezzo e-mail all'Agenzia di riferimento, inviando la seguente documentazione entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:**
  - copia aggiornata della visura della B.D.A. aggiornate alla data del Sinistro;
  - tutte le comunicazioni e/o le disposizioni e/o le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
  - tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- b) **comunicare immediatamente e telefonicamente all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso degli alveari infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato dalla Società di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;**
- c) **seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;**
- d) **consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento o Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali;**
- e) **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno.**

L'Agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Aderente/Assicurato la ricezione e il numero identificativo del sinistro comunicato a Generali Italia.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

#### Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario

Il Valore Assicurato dell'apiario, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

Il numero degli alveari assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale oppure in anagrafe apistica nazionale, corrispondenti ad un ciclo produttivo.

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Abbattimento Forzoso	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
Mancato Reddito	Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di autodichiarazione da parte dell'Aderente/Assicurato di produzione di miele, di cui al precedente art. 8, punto c).
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

### Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni

Generali Italia non è impegnata per indennizzi superiori al valore assicurato per ciascuna garanzia.

#### Abbattimento Forzoso

L'indennizzo per le perdite totali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore Assicurato, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione del Valore Assicurato Unitario** per il Numero degli Alveari abbattuti dell'Apiario oggetto dell'ordinanza sanitaria;
- **al netto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore Assicurato Unitario	X	Numero degli Alveari abbattuti
---------------------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------------

#### Mancato Reddito

L'indennizzo per il Mancato Reddito conseguente al Fermo dell'Apiario per abbattimento totale o alla Mancata produzione per abbattimento parziale degli alveari è calcolato moltiplicando la somma dei valori assicurati degli alveari abbattuti dell'Apiario per l'aliquota di liquidazione corrispondente all'area geografica di ubicazione dello stesso e alla data dell'Ordinanza Sanitaria, come riportato nella tabella sottostante:

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per abbattimento TOTALE o Mancata Produzione per Abbattimento PARZIALE								
Ubicazione dell'Apiario		Tra 01/01 e 31/01	Tra 01/02 e 15/03	Tra 16/03 e 15/04	Tra 16/04 e 15/05	Tra 16/05 e 15/06	Tra 16/06 e 31/08	Tra 01/09 e 31/09
<b>NORD</b>	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	86%	90%	86%	67%	48%	30%
<b>CENTRO</b>	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	85%	88%	94%	88%	69%	30%
<b>SUD</b>	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	10%	85%	85%	75%	60%	45%	40%
<b>ISOLE</b>	(Sicilia e Sardegna)	10%	95%	100%	90%	75%	60%	40%

L'indennizzo per il Mancato Reddito causato dal divieto di movimentazione per ordinanza di Sequestro dell'Apiario, a seguito di istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della notifica e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'Apiario	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	--------------------------------	---	--

L'indennizzo per il divieto di movimentazione è calcolato come segue:

Divieto di Movimentazione	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni di sequestro (con il limite di 180 giorni annui)
---------------------------	---	--------------------	---	--

Il Valore calcolato come sopra deve essere moltiplicato per l'aliquota di liquidazione corrispondente all'area geografica di ubicazione dell'Apiario e alle diarie maturate nel periodo di efficacia dell'Ordinanza Sanitaria, come riportato nella tabella sottostante:

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per il SEQUESTRO dell'Apiario								
Ubicazione dell'Apiario		Tra 01/01 e 31/01	Tra 01/02 e 15/03	Tra 16/03 e 15/04	Tra 16/04 e 15/05	Tra 16/05 e 15/06	Tra 16/06 e 31/08	Tra 01/09 e 31/09
<b>NORD</b>	(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli V.G. ed Emilia Romagna)	0%	21%	23%	21%	17%	12%	8%
<b>CENTRO</b>	(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio)	0%	21%	22%	23%	22%	17%	8%
<b>SUD</b>	Campania, Puglia, Basilicata e Calabria	0%	21%	21%	19%	15%	11%	10%
<b>ISOLE</b>	(Sicilia e Sardegna)	0%	24%	25%	23%	19%	15%	10%

Il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli alveari è prestato nei limiti dei danni realmente subiti e comprovabili da documentazione ufficiale.

#### Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo

Generali Italia, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, procede alla liquidazione dell'Indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente, se non è fatta opposizione sulla valutazione del danno.

L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di altri eventuali rifusioni e contributi comunque spettanti all'Aderente/Assicurato.

Generali Italia liquida l'Indennizzo direttamente all'Aderente/Assicurato, **a termini di Lettera d'Intesa sottoscritta tra la Generali Italia e il Contraente della polizza, a partire dal 16 dicembre ed entro e non oltre i 15 giorni da detta data.**

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata<sup>9</sup>.

Se il Contraente comunica nei termini previsti l'inadempienza dell'Aderente/Assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'Aderente/Assicurato, Generali Italia provvede a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Generali Italia è tenuta a riconoscere all'Aderente/Assicurato in forza della presente assicurazione.

#### Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato per EPIZOOZIE

L'ammontare del Danno viene valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato dalla Generali Italia presso l'Apiario colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e associazioni/cooperative di conferimento di miele.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Apiario al momento del Sinistro.

Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato

di Assicurazione, l'Indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di mancata intesa sulla quantificazione del danno, o in ogni caso se Generali Italia nega, totalmente o parzialmente, l'indennizzo, è facoltà dell'Aderente/Assicurato, o su delega dello stesso, del Contraente quella di scegliere se rimettere la questione ad un arbitrato o se adire la competente autorità giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., laddove previsto dalla normativa vigente.

Se si opta per l'arbitrato i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato per il tramite del Contraente.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo analogo, ivi compresa la P.E.C., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte ha 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto può essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo se si verifica disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

## 4 - MANIPOLAZIONE/PRODUZIONE DI MIELE



AGENZIA GENERALI ITALIA - ASSICURAZIONE MIELE

### Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

#### L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) inviare immediatamente a mezzo e-mail all'Agenzia di riferimento:
  1. la constatazione di una riduzione della raccolta di nettare per consentire un tempestivo sopralluogo peritale, specificando tutte le circostanze dell'evento;
  2. la richiesta di perizia di constatazione oppure di liquidazione;
 da integrare con l'invio a mezzo e-mail, per ciascun apiario colpito, entro i primi 2 (due) giorni lavorativi successivi:
  - del modulo di denuncia sinistro compilato e sottoscritto;
  - di copia dell'ultima visura della B.D.A. aggiornata disponibile;
- b) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Apiario colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L. e amministrazioni comunali.
- c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno;
- d) non prelevare i melari dagli Alveari dell'Apiario sinistrato prima della rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 1.7 "Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari".

L'Agenzia ha l'obbligo di comunicare all'Aderente/Assicurato la ricezione e il numero identificativo del sinistro comunicato da Generali Italia.

**L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza causa a Generali Italia.**

**Ogni diritto all'Indennizzo viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera dolosamente l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.**

### Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario

Il Valore Assicurato Unitario, ovvero il valore assicurato per ogni alveare, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario (€)
----------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------

Il Valore Assicurato dell'apiario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'apiario	=	Numero degli Alveari Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
--------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------------

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, commisurate alla produzione media dell'Apiario nel triennio precedente o a quella calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, nel limite della resa dello Standard Value, salvo sottoscrizione di autodichiarazione da parte dell'Aderente/Assicurato di produzione di miele, di cui al precedente art. 4.1, Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati punto c) degli allegati al certificato di assicurazione.
- o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme alla tipologia floreale assicurata.

**Art. 1.3 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni****Indennizzo dei danni**

La determinazione del danno è stabilita direttamente da Generali Italia o dal perito da essa incaricato con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Il calcolo per la determinazione dell'Indennizzo dovuto a termini di polizza risulta dalla moltiplicazione seguente:

Indennizzo	=	% danno	X	Valore Risarcibile Apiario
------------	---	---------	---	-------------------------------

Il Valore Risarcibile dell'apiario si ottiene detraendo dal valore del quantitativo assicurato il valore delle quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati.

**Art. 1.4 - Dati agrometeorologici**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si fa riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km<sup>2</sup>, su cui insiste l'apiario danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

Generali Italia si avvale dei dati messi a disposizione dalla società Radar Meteo, che ai fini del presente contratto si conviene equiparata ad "Istituti od Enti pubblici".

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni è verificato con una tolleranza del 10%.

**Art. 1.5 – Mandato del perito**

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'evento, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti all'art. 1.1 – "Oggetto dell'assicurazione";
- b) accertare la data e/o il periodo in cui l'avversità stagionale si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione e ubicazione dell'apiario, alla quantità dei prodotti assicurati e ottenibili, avvalendosi di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare lo stadio fenologico delle specie mellifere rilevabili;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- f) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 1.6 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno";
- g) accertare se altre specie vegetali o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle "Definizioni", l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

**Art. 1.6 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

Generali Italia può eseguire, a propria cura e spese, una o più perizie preventive di constatazione:

- al fine di verificare l'importazione di nettare, il perito redige un apposito documento o bollettino di perizia apistica di constatazione del danno che l'Aderente/Assicurato può sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alla raccolta di miele, fermo restando che la quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se sono dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata dell'apiario, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione come segue:

- a) il valore della produzione indennizzabile si ottiene **detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati**, come quantificati all'art. 1.5 "Mandato del perito" punto e) e

- moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione indennizzabile vengono applicate le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;

**Dalle centesime parti di danno complessivo devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'art. 2.1 "Danni non coperti dalla garanzia" e quelle relative alla franchigia e agli scoperti così come stabilito all'art. 3.1 "Limite di indennizzo Aggregato, Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno".**

**Il danno così determinato è sottoposto all'applicazione del Massimale di indennizzo aggregato e della Soglia di danno, come previsto dal citato art. 3.1.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di perizia apistica, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e proposto all'Aderente/Assicurato per la sua eventuale firma; nel bollettino di perizia apistica è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

**La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Aderente/Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Aderente/Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

**Generali Italia corrisponde l'indennizzo alla data convenuta nella Lettera d'Intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente/Assicurato, il già menzionato bollettino viene consegnato o spedito entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia, al Contraente, a mezzo PEC e all'Aderente/Assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione.

Solo se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'art. 1.8 "Perizia d'appello", comunicando il proprio dissenso anche non motivato entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi a quello di spedizione a mezzo PEC, di cui al comma precedente, la perizia diviene definitiva per Generali Italia, che provvede alla liquidazione dell'indennizzo così determinato.

#### **Art. 1.7 - Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari**

Se la fioritura relativa all'apiario denunciato è terminata e sono trascorsi 5 giorni dalla denuncia con richiesta di perizia ma non ha ancora avuto luogo, da parte di Generali Italia, la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia, da un perito nominato dal Contraente, secondo le norme di cui agli art. 1.5 "Mandato del perito e art. 1.6 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia a Generali Italia - Unità Organizzativa Rischi Zootecnici e al Contraente, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

In caso di mancato dissenso espresso e motivato di Generali Italia entro 3 (tre) giorni, esclusi sabato e festivi, dal ricevimento di tale comunicazione, la quantificazione dell'Aderente/Assicurato diventa definitiva per Generali Italia, che è così tenuta alla liquidazione dell'indennizzo così determinato nei termini di cui alla polizza.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

#### **Art. 1.8 - Perizia d'appello**

**L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.**

**A tal fine deve comunicare detta richiesta a Generali Italia – Unità Organizzativa Sinistri Zootecnici mediante telegramma o PEC – e al Contraente, entro 2 (due) giorni, dalla data di ricevimento del bollettino di perizia apistica, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del perito scelto tra quelli indicati nella Lettera d'Intesa per competenza territoriale.**

Il perito designato ed indicato da Generali Italia invita il perito designato dall'Aderente/Assicurato allo svolgimento della revisione perizia di appello entro il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione dell'Aderente/Assicurato, esclusi sabato e festivi.

In caso di mancato accordo è necessario procedere alla nomina del terzo perito, che deve essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. **A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.**

Se Generali Italia non provvede alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia può essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Lettera d'Intesa. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

#### **Art. 1.9 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Aderente/Assicurato deve lasciare il prodotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata.

Alla data di fine fioritura indicata nel certificato di assicurazione, l'Aderente/Assicurato può iniziare la levata dei melari ma deve lasciare i melari posti sopra gli alveari per la stima del danno, nella misura minima del 10% degli alveari dell'apiario.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

#### **Art. 1.10 – Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di perizia apistica in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, **rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

Alla perizia Generali Italia può assistere in presenza o da remoto, a mezzo di propri sistemi hardware e software.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 1.11 – Anticipata risoluzione del contratto**

Se la raccolta di miele dell'apiario assicurata viene compromessa dalle avversità oggetto della garanzia in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra fonte nettarifera e l'Aderente/Assicurato richiede l'indennizzo a mezzo telegramma o PEC a Generali Italia– Unità Organizzativa Sinistri Zootecnici, questa ha facoltà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, di indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, Generali Italia corrisponde la somma e il contratto si intende risolto per mutuo consenso.**

#### **Art. 1.12 - Pagamento dell'Indennizzo**

Generali Italia, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, procede alla liquidazione dell'Indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente, solo se non è stata fatta opposizione sulla valutazione del danno.

L'indennizzo viene liquidato al netto di altri eventuali rifusioni e contributi comunque spettanti all'Aderente/Assicurato.

La Società liquida l'indennizzo direttamente all'Aderente/Assicurato risultante dai Bollettini di Perizia Apistica, **a termini di lettera di intesa sottoscritta tra Generali Italia e il Contraente a partire dal 5/12 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data.**

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata<sup>12</sup>.

Se il Contraente comunica nei termini previsti l'inadempimento dell'Aderente/Assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'Aderente/Assicurato, Generali Italia provvede a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro Generali Italia è tenuta a riconoscere all'Aderente/Assicurato in forza della presente assicurazione.

#### **Art. 1.13 – Servizi accessori di agro consulenza**

I dati e le informazioni acquisiti tramite eventuali servizi di agro consulenza forniti da Generali Italia, richiesti e attivati in occasione della stipula del certificato di assicurazione, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione

di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'Aderente/Assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.

L'Aderente/Assicurato e Generali Italia rinunciano espressamente e irrevocabilmente, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa:

- la fase assuntiva,
- le valutazioni sul rischio da assumere,
- le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché
- nella fase di liquidazione di eventuali danni.

---


<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

<sup>2</sup> ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

<sup>4</sup> ai sensi dell'art. 1897 del Codice

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.



**Active Zootecnia API - CARE - STRUTTURA E DEFINIZIONI**

PAG.

**LA STRUTTURA DEL CONTRATTO**

2

**DEFINIZIONI**

2

**Active Zootecnia API - CARE - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO**

PAG.

**I SEZIONE EPIZOOZIE**

8



Che cosa è assicurato?

8

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

8



Che cosa NON è assicurato?

8

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

8



Ci sono limiti di copertura?

8

Art. 3.1 - Franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno - (Massimali di Indennizzo, scoperto e soglia di danno)

9

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

9

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati

9

Art. 4.2- Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi

10



Dove vale la copertura?

11

Art. 5.1 Validità territoriale

11

	Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza	11
	Art. 6.2 – Adeguamento del premio in corso d’anno	11
	Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio	11
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	13
	Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	13
	<b>3 - SEZIONE MANDATA PRODOTTORE LINEE DI AFFIDAMENTO</b>	14
	Che cosa è assicurato?	14
	Art. 1.1 Oggetto dell’assicurazione	14
	Che cosa NON è assicurato?	14
	Art. 2.1 - Danni non coperti dalla garanzia	14
	Ci sono limiti di copertura?	15
	Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno	15
	<b>Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia</b>	17
	Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Apiari che possono essere assicurati	18
	Art. 4.2 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi	18
	Dove vale la copertura?	19
	Art. 5.1 Validità territoriale	19
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Ingegnere?	19
	Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza	19
	Art. 6.2 – Adeguamento del premio in corso d’anno	20
	Art. 6.3 - Aggravamento e diminuzione del rischio	20
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	20
	Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di Assicurazione	20
<b>Active Zootecnia API - CARE - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</b>		
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	22
	Art. 1.1- Durata della Polizza collettiva ad adesione	22
	Come posso disdire la polizza?	22
	Art. 2.1 - Recesso del Contraente	22
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Ingegnere?	22
	Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	22
	Art. 3.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	23
	Art. 3.3 - Pagamento del premio da parte dell’Aderente/Assicurato e del Contraente	23
	Art. 3.4 - Oneri fiscali	23

	4.1 - Altre assicurazioni	24
	Art. 4,1 - Altre assicurazioni	24
	Art. 4.2 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	24
	Art. 4.3 - Misure restrittive – Sanzioni Internazionali	24
	Art. 4.4 - Recesso – Diritto di ripensamento	24
<b>Active Zootecnica API - CARE - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO</b>		<b>PAG.</b>
	<b>1 - EPIZOOZIE</b>	<b>25</b>
	1.1 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	25
	Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro	25
	Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario	25
	Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni	26
	Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo	27
	Art. 1.5 - Valutazione dei danni e arbitrato per EPIZOOZIE	27
	<b>2 - MANCATA PRODUZIONE DI MIELE</b>	<b>29</b>
	2.1 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	29
	Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro	29
	Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Apiario	29
	Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni	30
	Art. 1.4 - Dati agrometeorologici	30
	Art. 1.5 – Mandato del perito	30
	Art. 1.6 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno	30
	Art. 1.7 - Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei melari	31
	Art. 1.8 - Perizia d'appello	31
	Art. 1.7 - Rilevazione dei danni in prossimità della levata dei Art. 1.9 - Norme particolari della perizia d'appello	32
	Art. 1.10 – Modalità della perizia d'appello	32
	Art. 1.11 – Anticipata risoluzione del contratto	32
	Art. 1.12 - Pagamento dell'Indennizzo	32
	Art. 1.13 – Servizi accessori di agro consulenza	32
	<b>INDICE</b>	<b>34</b>





**Generali Italia S.p.A.**


Polizza n. 360000497 - versione 1 di polizza

Cliente:

AGENZIA GENERALE DI  
CASTELFRANCO VENETO (058)  
Via Podgora19, 31033, Castelfranco Veneto, TV  
agenzia.castelfrancoveneto.it@generali.com  
pec.agenzia.castelfrancoveneto@generali.com  
tel. 041154893



**ATTIVA** <sup>®</sup> | produzione miele



## ATTIVA PRODUZIONE MIELE

**ATTIVA PRODUZIONE MIELE** è una polizza "Index Based" che copre la perdita di produzione assicurata per danno di quantità a seguito di eventi atmosferici avversi, identificati tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un determinato indice di riferimento. Il relativo indennizzo è riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Le polizze del settore agricolo consentono di ottenere un contributo fino al 70% del premio pagato nel rispetto di alcuni vincoli amministrativi (Numero minimo garanzie, Soglia di danno, Assicurazione dell'intera produzione aziendale per la combinazione Comune/Prodotto, concetto di Resa produttiva, etc.).

***Un contratto semplice e chiaro: Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.***

***Ultimo aggiornamento: 04.2024***

# Assicurazione Attiva Produzione Miele

## Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Produzione Miele"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

ATTIVA PRODUZIONE MIELE è una polizza "Index Based" che copre la perdita di produzione assicurata per danno di quantità a seguito di eventi atmosferici avversi, identificati tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un determinato indice di riferimento. Il relativo indennizzo è riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.



### Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza la mancata produzione di miele prevista nel D.M. n. 64591 del 08.02.2023 Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, Intesa quale riduzione della produzione nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti eventi avversi che influenzano:

- 1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:
  - ✓ Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
  - ✓ Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- 2) La secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:
  - ✓ Siccità, Eccesso di pioggia, Gelo e Brina;

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.



### Che cosa non è assicurato?

Sono in ogni caso esclusi:

- × i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti in polizza (precipitazioni piovose, temperature critiche, siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina) che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.



### Ci sono limiti di copertura?

Generali Italia indennizza i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sulla singola produzione ubicata nel medesimo comune. Superato tale valore percentuale, è applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto ed il limite di indennizzo se previsti.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di

una Franchigia del 30%

uno Scoperto del 20%

Limite di indennizzo del 50%



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia.



### Che obblighi ho?

Il Contraente Assicurato deve allegare alla polizza di assicurazione:

- Piano Assicurativo Individuale (PAI),
- Visura del censimento della Banca Dati Apistica (BDA),
- Piano Produttivo Annuale,
- Attestazione sanitaria relativa all'assenza di malattie infettive negli apiari assicurati.
- assicurare tutti gli apiari relativi al codice del BDA dell'azienda assicurata,
- attenersi alle disposizioni della vigente normativa sia in materia di sanità animale che di Anagrafe Apistica Nazionale,
- consentire al personale autorizzato da Generali Italia di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi presso gli apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente la copertura ed il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tali verifiche sono a totale carico di Generali Italia,
- comunicare a Generali Italia ogni variazione degli elementi del contratto come meglio specificato all'Art. 12.

Al fine del corretto rilevamento della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. il Contraente Assicurato ha l'obbligo di:

- assicurarsi che i Sensori siano sempre carichi e attivi per il monitoraggio della produzione;
- mettere in funzione il dispositivo consegnato da 3Bee S.r.l. entro un giorno lavorativo dalla ricezione dello stesso secondo le modalità indicate dal fornitore e riportate in Appendice;
- comunicare tutte le operazioni che possono avere influenza sul cambio di peso/resa dell'alveare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pratiche di asciugatura artificiale del miele, nomadismo, spostamento telaini, aggiunta/rimozione melari, eventi di sciamatura);
- evitare tutte le attività che possono falsare il rilevamento dell'effettiva produzione di miele da parte dei sensori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inserire sugli alveari oggetti o materiale non pertinenti all'attività produttiva e che possono modificare il peso).

Il mancato rispetto dei sopra indicati obblighi può comportare la parziale o totale perdita del diritto all'indennizzo.

Con la sottoscrizione del contratto deve essere attestato che la produzione indicata nello stesso è:

referita alla produzione ordinaria del prodotto in garanzia che si trova sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, conforme alla tipologia floreale assicurata.

### **Quando e come devo pagare?**

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione direttamente a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia. Ferma la data di effetto indicata sul Certificato di Assicurazione, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione non si attiva e resta sospesa prendendo vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La garanzia decorre dal decimo giorno successivo a quello della data di notifica, solo se a tali date i sensori di 3Bee s.r.l. sono stati installati e attivati, e termina con la fine della stagione produttiva dell'anno in corso di copertura e comunque non oltre il 31 agosto.

Se il Contraente Assicurato non installa e attiva i sensori forniti da 3BEE S.r.l., l'assicurazione non si attiva e resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di attivazione. Il premio è comunque dovuto per l'intero periodo assicurativo.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il Contraente Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto se una o più partite delle arnie che formano l'apiario assicurato sono danneggiate da eventi non garantiti in polizza che compromettono la produzione di miele.

Tale richiesta deve essere fatta dal Contraente Assicurato entro tre giorni dall'evento ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione secondo le modalità indicate dall'art. 6.8.

In caso di anticipata risoluzione del contratto non si dà luogo ad alcun rimborso di premio.

# Assicurazione Attiva Produzione Miele

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.  
Prodotto: ATTIVA PRODUZIONE MIELE  
Edizione: 04.2024



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 a totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).  
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00  
Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00  
Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00  
Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Danni.

### PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

### PRINCIPALI OPZIONI CON AUMENTO DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con aumento del premio



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Denuncia di sinistro</u> La polizza non prevede obbligo di denuncia di sinistro. La garanzia si attiva in modo automatico al verificarsi dello scostamento/superamento da un determinato valore o indice di riferimento mediante il sistema di misurazione che monitora costantemente i dati rilevati.
	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> Non prevista
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> Non prevista
	<u>Prescrizione</u> :- I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Collettiva. sempre che non sia stata fatta opposizione.



### Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La garanzia è sospesa se il servizio di rilevazione della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. cessa o si interrompe per qualunque motivo prima della scadenza del periodo di copertura e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di riattivazione dei sensori.



### Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione,
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a imprese e persone fisiche, nella propria qualità professionale di imprenditori, che esprimono il bisogno di protezione dei beni. In particolare, il prodotto si rivolge alle imprese agricole e alle persone fisiche che rivestono la qualità di imprenditori agricoli, per la copertura dei danni materiali e diretti causati da determinati eventi atmosferici sulla produzione di miele

## Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari, per la vendita del prodotto ATTIVA MANCATA PRODUZIONE MIELE, percepiscono in media il 12,00% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	<p>. Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;</li><li>• Tramite il sito internet della Compagnia <a href="http://www.generali.it">www.generali.it</a>, nella sezione Reclami;</li><li>• Tramite mail all'indirizzo: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a></li></ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) copia del reclamo presentato all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</li><li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li></ol> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a>).</p>

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

<b>Mediazione</b>	<p>. La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a></li><li>• Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</li></ul>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA**

## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

### ○ LA POLIZZA “ATTIVA PRODUZIONE MIELE”

Questa polizza segue le disposizioni del PGRA (Piano di gestione dei rischi in agricoltura) emanato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che nel mercato assicurativo vengono denominate “*Parametriche*” o anche “*Index-based*”.

Si tratta di polizze le cui garanzie si **attivano in modo automatico al verificarsi di uno scostamento/superamento da un determinato valore o indice di riferimento**. Ciò avviene mediante un sistema di misurazione (anche detto “*Oracolo*”) che monitora costantemente i dati rilevati e che di norma, per garantire la massima trasparenza, è gestito da un soggetto terzo rispetto all'impresa di assicurazione.

I valori o gli indici di riferimento sono elaborati sulla base di consolidati elementi statistici e scientifici che permettono di correlare in maniera certa che allo scostamento/superamento dai parametri di riferimento si produce un evento dannoso. Provvedono a queste attività di rilevazione istituti ed aziende terze, specializzate nei diversi settori della meteorologia, della geofisica ed altro ancora.

### ○ FUNZIONAMENTO

il **sistema di misurazione (l’“Oracolo”)** consente di stabilire, in tempo reale e con precisione rispetto all'ubicazione del rischio assicurato, se si è verificato o meno l'evento predefinito, cioè quello scostamento/superamento da un determinato e specifico indice/parametro previsto nella polizza (ad es. la quantità di pioggia caduta, l'intensità del vento, la temperatura dell'aria, l'intensità di una scossa sismica).

In caso positivo, automaticamente, **il sinistro si considera verificato**, nella esatta entità prestabilita in polizza e **verrà pagato d l'indennizzo**, nei termini stabiliti dalle clausole contrattuali, **senza la necessità di avviare una procedura di accertamento e liquidazione del sinistro**, a differenza di quanto normalmente avviene in tutti gli altri prodotti assicurativi contro i danni.

**Anche il presente prodotto funziona con i meccanismi sopra descritti per fornire la garanzia della diminuita produzione di miele in conseguenza degli eventi atmosferici avversi che influiscono sulla attività di bottinatura delle api (la raccolta di pollini e nettari) o sulla secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura.**

### ○ AVVERTENZE

In conformità alle informazioni ricevute in fase precontrattuale, il Cliente che sceglie di sottoscrivere questa polizza deve essere consapevole che - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1908, secondo comma, codice civile<sup>1</sup> - le particolari modalità operative del contratto richiedono di utilizzare ed accettare come validi e vincolanti, ai fini della determinazione dell'operatività della garanzia e della esatta determinazione dell'entità del sinistro, gli indici/parametri di riferimento riportati in polizza.

---

<sup>1</sup> Art. 1908, secondo comma, c.c. “Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.”

## LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione "Attiva Produzione Miele" comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione. La documentazione precontrattuale del contratto "Attiva Produzione Miele" è composta da DIP e DIP Aggiuntivo. La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI
- CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

### DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione "Attiva Produzione Miele" ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

#### Art. 1.1 Definizioni

<b>3BEE S.r.l.</b>	Società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati di produzione del miele con sede legale in Via Olgiate 74, 22075, Lurate Caccivio (CO)
<b>ALVEARE</b>	L'insieme dell'arnia con la colonia delle api (Apis Mellifera)
<b>ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE</b>	Il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari, gestita nella sezione ad essi dedicata dell'anagrafe zootecnica nazionale.
<b>APIARIO</b>	L'insieme degli alveari allevati, sotto la responsabilità di un unico Assicurato, siano essi di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice Univoco Identificativo del proprietario e dal numero progressivo identificativo dell'apiari', ai sensi del Manuale Operativo per la gestione dell'Anagrafe Apistica Nazionale approvato con D.M. del 11/08/2014.
<b>ARNIA</b>	Ricovero artificiale dove vive la colonia di Api domestiche, principalmente Apis Mellifera, e dove, come nella struttura naturale dell'alveare, costruisce il favo.
<b>ASCIUGATURA ARTIFICIALE</b>	Controllo artificiale del livello di umidità del miele tramite utilizzo di macchinari che permettono la deumidificazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto, persona fisica o impresa, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>BDA</b>	Banca Dati Apistica
<b>BOTTINATURA</b>	La raccolta, da parte delle api operaie, di vari tipi di sostanze naturali, come polline, nettare e propoli.
<b>BRINA</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno (fenomeno che porta alla perdita di calore da parte del terreno). Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe. La Brina si intende verificata quando viene registrata una Temperatura di Rugiada pari o inferiore a 0°C.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene tutti i dati dell'oggetto assicurato e tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto, persona fisica o impresa, che stipula l'Assicurazione.
<b>DANNO/DANNI</b>	Il totale delle perdite subite dall'Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate sulla base delle presenti Norme Contrattuali.

<b>DATA DI NOTIFICA</b>	Data della sottoscrizione della Polizza di assicurazione.
<b>DISPOSITIVO</b>	Dispositivo fornito da 3Bee S.r.l. in grado di acquisire i parametri vitali dell'alveare (peso, umidità, temperatura, intensità sonora). Tale dispositivo, identificabile tramite un numero univoco detto ID, è necessario per l'operatività della Garanzia Mancata Produzione di Miele, raccoglie anche i dati relativi alla quantità media di miele prodotta da ciascun apiario.
<b>ECESSO DI PIOGGIA</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. L'eccesso di pioggia si intende verificato quando le piogge eccedono la misura di 80 mm calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 40 mm di pioggia nell'arco delle 3 ore consecutive.
<b>FRANCHIGIA</b>	Percentuale di danno del prodotto in garanzia che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
<b>GIORNI DI FIORITURA</b>	Periodo definito in numero di giorni che intercorrono dalla data di inizio alla data di fine copertura per ogni tipologia floreale assicurata.
<b>GIORNI CON PRECIPITAZIONI</b>	Giorno in cui il numero di precipitazioni orarie è maggiore o uguale alla metà del periodo di luce. Ogni precipitazione oraria registrata deve essere maggiore o uguale a un 1mm per essere conteggiata come tale.
<b>GELO</b>	Abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La massima somma indennizzabile dovuta da Generali Italia in base al presente contratto
<b>MODELLO MATEMATICO</b>	Modello che determina gli effetti delle avversità atmosferiche che rientrano in garanzia. In relazione alle diverse tipologie di terreno e ai diversi periodi di garanzia, quantifica la diminuzione di Produzione di Miele. Il Modello è costruito attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le produzioni storiche;</li> <li>- i danni storici;</li> <li>- i dati meteorologici storici;</li> </ul>
<b>NOMADISMO</b>	Pratica in Apicoltura di trasferire gli alveari da un territorio all'altro in funzione della presenza di piante nettariifere.
<b>NOTIFICA</b>	Comunicazione a Generali Italia della proposta di assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa. Deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia. Tale comunicazione deve essere fatta per iscritto, ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e deve essere inviata all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza e/o a Generali Italia, presso la propria sede legale.
<b>PERIODO DI LUCE</b>	Registrazione su base oraria dell'irraggiamento solare maggiore di 0 W/m2 (Watt x metro quadrato)
<b>PGRA</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base alle vigenti leggi.
<b>PGIR</b>	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.
<b>PARTITA</b>	La Partita è individuata dalla combinazione di ogni Apiario oggetto di copertura con il periodo (inizio e fine) di produzione della diversa Tipologia floreale di miele assicurato.

<b>PIANO PRODUTTIVO ANNUALE</b>	Indicazione per ciascun apiario assicurato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'ubicazione individuata con le sue coordinate geografiche;</li> <li>- del periodo di fioritura (data stimata dell'inizio e della fine della copertura) ;</li> <li>- della produzione attesa che si vuole assicurare, espressa in kg di miele assicurabile.</li> </ul>
<b>POLIZZA COLLETTIVA</b>	L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
<b>POSIZIONE GEOGRAFICA</b>	La posizione di ciascun apiario assicurato individuato geograficamente con latitudine e longitudine.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
<b>PRODUZIONE</b>	Produzione dell'Apiario che è oggetto della copertura assicurativa, espressa in Kg di miele.
<b>RADARMETEO S.r.l</b>	Società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati meteorologici con sede legale In Via IV Novembre, 117, 35020 – Due Carrare (PD)
<b>SCOPERTO</b>	Importo, espresso in percentuale, calcolato sul danno indennizzabile residuo a seguito dell'applicazione della Franchigia che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
<b>SENSORE</b>	Vedi DISPOSITIVO
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>SOGLIA DI DANNO</b>	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
<b>SICCITA'</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. La Siccità si intende verificata quando la carenza di precipitazioni è pari al 40% in meno rispetto a quelle medie del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
<b>TELAINO</b>	Costruzione mobile all'interno dell'arnia destinata a essere riempita dalle api con un favo di cera.
<b>TEMPERATURA DI RUGIADA</b>	Temperatura alla quale l'aria deve essere raffreddata affinché il vapore acqueo al suo interno si condensi in rugiada o brina.
<b>TIPOLOGIA FLOREALE DEL MIELE</b>	Tipo di miele che varia a seconda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- della fioritura da cui viene raccolto il nettare,</li> <li>- del colore,</li> <li>- della consistenza,</li> <li>- del sapore</li> <li>- delle proprietà organolettiche.</li> </ul> <p>In base alla composizione floreale il miele può essere millefiori o monoflora; nei mieli monoflorali è comunque presente una percentuale variabile di nettari provenienti da piante diverse.</p>
<b>VALORE ASSICURATO</b>	Valore attribuito alla totalità della produzione assicurata di ciascuna polizza, in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia floreale produttiva.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato e con quali condizioni operative assicuriamo?

### Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata produzione di miele, intesa quale riduzione della produzione nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti eventi avversi che influenzano:

1) L'attività di **bottinatura** durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del **periodo di luce** della giornata, e del numero dei **giorni di fioritura** delle specie nettariifere interessate;

- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- **Siccità, Eccesso di pioggia, Gelo e Brina** .

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

### Art. 2.2 Strumentazione per l'accertamento degli eventi avversi e per la quantificazione della perdita di miele

**RadarMeto s.r.l.** è la Società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati meteorologici.

Generali Italia verifica il superamento delle soglie meteo sopra previste tramite i dati forniti da RadarMeto S.r.l. I dati forniti da Radarmeteo S.r.l sono registrati presso ogni apiario assicurato.

Le parti accettano preventivamente come ufficiali e vincolanti i dati rilevati e forniti da RadarMeto S.r.l. Generali Italia rende disponibili all'Assicurato i dati forniti da RadarMeto S.r.l.

**3BEE S.r.l.**, è una startup agri-tech che ha sviluppato sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica attraverso i quali gli apicoltori possono monitorare costantemente e in modo completo i propri alveari, al fine di ottimizzare la produzione, risparmiare tempo e curare le proprie api prevenendone problemi e malattie. Nello specifico, 3BEE S.r.l. ha progettato e sviluppato un Sensore in grado di acquisire i parametri vitali dell'alveare (peso, umidità, temperatura, intensità sonora) e trasmetterli da remoto in un database dove vengono archiviati per essere utilizzati dagli utenti.

Per la quantificazione dell'effettiva perdita di produzione di miele Generali Italia confronta la quantità di miele registrata dai Sensori 3Bee S.r.l. al termine del periodo di copertura con la produzione assicurata in polizza. I dati rilevati dai Sensori sono relativi alla produzione di miele media per alveare e alla tipologia di fioritura per ogni apiario assicurato.

**Le parti accettano preventivamente come ufficiali e vincolanti i dati di produzione rilevati e forniti da 3Bee S.r.l.**

### **Art. 2.3 Quantificazione e liquidazione dell'indennizzo**

Per la quantificazione e la liquidazione dell'indennizzo, riferita a ciascuna Partita, Generali Italia:

- accerta il superamento delle soglie meteo attraverso i dati forniti da Radarmeteo S.r.l.
- applica le tabelle riportate nell' Appendice; le tabelle sono state predisposte da Generali Italia **sulla base dei risultati del Modello Matematico e sono considerate vincolanti per le parti;**
- verifica ed esclude i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti all'art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

in caso positivo:

- accerta la differenza tra la produzione di miele assicurata e la quantità rilevata dai Sensori di 3BEE S.r.l.;
- accerta la presenza degli effetti negativi delle avversità atmosferiche anche su una pluralità di enti o allevamenti limitrofi

in caso positivo:

- applica al danno come sopra determinato, la **Franchigia**, lo **Scoperto** ed il **Limite di indennizzo**;

Generali Italia indennizza l'Assicurato automaticamente **senza necessità di ricevere preventivamente alcuna richiesta né prova del danno eventualmente subito.**

## Come viene determinato l'indennizzo

### Esempio 1 – Assicurazione Tipologia Floreale Acacia

- Periodo di fioritura dal 10 maggio al 10 giugno (32 giorni totali)
- Nel Periodo di fioritura vengono registrati 15 Giorni con precipitazioni
- Applicando la tabella in Appendice viene verificato per l'avversità Precipitazioni piovose il superamento del 40% del rapporto tra Giorni con precipitazioni e Periodo di fioritura (15÷32)
- Produzione Assicura per Arnia pari a 20Kg
- Produzione media per Arnia rilevata dai Sensori 3Bee S.r.l: 7Kg
- Applicando la formula in Appendice il danno determinato è pari al 65%, ovvero  $[1 - (7\text{kg} / 20\text{kg})]$ .
- Essendo stati superati i parametri in tabella e avendo determinato una perdita di produzione Generali procede alla liquidazione del danno dopo aver applicato i Limiti di indennizzo.

### Esempio 2 – Assicurazione Tipologia Floreale Acacia

- Periodo di fioritura dal 10 maggio al 10 giugno (32 giorni totali)
- Durante il mese di Aprile vengono registrate temperature minime giornaliere pari a -2°C
- Applicando la tabella in Appendice viene verificato per l'avversità Gelo il superamento del parametro -1.5°C
- Produzione Assicura per Arnia pari a 20Kg
- Produzione media per Arnia rilevata dai Sensori 3Bee S.r.l: 10Kg
- Applicando la formula in Appendice il danno determinato è pari al 50%, ovvero  $[1 - (10\text{kg} / 20\text{kg})]$ .
- Essendo stati superati i parametri in tabella e avendo determinato una perdita di produzione Generali procede alla liquidazione del danno dopo aver applicato i Limiti di indennizzo.

### Esempio 3 – Assicurazione Tipologia Floreale Acacia

- Periodo di fioritura dal 10 maggio al 10 giugno (32 giorni totali)
- Durante i 60 giorni precedenti al 10 maggio vengono registrate precipitazioni piovose inferiori al 30% delle medie del periodo
- Applicando la tabella in Appendice viene verificato per l'avversità Siccità il superamento del parametro 40% non è verificato
- Produzione Assicura per Arnia pari a 20Kg
- Produzione media per Arnia rilevata dai Sensori 3Bee S.r.l: 18Kg
- Applicando la formula in Appendice il danno determinato è pari al 50%, ovvero  $[1 - (10\text{kg} / 20\text{kg})]$ .
- Non essendo stati superati i parametri in tabella Generali non procede alla liquidazione del danno.



Che cosa non è assicurato?

#### Art. 3.1 Esclusioni

Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da qualsiasi altro evento diverso da quelli previsti in polizza (precipitazioni piovose, temperature critiche, siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina) che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

#### Art. 4.1 Soglia

Generali Italia indennizza i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sulla singola produzione ubicata nel medesimo comune.

Superato tale valore percentuale, è applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto ed il limite di

indennizzo se previsti.

#### **Art. 4.2 Franchigia, Scoperto e Limite di Indennizzo**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di

- una **Franchigia del 30%**
- uno **Scoperto del 20%**
- **Limite di indennizzo del 50%**

#### **Come vengono applicati Franchigia, Scoperto e Limite di Indennizzo**

##### **Esempio**

- Danno percentuale determinato per la perdita di produzione miele pari al 90%
- Si applica la Franchigia del 30% il danno residuo indennizzabile è pari al 60% (90% - 30%)
- Si applica successivamente lo Scoperto del 20% al danno residuo indennizzabile ottenendo così un valore pari al 48% di danno indennizzabile (60% - (60% \* 20%))
- Se il danno così calcolato è inferiore al Limite di indennizzo, ovvero  $48\% \leq 50\%$  il danno è liquidabile nella percentuale effettiva; in caso contrario la percentuale di danno indennizzabile è pari al Limite di indennizzo.

#### **Art. 4.3 Quantità assicurabili e Limiti di Produzione**

La produzione ottenibile nel periodo di copertura assicurativa per il prodotto Miele, per ogni partita dell'azienda assicurata, non potrà essere superiore ai seguenti limiti espressi in chili per arnia e varietà di miele assicurata:

<b>Tipologia floreale di miele</b>	<b>Produzione Assicurabile per Arnia</b>
Acacia	20kg
Castagno	15Kg
Millefiori Estivo	15Kg
Tiglio	15Kg



**Dove vale la copertura?**

#### **Art. 5.1 Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che si verificano sul territorio dello Stato italiano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### **Art. 6.1 Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve:

- 1) **allegare alla polizza di assicurazione:**
  - Visura del censimento della Banca Dati Apistica (BDA),
  - Piano Produttivo Annuale,
  - Attestazione sanitaria relativa all'assenza di malattie infettive negli apiari assicurati.
- 2) **assicurare tutti gli apiari relativi al codice del BDA dell'azienda assicurata,**
- 3) **attenersi alle disposizioni della vigente normativa sia in materia di sanità animale che di Anagrafe Apistica Nazionale,**
- 4) **consentire al personale autorizzato da Generali Italia di effettuare in qualsiasi momento dei sopralluoghi presso gli apiari assicurati ed esaminare la documentazione inerente la copertura ed il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tali verifiche sono a totale carico di Generali Italia,**
- 5) **comunicare a Generali Italia ogni variazione degli elementi del contratto come meglio specificato all'Art. 12.**

Al fine del corretto rilevamento della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. l'Assicurato ha l'obbligo di:

- assicurarsi che i **Sensori siano sempre carichi e attivi per il monitoraggio della produzione;**
- mettere **in funzione il dispositivo consegnato da 3Bee S.r.l. entro un giorno lavorativo dalla ricezione dello stesso secondo le modalità indicate dal fornitore e riportate in Appendice;**
- **comunicare tutte le operazioni che possono avere influenza sul cambio di peso/resa dell'alveare** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pratiche di asciugatura artificiale del miele, nomadismo, spostamento telaini, aggiunta/rimozione melari, eventi di sciamatura);
- **evitare tutte le attività che possono falsare il rilevamento dell'effettiva produzione di miele da parte dei sensori** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inserire sugli alveari oggetti o materiale non pertinenti all'attività produttiva e che possono modificarne il peso).

**Il mancato rispetto dei sopra indicati obblighi può comportare la parziale o totale perdita del diritto all'indennizzo.**

Con la sottoscrizione del contratto deve essere attestato che la produzione indicata nello stesso è:

- riferita alla produzione ordinaria del prodotto in garanzia che si trova sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno,
- conforme alla tipologia floreale assicurata.

### **Art. 6.2 Dati obbligatori per la sottoscrizione del contratto**

Sulla Polizza di Assicurazione **devono essere indicati:**

- **la data di inizio e fine produzione di ogni tipologia floreale di miele assicurata,**
- **la Posizione Geografica di riferimento (latitudine, longitudine) per ciascuna Apiario assicurato,**
- **Il numero di Arnie presenti per ogni singolo Apiario assicurato.**

L'Assicurato deve inoltre indicare:

- **per ogni Apiario assicurato, almeno 3 Sensori che sono utilizzati per il monitoraggio della produzione di miele.**

### **Art. 6.3 Ispezione**

**Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza pregiudizio.**

### **Art. 6.4 Modifiche all'Assicurazione**

Eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto.**

### **Art. 6.5 Rettifiche**

Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali possono essere corretti, se sono comunicati con le modalità previste dall'art. 6.8 **entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento**, in cui gli errori stessi sono contenuti.

### **Art. 6.6 Variazioni del rischio**

L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>1</sup>.

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto<sup>2</sup>.

### **Art. 6.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle, come specificato all'Art. 6.8.

### **Art. 6.8 Comunicazioni tra le parti**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti **devono essere fatte per iscritto ivi**

<sup>1</sup> Art. 1898 del Codice Civile

<sup>2</sup> Art. 1897 del Codice Civile

**compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.**

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

**Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.**

#### **Art. 6.9 Legge applicabile e Foro competente**

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

**Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.**

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale **deve essere preceduta dal procedimento di mediazione** avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso<sup>3</sup>.

#### **Art. 6.10 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali**

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

#### **Art. 6.11 Garanzie presso diversi Assicuratori**

**Se l'Assicurato sottoscrive un contratto di Assicurazione per le stesse avversità metereologiche in garanzia, per la medesima combinazione Comune/Prodotto, con Società di assicurazioni diverse, decade dalla garanzia.**



Quanto è dovuto il premio?

#### **Art. 7.1 Pagamento del premio e mezzi di pagamento del premio**

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione direttamente a Generali Italia.

Il premio può essere pagato con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia. Ferma la data di effetto indicata sul Certificato di Assicurazione, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia;

**Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione non si attiva e resta sospesa prendendo vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo.**

#### **Art. 7.2 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, se dovuti, **sono a carico del Contraente.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### **Art. 8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia decorre **dal decimo giorno successivo a quello della data di notifica**, solo se a tali date i sensori di 3Bee s.r.l. sono stati installati e attivati, e termina con la fine della stagione produttiva dell'anno in corso di copertura e comunque non oltre il 31 Agosto.

Se l'Assicurato non installa ed attiva i sensori forniti da 3BEE S.r.l., l'assicurazione non si attiva e resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di attivazione.

Il premio è comunque dovuto per l'intero periodo assicurativo.

#### **Art. 8.2 Sospensione della garanzia**

La garanzia è sospesa se il servizio di rilevazione della produzione di Miele tramite i Sensori di 3Bee S.r.l. cessa o si interrompe per qualunque motivo prima della scadenza del periodo di copertura e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di riattivazione dei sensori.

Il premio è comunque dovuto per l'intero periodo assicurativo.



Come posso disdire la polizza?

#### **Art. 9.1 Anticipata risoluzione del contratto**

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto se una o più partite assicurate sono danneggiate da eventi non garantiti in polizza che compromettono la produzione di miele.

Tale richiesta **deve essere fatta dall'Assicurato entro tre giorni dall'evento** ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione secondo le modalità indicate dall'art. 6.8.

In caso di anticipata risoluzione del contratto non si dà luogo ad alcun rimborso di premio.

# COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

## **Art. 18 Invio dei Reclami**

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:  
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187  
email: [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com).

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

## APPENDICI:

### 1 – TABELLE

Si riporta di seguito la tabella di danno definita secondo i criteri dell'art. 2.4 – Definizione delle tabelle e quantificazione del danno.

#### Legenda:

$\Sigma$ : simbolo matematico di sommatoria. Definisce la somma dei valori riportati in formula dal primo all'ultimo giorno del periodo di rilevazione indicato

**Irraggiamento solare:** l'energia radiante emessa dal Sole misurata in W/m<sup>2</sup>

**Giornata Piovosa:** giorno in cui il numero di precipitazioni orarie è maggiore o uguale alla metà del periodo di luce

**Giornata con T °C Critiche:** giorno in cui le temperature orarie registrate scendono al di sotto dei 15°C o al di sopra dei 36°C per una durata maggiore o uguale alla metà del periodo di luce

**Periodo di fioritura:** periodo definito in numero di giorni che intercorrono dalla data di inizio alla data di fine copertura per ogni tipologia floreale assicurata

**Periodo di Luce:** registrazione su base oraria dell'irraggiamento solare maggiore di 0 W/m<sup>2</sup>

**Precipitazioni cumulate:** sommatoria dei mm di pioggia in un determinato intervallo di tempo

**Precipitazione oraria:** registrazione su base oraria di precipitazione piovosa maggiore o uguale a 1mm

**Produzione Media:** la produzione media per arnia rilevata per ogni tipologia floreale assicurata dai sensori 3Bee S.r.l

Generali rimborsa la perdita di produzione di miele qualora durante il periodo di copertura venga registrato almeno uno degli eventi meteorologici definiti nella tabella sottostante.

La perdita di produzione percentuale è calcolando secondo la formula:

$$\text{Perdita di produzione miele (\%)}: 1 - (\text{Produzione Media} / \text{Produzione Assicurata})$$

Evento Meteorologico	Periodo di rilevazione	Modalità di rilevazione
Precipitazioni Piovose	Periodo di fioritura	$\frac{\Sigma \text{Giornata Piovosa}}{\text{Periodo di fioritura}} \geq 40\%$
Temperature critiche	Periodo di fioritura	$\frac{\Sigma \text{Giornata con T}^\circ\text{C Critica}}{\text{Periodo di fioritura}} \geq 50\%$
Siccità	Nei 60gg precedenti al Periodo di fioritura	Precipitazioni cumulate < 40% delle medie del medesimo periodo
Gelo	Dal 1° Aprile dell'anno in corso di copertura	Temperatura min giornaliera < -1.5°C

Eccesso di Pioggia	Periodo di fioritura	Precipitazioni piovose cumulate giornaliere $\geq 80\text{mm}$ o in alternativa Precipitazione oraria $> 40\text{mm}$
Brina	Dal 1° Aprile dell'anno in corso di copertura	Temperatura di rugiada $\leq 0^\circ\text{C}$